

162.

Allegato B

ATTI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO

INDICE

	PAG.		PAG.		
Interrogazioni a risposta orale:					
Cefaratti	3-00510	7469	Barra	4-08815	7479
Agostinacchio	3-00511	7470	Martinat	4-08816	7480
Interrogazioni a risposta in Commissione:					
Canesi	5-01001	7471	Garra	4-08817	7481
Canesi	5-01002	7471	Zenoni	4-08818	7481
Muzio	5-01003	7472	Capitaneo	4-08819	7482
Lucchese	5-01004	7473	Morselli	4-08820	7482
Interrogazioni a risposta scritta:					
Aloi	4-08805	7474	Poli Bortone	4-08821	7482
Gambale	4-08806	7474	Poli Bortone	4-08822	7483
Savarese	4-08807	7475	Pace Giovanni	4-08823	7483
Devetag	4-08808	7475	Bono	4-08824	7483
La Grua	4-08809	7476	Parlato	4-08825	7484
Arata	4-08810	7476	Parlato	4-08826	7486
Storace	4-08811	7477	Parlato	4-08827	7486
Lucchese	4-08812	7477	Aloisio	4-08828	7487
Maselli	4-08813	7477	Sticotti	4-08829	7488
Jannone	4-08814	7478	Alemanno	4-08830	7489
			Alemanno	4-08831	7490
			Alemanno	4-08832	7490
			Colucci	4-08833	7491
			Lucchese	4-08834	7491
			<i>ERRATA CORRIGE</i>		7492

N.B. Questo allegato, oltre gli atti di controllo e di indirizzo presentati nel corso della seduta, reca anche le risposte scritte alle interrogazioni presentate alla Presidenza.

XII LEGISLATURA — ALLEGATO B AI RESOCONTI — SEDUTA DEL 24 MARZO 1995

	PAG.		PAG.
Interrogazioni per le quali è pervenuta risposta scritta alla Presidenza:		Marenco	4-00323 XXIV
		Marenco	4-02682 XXV
Agnaletti	4-00946 III	Marenco	4-05635 XXVI
Bampo	4-01914 IV	Martinat	4-02962 XXVII
Bampo	4-02066 V	Mormone	4-05696 XXVIII
Baresi	4-03524 VI	Pasetto	4-01449 XXIX
Barra	4-00428 VII	Pasetto	4-03052 XXX
Bergamo	4-05182 VIII	Percivalle	4-00651 XXX
Boffardi	4-00410 IX	Rodeghiero	4-06295 XXXI
Canavese	4-03254 X	Rotundo	4-05458 XXXIII
Commisso	4-05049 X	Rotundo	4-05611 XXXIII
Cuscunà	4-02400 XI	Sales	4-03112 XXXIV
Danieli	4-04005 XII	Scalisi	4-05870 XXXVII
De Murtas	4-05347 XIII	Sigona	4-05454 XXXVII
Emiliani	4-06907 XIV	Storace	4-03906 XXXIX
Fragalà	4-06032 XVI	Storace	4-06102 XXXIX
Fragalà	4-06088 XVI	Tofani	4-04383 XLI
Gambale	4-00618 XVIII	Ucchielli	4-06315 XLI
Gambale	4-04070 XIX	Venezia	4-01531 XLII
Gambale	4-04743 XX	Viale	4-03010 XLIII
Giacco	4-05657 XXI	Vigni	4-06433 XLIV
Gilberti	4-00453 XXI	Vozza	4-00785 XLIV
Landolfi	4-04738 XXII	Zaccheo	4-04248 XLVI
Latronico	4-02834 XXIII	Zacchera	4-04216 XLVII
Lia	4-07320 XXIII		

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA ORALE**

CEFARATTI. — *Al Ministro della sanità.*
— Per sapere — premesso:

che in provincia di Campobasso, in località Toro, presso una struttura riabilitativa convenzionata denominata « Fisiomedica Loretana » sono state disposte dalla A.S.L. n. 3 Centro Molise, competente per territorio, le dimissioni di quaranta pazienti disabili ivi ricoverati e che risulta esistere la volontà della stessa A.S.L. di procedere alle dimissioni dei restanti portatori di *handicap* ospiti della predetta struttura, arrivando ad un totale di 46 provvedimenti in tal senso;

che tali dimissioni sono state disposte in maniera repentina e con due soli singoli provvedimenti cumulativi che lasciano, quantomeno, spazio a perplessità sulla correttezza e sulla opportunità di tale decisione;

che, di fatto, persiste l'inderogabile necessità di continuare l'attuale terapia riabilitativa nei confronti dei predetti ricoverati;

che lo stato patologico morbosissimo della quasi totalità di questi pazienti rende necessario il mantenimento degli stessi nella attuale struttura, peraltro assolutamente idonea e funzionale, o, in alternativa, presso una struttura R.S.A., sussistendo oggettivi rischi per la tutela e la conseguenziale incolumità loro e dei familiari cui verrebbero affidati in caso di dimissioni;

che un analogo fatto, accaduto circa due anni orsono, fu « risolto » mediante una sospensione ed un consequenziale slittamento dei termini che avrebbero dovuto consentire, nelle more, alla regione Molise di creare le R.S.A. che, invece, ad oggi, non risultano esistere nella regione stessa;

che risulta all'interrogante che, paradossalmente, la A.S.L. n. 3 Centro Molise di Campobasso abbia suggerito, laddove necessario, il ricovero dei predetti pazienti in strutture R.S.A., pur essendo queste, come anzi detto, inesistenti in regione;

che appare evidente la necessità, come sottolineato anche dallo Assessorato regionale alla Sanità e Sicurezza Sociale, di prevenire, secondo le indicazioni della pianificazione sanitaria nazionale, l'aggravamento del danno funzionale e mantenere i pazienti al più alto grado di autosufficienza possibile;

che sia l'interrogante sia lo stesso Assessorato regionale alla Sanità ritengono che le valutazioni circa le dimissioni dei predetti pazienti debbano tenere conto non solo degli accertamenti di natura puramente sanitaria ma anche della situazione familiare e socio-ambientale degli interessati e, soprattutto, della compatibilità del loro eventuale rientro nei comuni e nelle famiglie di appartenenza;

che risulta all'interrogante che la quasi totalità delle famiglie dei pazienti interessati non è in grado, per evidenti e palesi motivi di carattere sociale e di ordine ambientale ed economico, a provvedere ad una loro adeguata assistenza;

che il provvedimento di dimissioni dovrebbe divenire esecutivo nel giro di pochi giorni —;

quali iniziative il Ministero intenda assumere, di concerto col competente Assessorato regionale, per garantire il fondamentale diritto all'assistenza ai pazienti disabili ricoverati presso la Fisiomedica Loretana di Toro, anche tenendo presente la direttiva di cui all'articolo 26 legge 833 che, in buona sostanza, afferma il concetto secondo cui, in assenza di strutture R.S.A., va verificata la possibilità di garantire un'assistenza continuativa in strutture simili alle R.S.A. utilizzando lo strumento della convenzione;

se il Ministero non ritenga, inoltre, di richiedere all'Assessorato alla Sanità della regione Molise un parere in merito alla

possibilità dinanzi prospettata ed una relazione su quanto fino ad ora fatto per tutelare i diritti dei predetti ricoverati portatori di gravi *handicaps*, tenendo presente anche la possibilità di addivenire ad una modifica della convenzione attuale, ove fosse necessario, seppure con lievi ritocchi degli attuali canoni di retta.

(3-00510)

AGOSTINACCHIO. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere:

se risponda al vero che ai cittadini foggiani interessati viene richiesta, oggi,

dopo un'attesa di anni e nell'imminenza delle elezioni amministrative dell'aprile prossimo, la documentazione per l'assegnazione di alloggi costruiti con fondi pubblici: richiesta avanzata a mezzo telegramma che appare firmato dal sindaco;

nella ipotesi di rispondenza al vero, i motivi dell'invio a mezzo telegramma della richiesta, che determina aspettativa, in campagna elettorale (con tutto ciò che consegue in ordine alla scelta dei partiti e dei candidati) dopo una lunga attesa di anni.

(3-00511)

* * *

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA IN COMMISSIONE**

CANESI, CORLEONE, DE BENETTI, GALLETTI, MATTIOLI, PAISSAN, PECORARO SCANIO, PROCACCI, REALE, SCALLIA e TURRONI. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

l'ultima violazione del territorio della Regione Autonoma del Kurdistan iracheno da parte dell'esercito turco ha le sue radici nell'accordo stipulato nel 1989 tra il Governo turco e il dittatore iracheno Saddam Hussein, che rinunciava alla intangibilità dei confini dell'Iraq pur di annientare la resistenza Kurda;

nel 1991, dopo la rivolta del popolo kurdo seguita alla guerra del Golfo contro il regime iracheno, dopo l'esodo sulle montagne per sfuggire alla vendetta di Saddam Hussein e la pressione solidale dell'opinione pubblica occidentale, l'ONU fermò il genocidio dei kurdi con la costituzione della Regione Autonoma del Kurdistan iracheno, che mise sotto la sua protezione, ma soggetta allo stesso embargo imposto all'Iraq;

in tutto questo periodo Iraq, Turchia e Iran hanno più volte violato in armi i confini del territorio kurdo, con numerosi morti e feriti anche fra la popolazione civile;

dal 1984 la guerra per l'indipendenza dei curdi ha causato circa 20.000 vittime;

è di questi giorni la notizia che da circa due settimane sono ripresi gli scontri tra l'esercito iracheno e le milizie kurde nel nord dell'Iraq;

da lunedì 20 marzo è in atto una grave operazione (35.000 uomini) nell'Iraq settentrionale lanciata dall'esercito turco con l'appoggio di aeronautica, mezzi corazzati e artiglieria. Il Ministro della Difesa turco Mehmet Golhan ha parlato di « circa 200 combattenti » curdi uccisi;

l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i Rifugiati (ACNUR) ha espresso preoccupazione per gli oltre 17.000 profughi nell'area, soprattutto dopo i rastrellamenti casa per casa e ha diffidato la Turchia dal prendere di mira anche la popolazione civile;

il diritto all'esistenza al riconoscimento di 25 milioni di kurdi che vivono da quattromila anni sulla terra non può essere schiacciato *manu militari*. Le nazioni democratiche non possono assistere nel silenzio allo sterminio di un popolo —:

quali iniziative intenda sollecitamente assumere presso il governo turco per fermare il massacro dei kurdi e perché l'esercito abbandoni al più presto la Regione Autonoma del Kurdistan iracheno;

se non ritenga opportuno intervenire nelle sedi dell'ONU perché il territorio autonomo kurdo venga realmente difeso dalle incursioni militari di Turchia, Iraq e Iran;

se non ritenga opportuno bloccare i negoziati in corso per l'avvicinamento della Turchia all'Unione Europea fino a quando verranno violati da questo Paese i diritti umani e i fondamentali principi del diritto internazionale. (5-01001)

CANESI e TURRONI. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 5 del decreto-legge n. 39 del 1995, che reitera precedenti analoghi provvedimenti d'urgenza non convertiti, autorizza il Ministro dei trasporti e della navigazione ad organizzare, anche in deroga alla normativa vigente, una spedizione straordinaria per la fornitura di generi alimentari e di prima necessità per l'assistenza alle popolazioni del Ruanda tramite il Comando generale delle capitanerie di porto, stanziando a tal fine 6.500 milioni per l'anno 1994;

la procedura prospettata nel suddetto provvedimento, al di là delle finalità certamente meritorie che avrebbero ispirato

l'iniziativa, suscita per alcuni versi perplessità in primo luogo per il fatto che il compito di organizzare la spedizione è affidato al Ministro dei trasporti e della navigazione, in secondo luogo perché si prevede esplicitamente che la stessa possa avvenire in deroga alla normativa vigente;

da notizie riportate da alcune agenzie di stampa risulterebbe arrivata al porto di Mombasa il 15 dicembre 1994 una cosiddetta « nave della pace » salpata dall'Italia su iniziative dell'ex Ministro dei trasporti e della navigazione Publio Fiori —

quali ragioni abbiano giustificato il ricorso ad una procedura anomala che attribuisce al Ministro dei trasporti e della navigazione competenze che dovrebbero spettare piuttosto al Ministro degli affari esteri;

che tipo di generi siano stati spediti con la suddetta nave, quali organizzazioni umanitarie non governative ne sono state le beneficiarie e quali ditte sono state prescelte quali fornitrici per la spedizione.
(5-01002)

MUZIO, BOLOGNESI, RIZZO, CALVANESE e COCCI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

permane grave la situazione della mobilità nel Verbano Cusio Ossola (V.C.O.), ed in particolare per quanto concerne gli ex-lavoratori Montefibre di Pallanza;

la chiusura dell'azienda è avvenuta nel mese di aprile del 1983 (lavoratori interessati 2.500). L'intervento GEPI è stato decretato con l'apposita legge 181 del giugno 1985: questo intervento ha permesso di rioccupare, nel corso degli anni, circa 400 lavoratori (sui 2.500 citati) in cinque nuove attività, con l'obbligo di ricordare che nelle assunzioni fatte dalle nuove aziende sono sempre state discriminate le persone più anziane, gli invalidi e le qualifiche più basse;

il 10 luglio 1991 è entrata in vigore la nuova legge sulla mobilità: in sostituzione

della vecchia normativa sulla cassa integrazione speciale;

per i lavoratori GEPI, rioccupati nelle cosiddette « società scatola », l'effettiva applicazione della legge era rinviata all'8 febbraio 1992 poiché, per effetto di successive proroghe di CIGS, era stata posticipata di un ulteriore anno e quindi a febbraio '93, con, però, l'assorbimento della mobilità (es. 1 anno in più di CIGS riduce di un anno il periodo di mobilità previsto dalla legge);

gli ultimi rilevamenti dell'osservatorio del mercato del lavoro hanno evidenziato questi dati: 9.500 disoccupati, a questi bisogna aggiungere 951 persone in mobilità di cui 621 con più di 50 anni;

di fronte a questo stato di fatto le Organizzazioni sindacali, con molto realismo, nel Convegno del 10 febbraio 1995 hanno proposto ed attivato tutte le iniziative possibili, dai lavori socialmente utili, con il coinvolgimento di tutti gli enti locali, alla formazione e riqualificazione dei lavoratori coinvolgendo enti e imprese, alla verifica per la costituzione di società miste e cooperative;

concretamente, non sembra possibile però trovare una soluzione per tutti, in particolare per quelli più anziani che provengono dalla drammatica crisi degli anni '80. Occorre quindi attivare un intervento a più livelli, compreso quello legislativo (più volte sollecitato) mirato solo a questi lavoratori e, di conseguenza, non generalizzabile, anche se il problema della mobilità di lavoratori ultracinquantenni non è solo un fenomeno GEPI;

in conseguenza a tutti questi interventi tampone questi lavoratori sono entrati a far parte delle liste di mobilità l'8 febbraio 1993;

nel mese di marzo '93 è stata approvata la legge 236 con nuove norme sulla CIGS, sui contratti di solidarietà, sulla mobilità lunga per le aree dove la percentuale di disoccupazione è al di sopra della media nazionale e per le aree a declino industriale (legge CEE 2052) come il Verbano Cusio Ossola. Questo provvedimento,

però, esclude, di fatto, solo per pochi giorni i lavoratori del bacino GEPI;

attualmente la situazione nel bacino GEPI la mobilità è la seguente: per circa 90 lavoratori con meno di 50 anni la mobilità è terminata il 31 dicembre 1994, per gli oltre 200 lavoratori con più di 50 anni al febbraio '93, l'indennità è cessata l'8 febbraio '95;

questi lavoratori sono stati ripetutamente discriminati nelle assunzioni (come già detto) e citiamo, come ultimo esempio negativo, l'accordo sottoscritto dalla GEPI con la ditta TRAMETRAL di Pieve Vergonte del gruppo Boccione;

l'accordo prevedeva l'assunzione di 51 lavoratori provenienti dal bacino GEPI di Pallanza. Ebbene solo sette di loro sono stati assunti poiché gli altri selezionati dalla lista non sono risultati idonei alla visita medica (violando così l'accordo sottoscritto) —:

quali iniziative intenda assumere il Governo per risolvere i problemi suesposti.
(5-01003)

LUCCHESI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere:

quali interventi intenda prendere ai fini di una verifica accurata sul funziona-

mento delle conservatorie dei registri immobiliari.

Quanto già accaduto a Palermo, dove è in corso una inchiesta giudiziaria, non può essere un caso isolato, ma è emblematico di un certo andazzo.

Nessuno si è accorto — neanche il SECIT — che a Palermo, malgrado il sensibile aumento delle tasse per le visure e le formalità, il rendimento mensile diminuiva costantemente. Tutto ciò era indice che qualcosa non funzionasse;

quali indagini il SECIT abbia svolto su questa incredibile incresciosa ed allarmante situazioni (infatti si tratta di danno erariale di elevata entità visto che delle ditte private svolgono alcuni servizi per conto di privati). Un maggiore controllo appare necessario e doveroso.

Le visure negative — a quanto è dato sapere — venivano fornite per fax, senza il pagamento del relativo diritto (e sono le più numerose), mentre la tassazione veniva effettuata sulle visure positive, che sono solo una piccola parte.

Un fatto incredibile che non può essere isolato e può non riguardare solo una parte del territorio italiano;

se non ritenga quindi necessaria una scrupolosa e attenta ispezione su tutte le Conservatorie dei Registri immobiliari.

(5-01004)

**INTERROGAZIONI
A RISPOSTA SCRITTA**

ALOI. — *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente, dei lavori pubblici, di grazia e giustizia e della sanità.* — Per sapere:

se siano a conoscenza che, da tempo, i cittadini della frazione « Pietrastorta » di Reggio Calabria sono in uno stato di legittima agitazione, a causa del fatto che nella zona si trova una discarica ubicata in un sito dove non sussistono le previste condizioni, tant'è che — anche sulla spinta delle pressioni esercitate dai numerosi cittadini costituitisi in Comitato di protesta — il Consiglio comunale della città ha, anche nella riunione del 7 marzo 1995, dovuto affrontare la questione, malgrado che — sia pure attraverso un voto di maggioranza — non abbia indicato i termini esatti della data di chiusura della discarica, provocando così ulteriori reazioni da parte dei cittadini interessati;

se non ritengano di dovere tempestivamente intervenire per avviare un'opportuna indagine volta ad appurare le responsabilità in ordine ad una situazione che ha determinato uno stato di seria preoccupazione per la salute di migliaia di cittadini, i quali si sono rivolti anche all'autorità giudiziaria, anche in considerazione del fatto che, oltre ai pericoli di ordine igienico-sanitario, la « discarica » registra la presenza di fenomeni di combustione continua con conseguenza di esalazioni nocive;

se non ritengano di intervenire presso il Comune di Reggio e la Regione Calabria al fine di rimuovere gli ostacoli di ordine burocratico, o di altro tipo, senza escludere ovviamente le responsabilità politiche ed amministrative, di modo che finalmente i cittadini della frazione « Pietrastorta » di Reggio possano vedere, in tempi brevi, la chiusura della discarica e il ripristino di

uno stato di tutela del diritto alla salute costituzionalmente garantito. (4-08805)

GAMBALE. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in ordine al problema dell'esclusione dei laureati in sociologia da alcune classi d'insegnamento è pervenuta all'interrogante una risposta insoddisfacente all'atto ispettivo presentato il 3 novembre 1994 al Ministero in indirizzo;

con il decreto ministeriale n. 334 del 24 novembre 1994 sono state definite le nuove classi d'insegnamento;

la nuova normativa penalizza pesantemente, ed ancor più che in passato, i laureati in sociologia;

essi, infatti, non possono più concorrere all'insegnamento delle seguenti classi: Discipline giuridiche ed economiche (XXV) e Psicologia sociale (LXXXII);

quest'ultima classe di concorso è stata anzi soppressa per essere inglobata in una nuova denominata « Filosofia, psicologia e scienze dell'educazione » (036/A);

l'accesso a questa nuova classe, che consentirebbe di insegnare anche sociologia e le materie ad essa affini (come filosofia e psicologia) è consentito ai sociologi solo nel caso che il piano di studi da essi adottato presenti un esame di discipline pedagogiche, uno di discipline psicologiche e uno di discipline filosofiche;

gli esami di discipline pedagogiche non sono mai stati considerati fondamentali o caratterizzanti per i corsi di laurea in sociologia, il risultato della nuova disposizione è che molti sociologi non potranno accedere ad alcuna graduatoria di insegnamento e si vedranno privati di ogni sbocco lavorativo;

l'ordinanza ministeriale del 29 dicembre 1994, d'altro canto, non chiarisce cosa si debba intendere per discipline pedagogiche, psicologiche e filosofiche, dal mo-

mento che anche la psicologia o la filosofia possono essere considerate discipline pedagogiche;

non si comprende inoltre perché, una volta individuata un'area d'insegnamento di tipo socio-psico-pedagogico, rappresentata dalla nuova classe 036/A, ad essa possano far riferimento senza vincoli solo i laureati in Filosofia, Psicologia, Pedagogia, che possono così insegnare anche discipline sociologiche e non anche i laureati in Sociologia, che, con ingiusta discriminazione, si vedono negato l'accesso a materie di loro competenza;

il valore retroattivo della nuova normativa incide così sui diritti acquisiti di tali soggetti, danneggiando soprattutto quelli laureatisi negli ultimi tre anni, che non hanno potuto adeguare il proprio piano di studi al nuovo dispositivo —:

come intenda affrontare il problema sopra descritto, che costituisce una frustrante mortificazione delle legittime aspirazioni di tanti giovani, e se ritenga di adottare misure urgenti atte a modificare nel più breve tempo possibile la discriminatoria normativa in vigore. (4-08806)

SAVARESE. — *Ai Ministri dell'interno e della funzione pubblica e affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

il disposto dell'articolo 95 della legge n. 121 del 1° aprile 1981 sull'Ordinamento dell'Amministrazione della Pubblica Sicurezza disciplina la materia degli accordi sindacali;

la stessa norma nel suo 1° comma, prevede per la regolare costituzione del tavolo dei negoziati presso il Ministero della funzione pubblica, la convocazione di « ...una delegazione composta da rappresentanti dei sindacati di Polizia maggiormente rappresentativi su scala nazionale »;

la rappresentatività a livello nazionale dell'Associazione nazionale funzionari di Polizia è affermata dalla sua partecipazione all'accordo sindacale relativo al contratto per il triennio 1992-1994;

quand'anche fosse messa in dubbio la rappresentatività su scala nazionale dell'ANFP, a tale proposito è intervenuta la pronuncia n. 1028 del 1989 del TAR del Lazio che ha sospeso l'esclusione dell'ANFP dal tavolo delle trattative fino alla definizione del giudizio amministrativo sul riconoscimento della sua maggiore rappresentatività;

tale giudizio amministrativo è tuttora pendente vista l'ordinanza n. 243 del 1991 del Consiglio di Stato che ha confermato la sospensiva del TAR del Lazio —:

se, nelle more della sentenza del giudice amministrativo, non ritenga non solo ingiustificata ma anche illegittima la mancata convocazione da parte del Ministro della funzione pubblica della delegazione della ANFP per il giorno 15 marzo scorso in occasione dell'avvio delle trattative per la definizione dell'accordo sindacale per il triennio 1994-1996;

se e quali misure si intendano assumere in merito;

quali provvedimenti si vogliano adottare al fine di garantire l'applicazione corretta e puntuale di una norma di legge dello Stato e al fine di ristabilire nei funzionari di Polizia quella serenità e quella fiducia seriamente compromesse da tale incomprensibile decisione del Ministro della funzione pubblica. (4-08807)

DEVETAG. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'Amministrazione comunale di Feltre, interpellata dal Provveditore agli Studi di Belluno, in vista dell'adeguamento al rapporto tendenziale ministeriale alunni/classi fissato per l'anno scolastico 1995/1996 per la provincia di Belluno, esprimeva il proprio parere (delibera consiliare n. 158 del 15 dicembre 1994) in merito alla razionalizzazione delle scuole elementari dopo aver analizzato svariati fattori, quali l'andamento demografico del comune, le prospettive di sviluppo urbanistico, la possibilità di trasporti come effi-

cienza e costo, l'ubicazione, la capienza e le condizioni degli edifici scolastici, i bacini di utenza per ogni plesso scolastico e infine la presenza di alunni per l'anno in corso e la tendenza negli anni futuri;

il Provveditore agli studi di Belluno con nota n. 1668/E14/Elem del 23 febbraio 1995 comunicava al Sindaco di Feltre la chiusura del plesso di Vellai, frazione del comune di Feltre e successivamente ribadiva tale intenzione con nota n. 2375/B14/Elem dell'5 marzo 1995;

il Sindaco di Feltre con nota n. 3209 dell'8 marzo 1995 chiedeva chiarimenti al Provveditore di Belluno e al Ministro della pubblica istruzione;

il Provveditore di Belluno con nota n. 2687/B14/Elem del 14 marzo 1995 inviava delucidazioni in merito alla razionalizzazione scolastica, al Sindaco di Feltre; tali giustificazioni venivano contestate con valide argomentazioni direttamente al Ministro della pubblica istruzione e per conoscenza al Provveditore di Belluno con nota n. 3541 del 15 marzo 1995;

l'Amministrazione della provincia di Belluno, visto il grave disagio apportato nei cittadini bellunesi dalla razionalizzazione scolastica, chiedeva al Ministro della pubblica istruzione con nota 17731 del 22 marzo 1995 di sospendere l'applicazione del provvedimento in attesa della legge di riordino dell'Istruzione in fase di approvazione alla Camera dei Deputati (pdl A.C. 1684) —:

se non ritenga di annullare il decreto del Provveditore agli studi di Belluno n. 2375 dell'8 marzo 1995 o in subordine di sospendere tale decreto per verificarne la congruità. (4-08808)

LA GRUA. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali.* — Per sapere — premesso che:

nei giorni 12, 13 e 14 marzo la Sicilia è stata investita da un'ondata di maltempo che ha causato ingenti danni oltre che parecchie vittime;

nella zona della fascia costiera ragusana le eccezionali avversità atmosferiche hanno arrecato ingenti danni alle produzioni orticole sotto serra e agrumicole;

al fine di evitare le lungaggini burocratiche è opportuno un tempestivo intervento di codesto Ministero per sollecitare gli organi ed enti competenti, ivi compresa la regione Sicilia, ad espletare tutti gli atti necessari per consentire la rapida emanazione di un decreto ministeriale con il quale, accertata l'esistenza del carattere eccezionale degli eventi calamitosi ed i danni considerevoli dagli stessi causati alle produzioni ed alle strutture aziendali, sia disposta l'applicazione delle provvidenze previste dalla legge 14 febbraio 1992, n. 185 —:

se non ritenga opportuno intervenire con la massima tempestività e con tutte le necessarie iniziative al fine di dare il necessario sostegno agli imprenditori agricoli delle zone colpite dagli eventi calamitosi verificatisi nella provincia di Ragusa ed in particolare nei comuni di Vittoria ed Acate e nella cosiddetta « zona trasformata » nei giorni 12, 13 e 14 marzo 1995.

(4-08809)

ARATA, DOTTI, FORMIGONI, FORMENTI, LENTI, CAMOIRANO, SCOTTO DI LUZIO, PIZZICARA, CECCONI, BARTOLICH, ZAGATTI, ODORIZZI, BERTUCCI e CALZOLAIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

non è stata ancora data risposta alle precedenti interrogazioni del 23 gennaio 1995 e del 24 febbraio 1995 sulle modalità e circostanze delle nomine dei vertici dell'ANPA;

risulta che fino ad oggi non sia stata intrapresa dal neo presidente, dottor Signorino, alcuna iniziativa volta a risolvere i problemi organizzativi e normativi dell'ANPA con particolare riguardo al rinnovo contestuale all'Enea del Contratto di Lavoro, scaduto da oltre tre anni, azione che si ritiene indispensabile per l'uscita dalla

attuale condizione di precarietà che di fatto blocca il decollo del nuovo Ente e reca danno all'economia e alla tutela ambientale del Paese —:

quali siano:

i titoli accademici e di altro genere, ove esistano, in materia ambientale, e di esperienza gestionale di Enti, del Presidente dell'ANPA;

il relativo curriculum;

le motivazioni di urgenza che hanno impedito la consultazione delle Commissioni Parlamentari;

le cause che hanno indotto la Corte dei Conti a registrare le nomine con estrema rapidità senza tener conto delle norme contenute nella legge istitutiva dell'ANPA. (4-08810)

STORACE. — *Ai Ministri degli affari esteri e delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la Telekom tedesca ha dichiarato la piena disponibilità ad immettere i programmi Rai via cavo in Germania;

il consolato generale d'Italia in Stoccarda ha inoltrato tale richiesta con nota n. 24806 del 29 dicembre 1993, sollecitata con nota n. 3988 del 15 febbraio 1994, risollecitata con nota n. 14948 del 27 giugno 1994, risollecitata ancora con nota n. 2881 del 6 febbraio 1995 e che la Rai sino ad oggi non si è degnata di rispondere;

i programmi italiani Rai sono visibili solo per chi dispone di una costosa antenna parabolica, mentre la stragrande maggioranza degli italiani dispone del cavo, che sta raggiungendo la quasi totalità degli utenti;

altri Paesi d'emigrazione con forte presenza di loro connazionali (vedi Turchia) dispongono ormai da tempo di loro programmi via cavo —:

se non si rileva la necessità urgente che la Rai vagli l'opportunità di accogliere la proposta tedesca, che andrebbe incontro

alle sollecitazioni più volte espresse dalla comunità italiana in Germania e anche nel CGIE, da Bruno Zoratto, che ha rivolto una precisa sollecitazione al presidente del consiglio generale degli italiani all'estero perché intervenga e non faccia perdere all'Italia una così importante occasione;

quali siano i motivi che hanno indotto al ritardo, quali siano le colpe e se non intenda intervenire affinché ci sia una risposta entro il 31 marzo 1995, come richiesto nuovamente dalla Telekom tedesca. (4-08811)

LUCCHESI. — *Ai Ministri per la funzione pubblica e gli affari regionali, del tesoro e del bilancio e programmazione economica.* — Per sapere:

se siano a conoscenza della montagna di denaro che le Amministrazioni regionali riservano per il pagamento dello straordinario al personale dipendente. Addirittura gli addetti agli Uffici di Gabinetto ed alle segreterie particolari degli Assessori riescono a superare le cento ore di straordinario al mese.

In Sicilia, addirittura vi è un forte contrasto tra personale addetto agli uffici di Gabinetto e personale addetto ad altri uffici: addirittura un miliardo 815 milioni servono per corrispondere lo straordinario a qualche decina di unità;

la situazione è ancora più grave in altre Regioni, dove ormai il pubblico denaro si amministra senza regole;

se il Governo, visto l'altissimo tasso di disoccupazione, non voglia decretare la fine del compenso straordinario e contemporaneamente l'utilizzazione del denaro per consentire ai giovani senza lavoro di potere lavorare almeno per alcune ore al giorno, od a giorni alterni. (4-08812)

MASELLI, GIANNOTTI e MORONI. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

in base all'articolo 1 comma 5 della legge n. 39 del 1990, « il Questore territo-

rialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento » dello *status* di rifugiato. In altri termini, si prevede che venga rilasciato permesso di soggiorno nel caso in cui venga presentato ricorso al TAR e, dunque, la decisione sullo *status* di rifugiato non sia definitiva;

la concessione di permessi di soggiorno temporanei per motivi giudiziari è perfettamente legittima, come confermato dall'applicazione della legge finora intervenuta in modo univoco in molte Questure, per centinaia e centinaia di casi;

si è appreso che negli ultimi giorni la Questura di Roma rifiuta la concessione o il rinnovo di permesso di soggiorno per motivi giudiziari nei casi in cui i richiedenti asilo abbiano proposto ricorso al TAR avverso il provvedimento di diniego dello *status* di rifugiato da parte della Commissione Centrale e avverso l'invito a lasciare il territorio nazionale, qualora il TAR abbia deciso di riunire la discussione della sospensiva al merito. Ciò in base a precise direttive del Ministero dell'interno;

il risultato di tali nuove direttive è che i richiedenti asilo sono costretti ad attendere anni una decisione senza poter avere nel lungo periodo di attesa, alcun permesso di soggiorno e, conseguentemente, alcun supporto abitativo o di assistenza. Tra l'altro, come noto, essi non sono autorizzati a svolgere attività lavorativa. Vengono così create sacche di emarginazione;

si ritiene che tale nuovo orientamento, oltre ad essere estremamente nocivo per i richiedenti asilo, non sia conforme a legge;

infatti, secondo la valutazione di molti giuristi e di molteplici TAR, la sospensiva non deve essere richiesta ove essa riguardi il diniego dello *status* di rifugiato accompagnando da invito a lasciare il territorio, in quanto si tratta di provvedimenti negativi e di carattere ordinario per i quali non sussiste un *periculum*

di danno nell'esecuzione. Peraltro molti difensori per scrupolo professionale ritengono opportuno formulare richiesta di sospensiva;

inoltre, nel caso che ci riguarda non può trovare applicazione dall'articolo 5 comma 4 della legge n. 39 del 1990, che limita l'automaticità della sospensione ai ricorsi presentati entro i 15 giorni dalla notifica, in quanto tale disposizione riguarda esclusivamente i provvedimenti di *espulsione*;

d'altro canto, non si può sostenere che contro i due provvedimenti (diniego dello *status* e invito a lasciare il territorio) siano necessari due diversi ricorsi, in quanto ciò non è previsto dalla legge. Tra l'altro, diversi TAR si sono pronunciati molte volte su *entrambi* i provvedimenti. Ciò indica evidentemente, la totale legittimità della proposizione di un unico ricorso;

in conclusione, le nuove direttive sono unicamente ispirate a un principio di *sfavore per i richiedenti asilo e non trovano giustificazione di sorta nella normativa vigente* —:

se il Governo non ritenga che in attesa di una nuova normativa che finalmente conceda ai richiedenti asilo la possibilità di lavorare in pendenza del ricorso giurisdizionale sul loro *status*, cessi tale attività repressiva e palesemente in contrasto con i principi di tutela dei rifugiati.
(4-08813)

JANNONE. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

la legge finanziaria 1995 stabilisce all'articolo 30, comma 7, in tema di società di comodo, che « La prova contraria di effettiva inesistenza del reddito [...] non può consistere nella sola corrispondenza alle scritture contabili o alle risultanze del bilancio del minor reddito asserito, ma deve essere sostenuta da oggettivi riferi-

menti al particolare settore in cui opera la società, ovvero a particolari o temporanee situazioni di mercato anche territoriali, che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi ordinariamente ritraibili dal possesso delle immobilizzazioni di cui all'articolo 2426, numeri da 1 a 4, del codice civile [...] »;

l'articolo 25, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, evidenzia una favorevole considerazione del legislatore nei confronti delle destinazioni di immobili ad attività sportive di circoli aderenti ad organizzazioni nazionali legalmente riconosciute quando dispone che sono esenti da INVIM decennale gli incrementi di valore di detti immobili destinati alle finalità di cui sopra, atteso il verificarsi delle condizioni previste dal successivo terzo comma;

lo stesso comportamento nei confronti delle citate destinazioni è tenuto dal legislatore anche in materia di INVIM straordinaria, disponendo all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 13 settembre 1991, n. 299, convertito con legge 18 novembre 1991, n. 363, che è parimenti esente da tassazione l'incremento di valore degli immobili destinati alle medesime finalità sopra esposte;

la proprietà degli impianti sportivi (fabbricati e campi) destinati alla pratica del golf è riferibile generalmente a società immobiliari allo scopo costituite, la cui unica attività risulta essere l'amministrazione degli stessi impianti solitamente concessi in locazione a circoli sportivi operanti senza fini di lucro;

i soci sottoscrittori del capitale delle citate società immobiliari risultano essere in gran parte identificabili con gli stessi utilizzatori degli impianti destinati alla pratica del golf, nonché aderenti ai riferiti circoli sportivi; in ragione di ciò i proventi derivanti dai contratti di locazione sovente sono definiti al solo fine di coprire i costi amministrativi delle stesse società immobiliari, non già per ritrarre alcun vantaggio economico insito negli obiettivi della gestione d'impresa;

le finalità che sottendono alla costituzione delle società immobiliari in esame, pur identificabili come « società di comodo », non potrebbero in alcun modo conciliarsi con quelle di una comune società immobiliare, in quanto rivolte esclusivamente a garantire la pratica sportiva ai propri soci —;

se le finalità per cui le suddette società immobiliari vengano costituite e la destinazione ad attività sportiva del patrimonio immobiliare ad esse riferentesi possano considerarsi a ragione oggettivi riferimenti per sostenere la prova contraria di effettiva inesistenza di reddito, così come previsto dall'articolo 30, comma 7 della Legge Finanziaria 1995. (4-08814)

BARRA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

la FIPAV, Federazione Italiana Pallavolo, ha recentemente rivisto l'assetto territoriale della regione Basilicata, nella quale stanno per essere effettuati « strani » accorpamenti, che corrispondono a ipotesi effettuate da istituzioni — quale la Fondazione Agnelli — o personaggi leghisti — che poco conoscono il territorio e le caratteristiche socio-economiche, e che quindi poco possono interpretare le reali esigenze economiche, culturali ed anche sportive;

la realizzazione di tale riforma, ipotizzata dai predetti soggetti, ha già avuto un primo passo concreto, poiché la FIPAV ha preparato uno studio di riforma dei campionati che non prevede il passaggio diretto delle società vincitrici dei massimi campionati regionali a quelli nazionali, costringendo così i club della Basilicata ad attendere, dopo aver disputato il campionato regionale, le defezioni di altre società appartenenti ad altre regioni;

tale formula è stata giustificata dalla FIPAV dal basso numero di club sul territorio e la scarsa attività della Basilicata rispetto ad altre regioni;

tale motivazione addotta è certamente vera in senso assoluto, poiché è innegabile che una popolazione di 700.000 abitanti — quanti sono quelli della regione Basilicata — possono dare vita, o sono interessati, ad un numero minore di iniziative rispetto (ad esempio) alla regione Lombardia, ma tale stima darebbe risultati opposti qualora si provvedesse ad una perequazione delle cifre adottate quali strumenti per le scelte strategiche della Federazione;

tale discriminazione tra Società appartenenti a regioni grandi, popolose, ricche ed influenti, ovviamente (!) si ripercuote anche a livello economico, poiché l'assegnazione dei fondi per l'attività sul territorio è legata alla consistenza numerica in cui si concretizza l'attività, che per una regione del Sud, con un altissimo tasso di disoccupazione, risulta, a modesto parere dell'interrogante, molto ampia e quindi degna di grande considerazione, essendo circa ottanta le Società affiliate alla FIPAV e con quasi quindicimila tesserati, ma evidentemente insignificante per la Federazione che dimentica che certi costi sono fissi e uguali per tutti —

quali siano i criteri di verifica adottati dalla FIPAV, per l'organizzazione dell'attività sportiva e dell'erogazione dei fondi;

quali siano le iniziative che la Federazione intende effettivamente intraprendere per l'organizzazione dei campionati e l'assistenza ai Comitati regionali e provinciali;

se quanto sopra esposto corrisponda esattamente al vero, poiché ciò determinerebbe una gravissima discriminazione della Basilicata nei confronti delle altre regioni — prevalentemente del nord, più ricche e con un peso politicamente più forte — quali sono le iniziative che il Governo intende intraprendere al più presto, affinché questo disegno strategico, elaborato dalla Federazione, sia riconsiderato e modificato, non per avvantaggiare — come una polemica qualunquistica potrebbe indurre ad obiettare — una regione, bensì per attuare, anche in questo campo,

quella tanto paventata, e tanto di moda di questi tempi, *par condicio*, di cui molti parlano, ma di cui, forse pochi, di fatto, conoscono il vero significato. (4-08815)

MARTINAT, VALENSISE, DOMENICO BASILE, URSO e MARENCO.— *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle poste e telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

la Telecom Italia ha annunciato l'intenzione di avviare la commercializzazione del servizio Gsm (telefono cellulare in grado di coprire l'intero territorio europeo) dal 1° aprile 1995, avendo già predisposto tutte le condizioni richieste a tal fine dalla convenzione firmata nel novembre 1994 (copertura del territorio ed assistenza), mentre la Omnitel Pronto Italia ha comunicato di non essere in grado di avviare il proprio servizio Gsm prima della fine dell'anno in corso;

in data 17 marzo u.s. il dottor Giuliano Amato, presidente Antitrust, ha inviato al Presidente del Consiglio ed al Ministro delle Poste e delle Telecomunicazioni una lettera nella quale in sostanza chiede al Governo di rinviare l'avvio del servizio Gsm segnalando che l'avvio da parte del gestore pubblico del servizio Gsm dal 1° aprile 1995 rischia di compromettere il regolare sviluppo del processo di liberalizzazione del mercato;

la segnalazione dell'Antitrust rischia di influenzare negativamente sia le quotazioni in Borsa del titolo Telecom, sia il mercato;

la diffusione della lettera è avvenuta nello stesso giorno in cui l'amministratore delegato della Stet e l'amministratore delegato di Telecom dovevano essere ascoltati presso la competente Commissione della Camera;

la convenzione del novembre 1994 prevedeva che l'apertura del servizio dovesse avvenire entro 18 mesi dalla sottoscrizione —

se non condivide l'opinione che l'Antitrust ha il compito di reprimere gli abusi

di posizioni dominanti, ma non l'uso della capacità competitiva;

se non si individui in tale comportamento addirittura l'ipotesi di reato di aggrottaggio e di turbativa del mercato borsistico. (4-08816)

GARRA. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il territorio del comune di Grammichele è di modeste dimensioni con confini amministrativi che fanno ricadere insediamenti rurali di famiglie grammichelesi in territorio di comuni vicini quali Licodia Eubea e Mineo;

altra gravissima anomalia è quella che vede persino propaggini del centro abitato di Grammichele ricadere in territorio del comune di Caltagirone, tant'è che nel passato furono intraprese iniziative volte a fare rettificare dall'Autorità governativa competente le attuali, anacronistiche confinazioni che fanno ricadere fuori comune fabbricati urbani e contrade contigue all'abitato grammichelese;

in particolare viene lamentato dagli agricoltori grammichelesi che i loro fondi coltivati a cereali o a leguminose, anche a causa di servizio di vigilanza non curato dal comune di Grammichele che non può esercitare funzioni comunali fuori dal proprio territorio, sono frequentemente invasi (e le relative coltivazioni danneggiate in maniera grave e ripetuta) da greggi di ovini di pastori aventi le loro mandrie in territori dei comuni vicini quali Caltagirone, Licodia Eubea e Mineo, dalle cui municipalità viene ignorata ogni attività di vigilanza peraltro resa obbligatoria dai locali regolamenti di polizia rurale;

è carente ogni forma di vigilanza delle forze di polizia, tant'è che non è infrequente il caso che titolari di grandi greggi di ovini siano persone che dispongono di appena uno o due ettari, che non potrebbero comunque assicurare l'alimentazione di greggi anche di 300 capi di ovini ed oltre —:

se le insostenibili situazioni degli agricoltori di Grammichele siano a conoscenza del Ministro;

se non sia il caso di interessare gli organi periferici del Ministero dell'interno affinché esercitino — tramite i Sindaci e le forze dell'ordine — ogni necessaria attività di prevenzione e repressione. (4-08817)

ZENONI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri della difesa e degli affari esteri.* — Per sapere — premesso che:

in data 19 luglio 1994 è stata presentata l'interrogazione n. 4-02324 e, ad oggi, non è pervenuta risposta da parte degli onorevoli ministri in indirizzo;

nel mese di aprile del corrente anno si apriranno a New York, presso le Nazioni Unite, i lavori per il rinnovo e l'estensione del Trattato di Non Proliferazione nucleare (TNP);

gran parte dei Paesi che non posseggono armi atomiche sono disposti a sottoscrivere il trattato sopra citato solo se le « potenze nucleari » firmeranno entro l'anno il Trattato per il Bando Totale degli Esperimenti Nucleari (CTBT) in discussione presso la Conferenza sul Disarmo (CD) di Ginevra;

il Segretario Generale dell'ONU, Boutros Ghali, ha affermato più volte la necessità di rendere permanente e universale il TNP e di sottoscrivere un CTBT che impegnerebbe le potenze nucleari in una politica di effettivo disarmo nucleare;

l'Italia, in qualità di membro della CD, è in grado di agire proficuamente a favore di una rapida soluzione dei problemi riguardanti il CTBT ancora non risolti —:

se il Governo e i Ministri in indirizzo non ritengano opportuno adottare tutte le misure di loro competenza per realizzare in tempi brevi il CTBT;

se non sia il caso di informare con regolarità il Parlamento ed il Paese sull'andamento dei lavori riguardanti il CTBT e il TNP, considerata l'importanza dei temi per il futuro dell'intera umanità e tenuto conto delle scarse informazioni sull'argomento circolanti nel nostro Paese.

(4-08818)

CAPITANEO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere — premesso:

che la legge di incentivazione per il Mezzogiorno n. 64/86, la legge 488/92 e successive, disciplinano il progresso delle istanze in fase sotto il profilo economico-finanziario per le iniziative industriali ed artigianali manifatturiere;

che per la definizione delle domande prodotte dalle imprese industriali sono state attivate le procedure di concessione e liquidazione nei termini previsti dagli accordi definiti in sede comunitaria in data 1° marzo 1995;

che, in argomento, per le iniziative realizzate dalle imprese artigiane manifatturiere, la cui materia è delegata alle regioni rientranti nell'ambito del Mezzogiorno, non risultano, a tutt'oggi, emanate direttive operative afferenti i succitati accordi con la U.E., né assegnate risorse;

che, l'attivazione delle intese e degli accordi comunitari a favore dell'apparato produttivo industriale in senso univoco penalizza ulteriormente le imprese artigianali rappresentanti il tessuto economico e produttivo del Mezzogiorno ed amplifica in senso negativo gli indici occupazionali, già allarmanti —;

come e quando il Governo intenda provvedere alla distribuzione delle risorse a favore delle regioni meridionali in attuazione degli impegni assunti dallo Stato con la Comunità Europea circa la definizione delle numerose istanze di cui alla legge 64/86, costituenti il progresso giacente presso le stesse.

(4-08819)

MORSELLI. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per sapere — premesso che:

il Consiglio di Amministrazione dell'E.P.I. ha previsto la riorganizzazione degli uffici doganali-postali prevedendo la soppressione della sezione doganale di Bologna;

sarebbero invece mantenute le dogane di Udine e Trieste nonostante distino poco più di cento chilometri;

la soppressione di questo servizio già operativa dal 16 marzo u.s. ha già causato la vibrata protesta di tutte le associazioni di categoria: API, Associazioni Industriali, Confindustria, Confesercenti, ASCOM, CNA, Ente Fiera ed altre, che ritengono che la collocazione logistica di Bologna offra una risposta più puntuale e razionale all'utenza che va dalle piccole imprese all'industria al settore del commercio al cittadino comune che utilizza in modo continuativo questo servizio pubblico;

è previsto dal Ministero delle finanze il mantenimento di tale ufficio con legge pubblicata sul supplemento della *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 1994, serie grande decreto ministeriale n. 176 del 13 novembre 1994 —;

se non ritenga di intervenire urgentemente per il mantenimento dell'ufficio dogana di Bologna onde evitare un grave disservizio che si estenderebbe oltre che naturalmente a Bologna in Emilia-Romagna, nelle Marche fino ad una parte del basso Veneto.

(4-08820)

POLI BORTONE. — *Al Ministro dei trasporti e della navigazione.* — Per sapere se non ritenga di dover ripristinare l'autorizzazione per il secondo autista su autotreni con trasporto superiore ai 150 quintali, esaminando la possibilità di procedere attraverso agevolazioni fiscali e contributive per i titolari dei suddetti autotrasportatori. Tanto in considerazione del fatto che si creerebbero migliaia di posti di

lavoro e, oltretutto, sarebbero poste in essere misure atte a creare maggiore sicurezza nell'autotrasporto. (4-08821)

POLI BORTONE. — *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere — premesso che:

nella sala consiliare del comune di Trepuzzi (Lecce) è stata tenuta l'assemblea dei Cristiano Sociali in data 23 gennaio 1995 alle ore 18;

presso l'Amministrazione comunale si sono raccolte le firme per l'abrogazione della legge Mammi;

sempre presso l'Amministrazione comunale è stato prefissato un incontro per il professor Romano Prodi;

tutto ciò rientra in un corretto comportamento democratico in virtù del quale è giusto mettere a disposizione dei cittadini, delle associazioni, dei partiti e dei movimenti i luoghi istituzionali;

invece, la sala consiliare è stata negata all'unione agricoltori di Lecce che l'aveva richiesta per discutere del decreto-legge 375, con la motivazione che si trattava di una manifestazione politica —:

se non intendano intervenire per ristabilire le garanzie democratiche presso l'amministrazione comunale Trepuzzi, a guida progressista, specialmente nel momento in cui vivo è il dibattito in tutto il Paese sulla *par condicio*, un dibattito di fatto vanificato da comportamenti e provvedimenti di stampo autoritario e dunque antidemocratico. (4-08822)

GIOVANNI PACE. — *Al Ministro dei beni culturali e ambientali.* — Per sapere — premesso che:

l'ANAS ha provveduto ad approntare il progetto di completamento della strada statale 652, denominata « Fondo Valle Sangro », relativamente al tratto tra le stazioni di Civitaluparella e Gamberale;

detta arteria è chiamata ad assolvere ad una importante funzione — come già avviene per il tratto realizzato nella provincia di Chieti (zona Frentana) — sia di supporto allo sviluppo economico delle località interessate, ricomprese in due Regioni, sia di collegamento dei comuni di Fondo Valle con le arterie di grande traffico che è prodromico allo sviluppo di sano turismo cui quei comuni sono evidentemente vocati —:

se risponda al vero la notizia, informalmente pervenuta all'interrogante, secondo la quale il Ministero dei beni culturali e ambientali ha negato l'autorizzazione ad eseguire i lavori di completamento della strada statale 652 « Fondo Valle Sangro » tra le stazioni di Civitaluparella e Gamberale;

nel caso positivo, quali siano i motivi del diniego, tenuto conto che ogni ritardo dell'opera è ritenuto lesivo degli interessi delle relative zone interne notoriamente già disagiate e depresse;

come valuti la delibera 3 marzo 1995 del Consiglio provinciale di Isernia adottata all'unanimità con la quale quel consesso: ha fatto voti al Ministero dei beni culturali e ambientali perché rimuova gli ostacoli che ancora non consentono di approvare i progetti, esaminati favorevolmente dall'ANAS, di completamento della strada statale sopra specificata. (4-08823)

BONO. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per sapere:

quali siano i motivi della mancata liquidazione alla Ditta Rag. Oddo Concetta con sede in Noto, Via Vespucci, 30, della somma di lire 45.038.684, quale corrispettivo residuo per l'appalto del servizio dei trasporti carcerari della provincia di Siracusa, giusto contratto Rep. N.3/80, stipulato in forma pubblica il 29 febbraio 1980;

se sia a conoscenza che la Direzione della Casa di Reclusione di Augusta con nota n. 5495 del 10 giugno 1994 confermeva il credito vantato dalla Ditta Rag. Oddo Concetta per i trasporti carcerari della provincia di Siracusa per gli anni

1983/84, invitando la predetta Ditta ad emettere regolare fattura per l'importo di lire 45.038.684;

se sia a conoscenza che le fatture chieste erano state già da tempo emesse dalla Ditta Oddo Concetta, e precisamente in data 28 ottobre 1992 e regolarmente inoltrate per i provvedimenti conseguenti;

se sia a conoscenza che, in palese contrasto con quanto più volte ufficialmente affermato, i competenti uffici del Ministero, in pendenza di contenzioso per altri e distinti crediti vantati dalla citata Ditta, hanno inserito anche le somme di che trattasi nel giudizio in corso;

se non ritenga che ciò comporti un evidente danno all'Erario, connesso alla liquidazione di ulteriori e ingiustificabili interessi maturandi su crediti già esplicitamente e formalmente riconosciuti alla citata Ditta;

quali iniziative intenda adottare con la necessaria sollecitudine affinché non si ritardi ulteriormente, in maniera iniqua e ingiustificabile, la liquidazione delle somme dovute alla Ditta interessata, atteso la riconosciuta esigibilità del credito e l'avvenuta emissione delle relative fatture.
(4-08824)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno, dell'industria, commercio e artigianato e di grazia e giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

il 2 gennaio 1992 l'interrogante dirigeva al sindaco ed al Prefetto di Napoli, e per conoscenza alla Procura della Repubblica di Napoli, la lettera del seguente preciso tenore:

« Desidero far presente e denunciare l'assurda, quanto illegittima persecuzione in atto a Napoli da parte del Comune nei confronti dei commercianti sulle aree pubbliche di Piazza Garibaldi.

Da anni ed anni essi sono oggetto delle più incredibili vessazioni, di minacce e di promesse, in un'inaccettabile condizione di precarietà e permanente incertezza del loro

diritto, reso subalterno ad interessi di marca squallidamente clientelare, funzionale — nel tempo — solo ai vari detentori degli Assessorati comunali competenti.

Da ultimo gli esercenti il commercio nelle aree pubbliche di Piazza Garibaldi, pur avendo finalmente acquisito con la Legge 28 marzo 1991, n. 112 il diritto alla continuità dell'attività commerciale in determinati posteggi, derivante dal riconoscimento della storicità della loro presenza negli stessi, purché in possesso — come essi sono — dell'autorizzazione per tale area prevista dalla legge 19 maggio 1976, n. 398, sono stati minacciati temerariamente di sgombero, subito dopo la fine delle festività di Natale e del Nuovo Anno, con conseguenze legali, sociali e di ordine pubblico di inaudita gravità.

In relazione all'ufficio ed al mandato parlamentare che esercito, dal CPSI (Coordinamento Panchetti Storici Italiani) mi è stato richiesto di assumere, come ha assunto, la loro difesa in sede politica e parlamentare ed intendo qui significarlo, ad ogni effetto, ad evitare abusi di potere e qualsivoglia altro reato possa configurare l'eventuale reiterazione del tentativo illegittimo di rimuoverli dal loro luogo di lavoro, in mancanza delle condizioni previste dalla legge 112/90.

E ciò a partire dall'entrata in vigore della medesima e per quanto altro eventualmente emergente, in relazione ad ogni e qualsiasi pregresso o futuro comportamento di Assessori comunali, pur dando atto al Sindaco di Napoli di aver dichiarato ai rappresentanti del CPSI che nessun esercente legittimamente, sulle aree pubbliche di Piazza Garibaldi, verrà sgomberato.

Copia della presente, per mero tuziorismo, invio anche alla Procura della Repubblica di Napoli mentre mi riservo la produzione di atti ispettivi parlamentari e di eventuali denunce all'Autorità giudiziaria, in ipotesi ne ricorressero le condizioni.

Con i migliori saluti »;

la lettera non aveva il benché minimo riscontro formale;

il 7 gennaio 1992 l'interrogante presentava l'atto ispettivo n. 4-30350 che, non ricevendo risposta nella X Legislatura veniva riprodotto tal quale il 25 maggio 1992, nella XI Legislatura, al n. 4-01300;

oltre che la lettera anche l'interrogazione non riceveva risposta formale ma nei fatti, sino al 21 gennaio 1993, gli operatori su aree pubbliche sopra menzionati venivano lasciati tranquilli al loro posto di lavoro, mentre — giova notarlo — non avendo emanato il Ministro dell'industria il regolamento di cui alla citata legge 25 marzo 1991, n. 112, la legittimità della loro titolarità all'esercizio commerciale ambulante a posto fisso non era — né è a tutt'oggi! — messa minimamente in discussione;

alle 6,30 circa del mattino del 22 gennaio 1993, su Piazza Garibaldi venne, senza che i commercianti in parola fossero stati diffidati o almeno informati, « paracadutato » un « reggimento » di agenti di PS, di Carabinieri, Guardie di Finanza, VVUU, VVFF, attrezzati con due motoseghe, assistiti da autoambulanze della CRI e da un elicottero, mentre assisteva compiaciuto sullo scenario di guerra il consigliere comunale e capogruppo del PSI Antonio Borriello, braccio destro del sindaco (lo stesso sindaco che aveva ricevuto la lettera 2 febbraio 1992 dell'interrogante, senza replicare — nel corso di un anno — alcunché alle osservazioni formulategli);

non si trattava di una battaglia da fare ma semplicemente della impensabile, quanto illegittima, decisione di radere al suolo i banchetti dove da lì a poco avrebbero iniziato la loro dura giornata di lavoro i commercianti regolarmente autorizzati, perché in possesso di autorizzazione al commercio ambulante e per non pochi di essi anche della concessione ed occupazione del suolo pubblico e negli altri casi di copia della domanda prodotta da anni ed anche con allegata ricevuta di versamento del relativo canone anticipato per detta concessione;

inoltre non pochi di essi commercianti alla data del 22 gennaio 1993 erano

anche forniti di partita IVA, di registratori di cassa, del titolo di contribuenti INPS ed in regola con la contabilità fiscale;

pretesto dell'operazione di polizia, che alcuni degli agenti qualificarono come relativa alla « sicurezza nazionale » è stato presumibilmente quello di una « bonifica » della zona risoltasi peraltro nel colpire solo ed esclusivamente i legittimi operatori giacché sono restati indenni dal 22 gennaio 1993 alla data odierna, la dilagante prostituzione, anche di colore, lo spaccio della droga, lo strozzinaggio, il gioco delle « tre tavolette » ed il commercio, questo sì abusivo, da parte di vari personaggi, compresi gli extracomunitari irregolari;

la « bonifica » si sostanziò nel distruggere « con il ferro e con il fuoco » i banchetti, tutti solo poggiati sul suolo (come, del resto, da autorizzazioni specifiche al riguardo, in possesso di moltissimi commercianti);

si tratta dunque, in tutta evidenza, di un gravissimo abuso compiuto in danno esclusivo dei commercianti operatori in aree pubbliche, senza che gli agenti fossero in possesso del benché minimo diritto alla distruzione delle strutture, delle merci e dei documenti appartenenti ai commercianti, e — cosa ancora più grave — senza che ai medesimi fosse stato mai notificato né il rifiuto a concedere la occupazione di suolo pubblico (benché ne fosse stato incassato e mai restituito dal comune di Napoli l'importo) né la revoca delle concessioni già rilasciate né delle autorizzazioni all'esercizio del commercio.

ne è derivato un enorme danno a circa 100 famiglie che dal 22 gennaio 1993 dalla vita già grama che conducevano sono state precipitate sul lastrico e questo è stato irresponsabilmente aggiunto alla già gravissima crisi occupazionale e sociale di ordine pubblico;

del gravissimo episodio sopra descritto appaiono evidentissime le responsabilità pubbliche, penali, civili ed amministrative e di esse appare urgente che siano chiamati a rispondere, a chiunque

esse facciano capo: Ministero degli Interni, Prefettura, Questura, amministrazione comunale di Napoli » —:

se vogliono avviare immediate indagini sulla dinamica dei fatti, sulle reali motivazioni come sull'efficacia della presunta « bonifica », sul danno arrecato ai legittimi operatori, sulla inutilità assoluta dell'operazione visto che il malaffare autentico, quello cioè riguardante tutte le attività illecite, facenti capo a terzi, è restato inalterato;

se consti che la Procura della Repubblica abbia avviato da parte sua o intenda avviare indagini giudiziarie per colpire le emergenti responsabilità nella vicenda;

se vogliono intervenire per restituire ai legittimi commercianti operatori nelle aree pubbliche di Piazza Garibaldi, in Napoli, l'esercizio del diritto al commercio, come da licenze, autorizzazioni, concessioni ecc. tuttora in loro possesso, quando non distrutte nel corso della incursione militare suddetta.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-10807 del 16 febbraio 1993.

(4-08825)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno, dell'ambiente e di grazia giustizia.* — Per conoscere — premesso che:

sei mesi fa i carabinieri del nucleo operativo ecologico di Napoli operarono un *blitz* all'interno della grande raffineria « Q8 » di Poggioreale di Napoli dove rinvennero circa 200 sacchi contenenti il famigerato asbesto stipato in un capannone e pronto per essere trasportato in una discarica del Piemonte;

informative di reato furono consegnate all'ingegner Francesco Di Martino vice presidente della « Kuwait » ed a tale Vincenzo Di Domenico titolare della ditta « Rendelin » appaltatrice per lo smaltimento del pericoloso materiale tossico;

naturalmente, furono sigillati i capannoni contenenti le scorie cancerogene;

lo scoppio nel '92 e nel '93 di due depositi di olii raffinati nelle immediate vicinanze dei capannoni sequestrati ravvivano drammaticamente il ricordo del sequestro delle scorie tossiche e della interminabile serie di disastri provocati dalla permanenza degli impianti di raffineria nel degradato quartiere di Napoli con l'indignazione e le proteste di rito che durano — naturalmente — lo spazio di una settimana —:

quale, secondo la conoscenza di ognuno dei Ministri interrogati, fu il destino del materiale tossico trattenuto alla raffineria;

quale risulti sia lo stato delle indagini della magistratura per le responsabilità dell'accumulo, del progettato trasporto e le probabili conseguenze sugli operatori della raffineria;

quale, infine, lo stato reale ed i tempi concreti dell'annoso progetto di delocalizzazione — e dove? — di tutti (non solo di quello della Q8) gli impianti di raffineria dell'area orientale di Napoli (senza che ciò apra la porta a già denunciati e colossali tentativi speculativi ma con un progetto contestuale di riuso pubblico delle relative aree che salvaguardi l'attuale occupazione)

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-10103 del 27 gennaio 1993.

(4-08826)

PARLATO. — *Ai Ministri dell'interno, della sanità, del lavoro e previdenza sociale.* — Per conoscere — premesso che:

la CISNAL VV.FF. di Napoli ha sollevato rilevanti perplessità in un documento che ha diretto il 19 corrente al Comandante provinciale dei Vigili del fuoco di Napoli ed all'Ispettorato regionale campano degli stessi Vigili del fuoco in ordine ai locali officina automezzi del

comando e relativi uffici della nuova sede centrale provinciale, ubicata nel Centro direzionale di Napoli;

hanno scritto il Segretario provinciale CISNAL dei Vigili del fuoco di Napoli, Francesco Ciampa ed il responsabile Angelo Loreto, quanto segue:

« In data 23 luglio 1992, nel corso della riunione, la scrivente organizzazione sindacale non condivise l'ipotesi di accordo per il trasferimento dell'officina e relativi uffici dal Distaccamento orientale alla nuova sede centrale.

La scrivente organizzazione sindacale nel prendere atto delle recenti disposizioni di servizio inerenti l'officina Comando di cui all'oggetto, pone relativo quesito all'uso dell'immobile in oggetto:

1) se si è ottemperato a tutti gli adempimenti previsti dalla legge in materia di norme sismiche per le costruzioni in generale per le tappe amministrative ed in particolare per:

a) relazione a strutture ultimate;

b) collaudo strutturale;

c) conformità del progetto a firma del/dei direttore dei lavori;

d) certificato di abitabilità;

e) certificato di conformità e relative denunce alla USL, Servizio Prevenzione Infortuni, per quanto concerne l'impiantistica in generale (decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 — legge n. 186 del 1968 — ovvero denuncia dell'impianto elettrico, della messa a terra, delle scariche atmosferiche, ponte sollevamento, eccetera).

Inoltre si chiede di applicare le norme antinfortunistiche sancite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 547 del 1955 e successive modificazioni (protezione buca per eseguire i lavori, cartellonistica di sicurezza, eccetera).

Nonché di rispettare le norme igieniche-assistenziali sancite dal decreto del Presidente della Repubblica n. 306 del 1956 e successive modificazioni (lavabi e

servizi igienici mancanti nel reparto officina, locale mensa e cucina inadeguati, eccetera).

Infine si chiede di installare nel reparto officina un impianto di espulsione gas di scarico degli autoveicoli, sia del tipo da collegare direttamente al tubo di scarico, sia estrattori per il ricambio d'aria ambiente.

La scrivente organizzazione sindacale, entro 30 giorni, chiede che gli venga data una risposta chiara ed esauriente alla richiesta della presente missiva.

Inoltre chiede che gli vengano forniti tutti i dati relativi alla documentazione succitata, sia presso codesto comando e sia presso gli enti pubblici interessati, per poterne prendere visione —:

quali elementi siano in possesso e da parte dei ministri di cui al presente atto e dei loro uffici periferici atti a rimuovere le perplessità manifestate dalla CISNAL:

chi abbia avuto in appalto la costruzione e l'arredamento tecnico-funzionale della nuova sede dei Vigili del fuoco di Napoli e perché, se le perplessità siano fondate, non abbia provveduto a colmare le evidenti lacune strutturali e di impianto e comunque se le stesse opere ed attrezzature risultino nel capitolato o no, e se il collaudo — e da parte di chi — abbia avuto luogo e con quale esito.

Quanto precede anche in relazione all'atto ispettivo di uguale contenuto, restato privo di riscontro nella undicesima legislatura, n. 4-06948 del 29 ottobre 1992.

(4-08827)

ALOISIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

l'articolo 17, comma 17 della legge n. 64 del 1986 prevede l'obbligo per le imprese e gli enti che usufruiscano di finanziamento straordinario di rifornirsi almeno per il 30 per cento, anche di prodotti semilavorati, del loro fabbisogno

di prodotti da quegli stabilimenti industriali costruiti nei territori di cui all'articolo 1 della legge n. 64 del 1986;

lo stabilimento di Italtel Tecnoelettronica è stato finanziato con l'intento di costituire una capacità produttiva nazionale di piastre per circuito stampato per telecomunicazioni, informatica, telematica, automazione industriale, medicale, militare, avionica e sistemi aerospaziali, come risulta dai documenti prodotti da Italtel nella richiesta di finanziamento, e sulla base dei quali tale finanziamento è stato accordato;

oggi lo stabilimento di Italtel Tecnoelettronica de L'Aquila realizza il suo fatturato quasi esclusivamente attraverso la vendita del prodotto ad Italtel-SIT;

oggi lo stabilimento di Italtel Tecnoelettronica de L'Aquila non sfrutta a pieno le capacità produttive dei propri impianti che potrebbero sostenere il ciclo continuo (oggi si producono circa 50.000 mq/anno contro gli 80.000 potenziali) e che i lavoratori sono coinvolti nei contratti di solidarietà per far fronte all'elevato esubero di personale presente in tutto il Gruppo Italtel —:

quali siano le ragioni per le quali il Governo non obbliga le Aziende del Gruppo IRI ad adempiere al dettato della legge n. 64 del 1986, articolo 17, comma 17, consentendo il sottoutilizzo e la messa in discussione di un impianto come quello di Italtel Tecnoelettronica de L'Aquila, con pesanti riflessi sulla situazione occupazionale del territorio, già ampiamente colpito da ristrutturazioni industriali e da una percentuale di disoccupazione largamente superiore alla media nazionale;

come sia stato impostato il Contratto di programma tra IRI e Ministeri competenti per l'erogazione dei Fondi ex legge n. 64 del 1986 e se esso sia stato in pieno realizzato su questo specifico problema;

quali siano le ragioni per le quali il Governo ha consentito e consente la duplicazione di un investimento come quello di Italtel Tecnoelettronica de L'Aquila da

parte di altre Aziende del Gruppo IRI, in particolare da parte del Gruppo Finmeccanica-Alenia nell'area napoletana, mentre invece, secondo la legge e per le caratteristiche tecnologiche dello stabilimento aquilano e per un evidente problema di costi complessivi per il sistema Paese e per il sistema delle aziende ex-PPSS, sarebbe possibile e auspicabile il pieno utilizzo delle capacità produttive presenti a L'Aquila;

se il Governo non intenda provvedere affinché la legge sia rispettata, affinché si realizzino le dovute sinergie tra Italtel Tecnoelettronica e le altre aziende del Gruppo IRI (di cui alcune presenti sullo stesso territorio aquilano), se il Governo non intenda operare anche su Italtel affinché rispetti tutte le previsioni occupazionali, tecnologiche, di diversificazione produttiva e di verticalizzazione previste al momento dell'investimento realizzato a L'Aquila. (4-08828)

STICOTTI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per sapere — premesso che:

il giorno 12 ottobre 1979, nello stabilimento della ditta di caricamento e scaricamento di ordigni esplosivi « Società Cantieri Rovini » con sede a Spilimbergo, si verificò una disastrosa esplosione che provocò vittime ed ingentissimi danni materiali;

il verbale di sopralluogo — disposto dalla Procura della Repubblica di Pordenone — della 5ª Direzione Genio Militare di Padova, effettuato in data 5 luglio 1988 nell'arca dei Cantieri Rovina s.r.l. di Spilimbergo accertava la presenza ivi di:

1) circa 1.000 granate d'artiglieria calibro 149 prolungato e proiettili d'artiglieria calibro 105 millimetri ritenuti, presumibilmente, a caricamento speciale (gas tossici), interrati;

2) numerosi ordigni esplosivi di vario genere (testa di razzo di bazooka, bombe a mano offensive e difensive, numero 45 razzi, numerose spolette, diversi

proiettili da 20 millimetri) sparsi nei cantieri oltre ad altro materiale sottoposto a sequestro giudiziario (circa 800.000 proiettili da 20 millimetri e circa 80.000 proiettili *heat*);

con nota del 22 novembre 1991, n. 10906/1318/Dir. Gab. di prot. la Prefettura di Pordenone comunicava al comune di Spilimbergo che il Ministero dell'interno - Divisione Generale dell'Amministrazione Civile faceva presente che era stato concesso al Comune un contributo di lire 1.800.000.000 per il finanziamento della spesa relativa alla bonifica dell'area di che trattasi, importo regolarmente introitato nel corso dell'esercizio finanziario 1992;

il Ministero dell'interno, in relazione a quanto disposto dall'articolo 25 comma 17 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66 e della legge di conversione n. 144 del 1989 nonché dell'articolo 1 del decreto-legge n. 8 del 1993 convertito in legge n. 68 del 1993, a disposto la restituzione del contributo già assegnato;

con mandato n. 1705 del 2 agosto 1994 il comune di Spilimbergo ha ottemperato a quanto sopra;

il Capitolato d'Appalto inerente la bonifica predisposto dal Genio Militare di Padova, prevederà per il risanamento completo dell'area l'onere di circa 3 miliardi;

a seguito del grave attentato avvenuto nella metropolitana della Città di Tokio in cui è stato utilizzato gas micidiale appartenente alla famiglia dei nervini, da più parti è stata ventilata l'ipotesi che pure nell'area ex Cantieri Rovina siano interrati ordigni caricati a gas;

le voci di cui sopra hanno avuto ampia risonanza nei mezzi di informazione locali e nazionali creando apprensione ed allarmismo fra la popolazione -;

vi è la perdurante necessità di rimuovere dall'area in questione l'accertato periodo per l'incolumità pubblica -;

quali siano i termini per procedere a rifinanziare la spesa di lire 1.800.000.000 onde consentire con solerzia l'appalto delle prime opere di bonifica dell'area ex Cantieri Rovina in Tauriano di Spilimbergo;

quali siano i termini e modalità per finanziare la bonifica definitiva dell'area di che trattasi così come sarà previsto nel Capitolato predisposto dal Genio Militare di Padova. (4-08829)

ALEMANNI. — *Al Ministro per il commercio con l'estero.* — Per sapere — premezzo che:

nel gennaio scorso l'ICE (Istituto nazionale per il commercio estero) ha curato la partecipazione di aziende italiane al Salone internazionale BOAT di Dusseldorf, dedicato alla cantieristica navale;

pur se con cofinanziamento della CEE, l'iniziativa ha comportato una forte spesa per l'erario, spesa che non appare giustificata dalla partecipazione di pochissime aziende a fronte di costi generali molto alti;

la cattiva gestione dell'iniziativa è dimostrata dalla sproporzione dei costi rispetto agli operatori presenti; dall'area espositiva presa in affitto del tutto eccessiva e non giustificata; dall'incapacità — nella fase preparatoria dell'esposizione — a rivedere l'impegno di spesa fissato in preventivo;

ciò ripropone il problema della reale efficacia dell'ente promozionale pubblico e della sua capacità a portare avanti ed a concludere i compiti ad esso assegnati ed ampiamente finanziati con fondi pubblici -;

quale sia la propria valutazione sulla iniziativa di Dusseldorf nonché se non ritenga di fornire tutti i dati sulla spesa sostenuta, distinguendo quanta parte di essa è stata di derivazione pubblica e quanta a carico delle aziende partecipanti;

un giudizio più complessivo si richiede circa i risultati delle iniziative con-

tenute nel programma ufficiale di attività promozionale per il 1994, realizzato dall'ICE con finanziamenti pubblici, indicando quante di tali iniziative sono state portate a conclusione rispetto a quelle originariamente previste nel programma;

se non ritenga patologico tale scarto, che appare come una preoccupante presa di distanza dell'imprenditoria nazionale e di una valutazione negativa su come sta realizzandosi l'opera di rinnovamento delle strutture dell'ICE. (4-08830)

ALEMANNI. — *Ai Ministri per il commercio con l'estero e per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso:

che già in precedenza era stata avanzata un'interrogazione sullo stato dell'inserimento nel dicastero dei circa 180 dipendenti dell'ICE (Istituto nazionale per il commercio con l'estero) che nel marzo 1992 optarono per il passaggio dai ruoli dell'ICE ad un ruolo speciale ad esaurimento presso il Ministero del commercio con l'estero, secondo quanto previsto dalla legge n. 106/89 di riforma dell'istituto;

che a detta interrogazione l'onorevole ministro per il commercio con l'estero ha risposto per iscritto, come appare dagli atti parlamentari della Camera dei deputati, pagine 3-4, allegato ai resoconti, seduta del 28 febbraio 1995, che, in particolare, in detta risposta si afferma che « l'inserimento del personale ex-ICE ha avuto luogo senza particolari difficoltà »;

che vi sono invece dati oggettivi che dimostrano che l'inserimento nel dicastero dei suddetti dipendenti è ben lungi dall'essere soddisfacente e proficuo. Ad oltre tre anni dall'avvenuto passaggio al Ministero, l'utilizzo di detto personale avviene in maniera assolutamente non funzionale;

che con sentenza di recente resa pubblica il TAR del Lazio ha accolto la richiesta di un gruppo di funzionari, che nel decreto d'inquadramento — il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri

del 20 gennaio 1992 — erano stati declassati a qualifiche inferiori, sentenziando l'annullamento di tale inquadramento;

che a tutt'oggi, nonostante precisi pareri forniti al riguardo dalla Funzione pubblica, ci si ostina a non liquidare ad una parte degli optanti le spettanze previste dalla legge 412;

che la stessa immissione nel ruolo ordinario del Ministero di parte del personale optante, citata nella risposta del Ministro alla precedente interrogazione, avviene in modo ambiguo;

che a completamento del quadro non edificante della gestione del rapporto d'impiego in questa struttura pubblica, si segnala nella quotidiana conduzione del dicastero una mortificante situazione del personale ex-ICE che, tra l'altro, lamenta ritardi oltre misura nell'erogazione dei compensi accessori allo stipendio (straordinari, incentivazioni, sussidi) —:

se, alla luce di tutto ciò, non sussistono seri dubbi circa una funzionale collocazione del personale ex-ICE nel Ministero e se non ritengano opportuno avviare una precisa inchiesta al riguardo. (4-08831)

ALEMANNI. — *Al Ministro del commercio con l'estero.* — Per sapere — premesso che:

con decreto-legge 1.7.1994, n. 427, convertito in legge 28.1.1994 n. 600, sono state poste in essere « disposizioni urgenti per assicurare il funzionamento dell'Istituto nazionale per il commercio estero », disposizioni che urgevano sì per il fatto che gli organi dell'ente erano scaduti per decorrenza dei tempi, ma soprattutto perché « la crisi dell'Istituto si è tradotta in un pesante deficit di bilancio, frutto della discutibile gestione delle sedi e del personale attuata dalla presidenza Inghilesi, sulla quale pesa il sospetto della mancanza di correttezza e di trasparenza; che il recente arresto del presidente Inghilesi per

interesse privato in atti di ufficio e falso ideologico evidenzia la situazione di sfascio della direzione dell'Istituto... » (dall'ordine approvato dal Senato della Repubblica il 16.12.1993) —;

come l'amministratore straordinario, ormai a metà del mandato conferitogli (l'incarico temporale, infatti, è dalla legge 600 fissato in un anno, salvo proroghe), stia esercitando le sue funzioni estremamente precisate dalla legge sopracitata;

quali siano gli atti straordinari fin qui assunti nella gestione delle strutture e del personale;

quali siano le proposte formulate al Ministro del Commercio con l'estero relativamente alle prospettive di attività dell'Istituto. (4-08832)

COLUCCI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere — premesso che:

questa volta il campanello d'allarme nell'agro nocerino-sarnese, in provincia di Salerno, è squilibrato ancora più forte di quanto evidenziato nel precedente atto di sindacato ispettivo del sottoscritto interrogante del 1° marzo 1995 n. 4-08055;

gli emergenti della nuova criminalità, in fase di riorganizzazione del vecchio e temibile tessuto malavitoso, come nei terribili anni di piombo di infausta memoria, hanno alzato il tiro;

a Scafati il giovane penalista Michele Ciarlo, difensore di uno dei più temuti pentiti, è stato con spietatezza « giustiziato » dai Killer della camorra; un altro inquietante segnale che impone l'adozione di misure urgenti e forti —;

quali urgenti provvedimenti il ministro interrogato intenda adottare, così come già sollecitato, per il potenziamento delle forze dell'ordine nella provincia di Salerno ed in particolare nell'agro nocerino-sarnese. (4-08833)

LUCHESE. — *Al Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali.* — Per sapere — premesso che:

la dichiarazione dell'assessore agli affari generali della Regione siciliana, secondo il quale il personale della Regione non espleta un lavoro effettivo superiore alle 16 ore settimanali;

non si sa se altri assessori di altre Regioni riescano a dire quel che pensano sulle effettive ore lavorative dei dipendenti;

si è però di fronte ad un problema reale, che non riguarda solo le Regioni, anche se qui il fenomeno può apparire in modo più esagerato;

è tutta la pubblica Amministrazione che ha bisogno di essere ristrutturata, per quanto concerne gli orari di lavoro, i dirigenti dovrebbero dare l'esempio;

ma occorre anche guardare più avanti, rispetto al cartellino segna orario, non basta stare all'interno del palazzo, anche se è doveroso che ognuno rispetti l'orario (dal direttore generale al commesso, senza eccezioni!), è molto più importante il rendimento, in termini di lavoro espletato;

se ognuno lavorasse con impegno, almeno per alcune ore, non ci sarebbe la vergognosa situazione di pratiche che « dormono » per settimane o mesi sui vari tavoli, mentre i cittadini attendono invano la soluzione di una loro richiesta;

bisogna rivoluzionare il modo di lavorare, non è ammissibile il ritardo delle pratiche, non è giustificabile che la pubblica amministrazione non riesca a dare una risposta in tempi ragionevoli, non riesca a definire una pratica in tempi celeri;

tutta la macchina burocratica dello Stato, delle Regioni e degli altri enti pubblici ha bisogno di essere totalmente rivista. Occorre un cambiamento totale dei metodi e dei sistemi. Non è più tollerabile una pubblica amministrazione tardiva, incapace ed inefficiente;

bisogna effettuare una vera rivoluzione nei meccanismi, nei metodi e nei sistemi;

è giusto che ogni dipendente pubblico — dal dirigente al commesso — osservi l'orario di servizio, ma appare ancora più importante l'espletamento di un lavoro celere e costante —:

se sia a conoscenza delle dichiarazioni rese dall'assessore agli affari generali della regione siciliana;

quando si pensa si possa avere in Italia una pubblica amministrazione valida, efficiente e produttiva. (4-08834)

ERRATA CORRIGE

Nell'allegato B ai resoconti della seduta del 17 marzo 1995, a pagina 7352, prima colonna, decima riga, deve leggersi: « Al Ministro dell'interno. » e non: « Al Ministro delle finanze. », come stampato.

*INTERROGAZIONI PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA*

**INTERROGAZIONI
PER LE QUALI È PERVENUTA
RISPOSTA SCRITTA ALLA PRESIDENZA**

AGNALETTI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

con lettera del 20 maggio 1994 la direzione della Cartiera di Subiaco SpA di proprietà della multinazionale Arjo Wiggins ha anticipato l'intenzione di operare tagli occupazionali per 1/3 degli occupati;

la sopracitata cartiera rappresenta l'unica attività produttiva industriale per un territorio già duramente provato dalla crisi occupazionale;

la detta Società Arjo Wiggins pare abbia usufruito negli scorsi anni di regolari fondi statali;

la paventata riorganizzazione dell'azienda pare debba passare attraverso l'affidamento della gestione ad altra società, in cui sembra essere presente l'attuale amministratore locale della Arjo Wiggins —:

quali azioni intendano promuovere per appurare la veridicità dei fatti sopra riportati e per tutelare le centinaia di famiglie che si vedrebbero così vittime della falcidia occupazionale. (4-00946)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione presentata con la quale la S.V. onorevole chiede chiarimenti circa la situazione occupazionale della Cartiera di Subiaco Spa, si fa presente quanto segue.*

Nel giugno 1994 la società aveva già attivato la procedura di mobilità nei confronti di tutto il personale occupato (125 unità) ed era in corso, conformemente a quanto dispone in materia la legge n. 223/91, la fase della consultazione in sede aziendale tra i rappresentanti della società e gli esponenti sindacali di categoria.

L'apertura della procedura per riduzione di personale costituiva, nella fattispecie, adempimento conseguente alla decisione del consiglio di amministrazione della società che, in data 9 maggio 1995, aveva deliberato la cessazione di attività della Cartiera.

La proprietà (Aryo Wiggins) ha indicato le motivazioni della decisione nelle notevoli perdite di gestione, dovute allo stato di crisi che ha investito il settore, e nella impossibilità di configurare prospettive di inversione di tendenza, neanche a medio termine.

La questione è stata trattata in sede ministeriale nel mese di luglio 1995.

L'impegno degli uffici, nel corso delle riunioni appositamente convocate, è stato quello di fornire ogni utile supporto tecnico e di formulare proposte al fine di pervenire ad una soddisfacente soluzione entro il 29 luglio 1994, termine ultimo, ai sensi della legge 23 luglio 1991 n. 223, per l'espletamento delle procedure per la dichiarazione di mobilità.

Una delle ipotesi emerse negli incontri è stata la proposta di acquisto delle azioni della società avanzata da alcuni dirigenti della cartiera, finalizzata alla ripresa dell'attività produttiva, con garanzia di rioccupazione parziale dei lavoratori.

Nella riunione tenutasi al Ministero il 28 luglio 1995 il management interessato all'operazione di cessione ha rappresentato, però, le difficoltà insorte per reperire le risorse finanziarie occorrenti per realizzare il piano di rilancio dell'azienda.

In relazione a tale circostanza, le parti hanno stipulato presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Roma, in data 29 luglio 1995, il verbale di mancato accordo.

Nel mese di settembre la regione Lazio ha manifestato la disponibilità a finanziare il progetto di Management By Out (MBO) attraverso l'intervento della propria finanziaria FILAS, ai sensi della legge regionale n. 2/90.

In considerazione di tale prospettiva, le parti il 5 settembre 1994 hanno concordato in sede sindacale di revocare il verbale di mancato accordo del 29 luglio 1994, e di proseguire la produzione per il periodo dal 25

settembre al 29 ottobre con una macchina continua, su tre turni, per 6 giorni settimanali.

Conseguentemente è stato stabilito che, con riferimento ai licenziamenti intimati il 3 agosto 1994, il periodo di preavviso sarebbe stato prorogato fino al 29 ottobre 1994.

Il 27 ottobre 1994 è stata convocata presso l'Ufficio provinciale del lavoro di Roma una riunione, per esperire il tentativo di conciliazione previsto dall'articolo 4, comma 7, della legge n. 223/91.

In quella sede le parti hanno confermato i contenuti dell'intesa del 5 settembre ed hanno verificato la non percorribilità della proposta del management.

Pertanto è stata ribadita la circostanza che l'attività produttiva sarebbe cessata entro il 29 ottobre 1994.

È stato convenuto, inoltre, che, con separato accordo a livello aziendale, sarebbero stati individuati i lavoratori che protrarranno il rapporto di lavoro per periodi differenziati con scadenza entro e non oltre fine luglio 1995.

Ha costituito, altresì, oggetto di intesa la previsione di una indennità integrativa del trattamento di fine rapporto pari a lire 7.500.000, da erogare in aggiunta alle competenze di lavoro maturate e comunque spettanti.

L'importo sarà corrisposto ai lavoratori con qualifica di operaio, impiegato e quadro licenziati dalla Cartiera di Subiaco Spa, previa sottoscrizione individuale di accettazione del licenziamento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BAMPO, CASTELLAZZI e FORMENTI.
— Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

attualmente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono così definiti:

A) interventi di manutenzione ordinaria;

B) interventi di manutenzione straordinaria;

C) interventi di restauro e di risanamento conservativo;

D) interventi di ristrutturazione edilizia;

E) interventi di ristrutturazione urbanistica;

per dare ossigeno ad un settore che negli ultimi anni appare oggettivamente asfittico è indispensabile modificare le attuali aliquote IVA, le quali, in forza della legge 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione del decreto-legge 30 agosto 1993, sono così individuate:

aliquota del 19 per cento per gli interventi di manutenzione ordinaria e per quelli di manutenzione straordinaria;

aliquota del 9 per cento per interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica;

gli interventi più numerosi sono quelli che attengono alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria; i primi riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, i secondi si riferiscono alle opere e alle modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non vengano alterati i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

da maggio a dicembre 1993 il regime IVA ha visto il passaggio dell'aliquota dal 4 per cento al 9 per cento per i soli lavori di restauro e risanamento conservativo;

pare indispensabile capovolgere completamente la filosofia della impostazione legislativa per agevolare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, per non cadere nell'assurdo che gli inter-

venti che non necessitano di concessione edilizia (punti A e B) sono sottoposti ad una aliquota superiore rispetto quelli che invece esigono il rilascio di concessione;

è possibile che l'esosità dell'imposta induca molti a cercare di pagare in nero o a richiedere una sottofatturazione;

la riduzione dell'aliquota per i punti A e B potrebbe stimolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione e la regolare fatturazione, portando così ad uno sviluppo del settore edilizio e ad un probabile aumento del gettito fiscale e d'imposta;

a maggior ragione tali considerazioni valgono per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a beni immobili vincolati *ex lege* n. 1089 del 1939 —

se siano allo studio del Governo interventi sul regime IVA secondo i seguenti criteri:

1) interventi su beni immobili non vincolati:

aliquota al 4 per cento per manutenzione ordinaria e straordinaria;

aliquota al 9 per cento per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;

2) interventi su beni immobili vincolati:

aliquota al 4 per cento per manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. (4-01914)

BAMPO, PERCIVALLE, MICHIELON, ORESTE ROSSI e BALLAMAN. — *Ai Ministri delle finanze e dei lavori pubblici.* — Per sapere — premesso che:

attualmente gli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, sono così definiti:

A) interventi di manutenzione ordinaria;

B) interventi di manutenzione straordinaria;

C) interventi di restauro e di risanamento conservativo;

D) interventi di ristrutturazione edilizia;

E) interventi di ristrutturazione urbanistica;

per dare ossigeno ad un settore che negli ultimi anni appare oggettivamente asfittico è indispensabile modificare le attuali aliquote IVA, le quali, in forza della legge 29 ottobre 1993, n. 427, di conversione del decreto-legge 30 agosto 1993, sono così individuate:

aliquota del 19 per cento per gli interventi di manutenzione ordinaria e per quelli di manutenzione straordinaria;

aliquota del 9 per cento per interventi di restauro e risanamento conservativo, di ristrutturazione edilizia e urbanistica;

gli interventi più numerosi sono quelli che attengono alla manutenzione ordinaria e a quella straordinaria; i primi riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e le opere necessarie ad integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti, i secondi si riferiscono alle opere e alle modifiche necessarie per rinnovare o sostituire parti anche strutturali degli edifici, nonché per realizzare ed integrare i servizi igienico-sanitari e tecnologici, sempre che non vengano alterati i volumi e le superfici delle singole unità immobiliari e non comportino modifiche delle destinazioni d'uso;

da maggio a dicembre 1993 il regime IVA ha visto il passaggio dell'aliquota dal 4 per cento al 9 per cento per i soli lavori di restauro e risanamento conservativo;

pare indispensabile capovolgere completamente la filosofia dell'impostazione legislativa per agevolare gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria,

per non cadere nell'assurdo che gli interventi che non necessitano di concessione edilizia (punti A e B) sono sottoposti ad una aliquota superiore rispetto quelli che invece esigono il rilascio di concessione;

è possibile che l'esosità dell'imposta induca molti a cercare di pagare in nero o a richiedere una sottofatturazione;

la riduzione dell'aliquota per i punti A e B potrebbe stimolare l'esecuzione dei lavori di manutenzione e la regolare fatturazione, portando così ad uno sviluppo del settore edilizio e ad un probabile aumento del gettito fiscale e d'imposta;

a maggior ragione tali considerazioni valgono per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria a beni immobili vincolati *ex lege* 1089/39 —:

se si ritenga opportuno intervenire sul regime IVA secondo i seguenti criteri:

1) interventi su beni immobili non vincolati:

aliquota al 4 per cento per manutenzione ordinaria e straordinaria;

aliquota al 9 per cento per restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione;

2) interventi su beni immobili vincolati:

aliquota al 4 per cento per manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione. (4-02066)

RISPOSTA. — *In riferimento al problema sollevato dalle SS.LL. Onorevoli, concernente il trattamento tributario, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dei lavori relativi al patrimonio edilizio, si osserva che tale problematica ha avuto adeguata soluzione con il decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante « Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata » (il quale ha proposto le norme contenute nel decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, nel decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551, e nel decreto-legge 26*

luglio 1994, n. 468, decaduti per la mancata conversione in legge nei prescritti termini costituzionali).

Con il predetto provvedimento, viene, infatti, prevista, in ordine ai lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché per quelli diretti alla ristrutturazione degli immobili residenziali, una aliquota ridotta, nella misura del 4 per cento, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, fino alla data del 30 aprile 1995.

In particolare, le opere oggetto della suindicata agevolazione riguardano gli interventi edilizi sulle opere interne alle costruzioni di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, gli interventi diretti alla ristrutturazione edilizia di cui al primo comma lettera d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, nonché le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione ai predetti immobili residenziali.

In tale quadro di interventi sul patrimonio edilizio non è stato possibile, tuttavia, ricomprendere nella previsione agevolativa le opere di restauro e di risanamento, definite dalla lettera c) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, a causa dei riflessi negativi che sarebbero prodotti sul gettito delle entrate.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

BARESI. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, di grazia e giustizia e dell'industria, commercio e artigianato. — Per sapere — premesso che:*

la Bastula, Società cooperativa che esercita l'attività sociale dell'industria ceramica per pavimenti, iscritta al registro prefettizio di Perugia dal 1983, alla data del 9.7.1991 fu condotta da CCPL (Consorzio Cooperative Produzione Lavoro di Reggio Emilia) e dal suo manager Boschetti Claudio, su sollecitazione della Lega regionale umbra delle cooperative e con il supporto della Sviluppo Umbria (Finanziaria regionale socia della Bastula), a richiesta di liquidazione coatta (su dati finanziari non obiettivi e perciò respinta dalla Direzione generale del Ministero del Lavoro) e a liquidazione volontaria a maggioranza

dei soci (conquistati e coinvolti in una nuova cooperativa la « Di Vico Ceramiche », già in anticipo predisposta con presenza in organico dei dirigenti della stessa Lega regionale e con esclusione dei soci garanti della Bastula, lasciati con il peso delle loro garanzie);

nei due mesi di gestione della Bastula da parte del CCPL-Boschetti, senza che la Lega esercitasse i suoi poteri di controllo per legge e senza che il socio Sviluppumbria contrastasse alcunché, anche in difesa del patrimonio pubblico regionale investito (800 milioni), emergeva, dopo ispezione della Guardia di Finanza, un reato di evasione fiscale per merce uscita dalla fabbrica, per un valore di circa 500 milioni, mai entrati nelle casse della Cooperativa;

la maggioranza dei soci della Bastula, allarmati dalla grave situazione, revocano la liquidazione volontaria, ma a tale revoca si opposero Lega e Sviluppumbria proponendo, anzi, l'istanza di fallimento, peraltro non accolta dal Tribunale;

rilevato che l'attuale gestione della Bastula ha iniziato una lenta ma efficace azione di salvaguardia dell'azienda, nonostante la rete della propria clientela sia da ricostruire, il circuito bancario compromesso e non ultimo gli effetti delle operazioni liquidatorie siano devastanti e che anche di fronte a queste enormi difficoltà la Bastula da quasi tre anni sopravvive;

nonostante i notevoli tentativi suicidati, CCPL, la lega regionale delle cooperative e la Sviluppumbria persistono nella loro posizione di perseguimento della richiesta di fallimento della Bastula, con relativa successiva svendita a spese delle risorse dello Stato e della collettività nazionale e regionale e dei soci garanti —:

se non ritengano opportuno ed urgente intervenire affinché sia aperta una inchiesta sul caso Bastula e sui casi numerosi di altre cooperative in cui interventi finanziari dello Stato e della Unione europea sono stati dissipati in una serie numerosissima di dissesti finanziari e se

non ritengano inoltre di dover intervenire tempestivamente affinché la BNL Coopercredito ripristini i mutui della « legge Marcora » già a suo tempo deliberati e stipulati, ma interrotti dalla immotivata liquidazione provocata CCPL — Lega — Sviluppumbria e tuttora non recuperati dalla Bastula. (4-03524)

RISPOSTA. — La cooperativa « La Bastula » ha costituito oggetto, nel mese di giugno 1994, di una ispezione straordinaria.

Sulla base delle risultanze dell'accertamento ispettivo, il Ministero ha sospeso l'istruttoria per l'adozione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ex articolo 2550 c.c., sia in considerazione del fatto che il bilancio della società presentava uno stato di sufficienza di attivo al pagamento dei debiti sociali, sia per la volontà della stessa di pervenire al suo risanamento economico, produttivo e finanziario in tempi ragionevoli.

Il Ministero di grazia e giustizia ha, inoltre, reso noto, per la parte di propria competenza, che la procedura fallimentare avviata nei confronti della suddetta cooperativa si è conclusa, in data 14 luglio 1994, con un provvedimento di rigetto del tribunale di Perugia.

Tale determinazione è stata resa necessaria dalla circostanza che, eseguiti gli opportuni accertamenti, il tribunale non ha ritenuto che sussistessero elementi sufficienti ed univoci in merito allo stato di irreversibile decozione della società, presupposto indispensabile per farsi luogo alla pronuncia di fallimento.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

BARRA. — Al Ministro della università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:

sul settimanale *Città Domani* di domenica 1° maggio venivano espresse preoccupazioni circa la possibilità che non vengano istituiti in Matera il corso di laurea in ingegneria elettronica ed alcuni corsi di lauree brevi dell'università di Basilicata;

tali interventi erano stati previsti nel decreto attuativo del Piano triennale di sviluppo dell'università italiana;

le risorse per l'edilizia occorrenti ad istituire il polo materano dell'università di Basilicata provenienti dall'ex-AGENSUD erano già state destinate dal CIPE all'università e sarebbe in via di perfezionamento la ripartizione definitiva —:

a) se tali preoccupazioni trovino fondamento, vale a dire se sia stato variato il programma del Piano triennale recepito dal summenzionato decreto ed in tal caso quali ne siano le ragioni;

b) se si sia a conoscenza che a Matera opera il Centro di Telespazio che svolge attività di ricerca altamente qualificata nel campo dell'astrofisica per cui un polo universitario del tipo di quello previsto dal Piano triennale rappresenterebbe un giusto completamento formativo per la creazione di una rete di servizi di ricerca ad alto contenuto scientifico. (4-00428)

RISPOSTA. — *Con il documento ispettivo indicato in oggetto, allegato in copia ad ogni buon fine, si chiede di conoscere se sia stato variato il piano di sviluppo delle università 1991-1993 per quanto concerne in particolare l'università della Basilicata, sede di Matera.*

Al riguardo si informa che il predetto piano di sviluppo, il cui testo aggiornato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del giorno 11 maggio 1992, non ha subito variazioni e relativamente alla sua attuazione risulta quanto segue:

con decreto rettorale 30 ottobre 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 26 febbraio 1993 (All. 1), è stato modificato, in armonia con il piano di sviluppo 1991-1993, lo statuto dell'università degli studi della Basilicata con l'introduzione del corso di laurea in ingegneria elettronica, sede di Matera.

Per quanto concerne i quattro diplomi universitari da istituirsi presso la sede di Matera, compresi nel decreto ministeriale 31 gennaio 1991, relativo all'autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari,

si fa presente che per quanto riguarda il diploma di « Ingegneria dell'ambiente e delle risorse » è già stato modificato in tal senso lo statuto dell'università (DR 24 settembre 1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 maggio 1992 — All. 2); per i rimanenti tre non risultano attivate le relative procedure.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Salvini.

BERGAMO. — *Al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

la direttiva CEE n. 89/48 stabilisce, per l'esercizio di una qualsiasi libera professione in Europa, rigide normative ispirate al principio di rafforzamento dei livelli di studio e formazione (tre anni di formazione professionale post-diploma);

l'ipotesi di riforma della scuola secondaria superiore, porterà probabilmente alla pratica abolizione di professioni tecniche intermedie (periti agrari, periti industriali, ragionieri, geometri);

ne deriva la necessità di istituire anche per i geometri un diploma universitario specifico perché non venga cancellata questa figura professionale;

con decreto del 21 febbraio 1992 il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica aveva costituito una commissione mista ingegneria-architettura per affrontare, tra l'altro, le problematiche dei diplomi universitari e dei geometri;

a metà dei lavori che evidenziano la necessità di portare la formazione dei geometri a livello universitario, prevedendo l'istituzione di un corso di diploma universitario specifico, c'è stata un'improvvisa inversione di tendenza;

corsi universitari sperimentali triennali per geometri sono tuttavia già operanti nelle università di Benevento, L'A-

quila, Camerino, Parma, Cosenza ed altri sono per essere attivati in altri atenei;

siffatte iniziative rispondono pienamente alle esigenze di migliore qualificazione professionale del geometra in Europa nella visione di una piena tutela del consumatore di servizi professionali;

detti corsi post-diploma, così come il richiesto diploma di laurea, possono qualificare la professione del geometra anche valorizzando materie e specialità professionali non di esclusiva afferenza ingegneristica —:

se non ritenga di scongiurare ogni tentativo, palese o latente, di sopprimere di fatto il titolo di geometra;

se non ritenga di assumere ogni utile iniziativa atta ad istituire il diploma universitario per geometra nel rispetto della legge n. 341 del 1990 e della direttiva CEE n. 89/48;

se non ritenga di garantire comunque i diritti acquisiti da chi ha attualmente già conseguito il diploma di geometra.

(4-05182)

RISPOSTA. — *Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto ed allegato in copia, si rappresenta quanto segue.*

La commissione mista architettura-ingegneria, istituita con decreto ministeriale 21 febbraio 1992, ha terminato i lavori il 4 dicembre 1992, proponendo l'istituzione di un diploma universitario in edilizia avente ambiti professionali analoghi a quelli dei geometri.

Il Consiglio universitario nazionale, interessato al riguardo, si è espresso favorevolmente approvando il diploma universitario in edilizia, il cui ordinamento didattico, emanato con decreto ministeriale 7 febbraio 1994, è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale — serie generale — n. 215 del 14 settembre 1994. Nonostante numerose richieste di un apposito diploma per geometra, il Consiglio universitario nazionale si è sempre espresso negativamente in merito.

Si fa inoltre presente che il titolo professionale di geometra risulta riconosciuto in

ambito CEE dal decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319 che attua la direttiva 92/51 CEE, la quale, integrando la direttiva 89/48, permette la libera circolazione in ambito comunitario dei geometri liberi professionisti.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Salvini.

BOFFARDI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per sapere — premesso che:

la recente manovra finanziaria ha previsto l'elevamento dell'IVA per lavori di manutenzione straordinaria nei caseggiati;

il centro storico di Genova, il più grande d'Europa, è riconosciuto come un patrimonio eccezionale, monumentale, storico e artistico il cui recupero passa anche attraverso diffusi lavori di manutenzione straordinaria ad opera dei piccoli proprietari —:

se sia allo studio un provvedimento volto ad una radicale riduzione dell'IVA per l'area del centro storico genovese, come degli altri centri storici di interesse nazionale, in relazione ai lavori di recupero edilizio. (4-00410)

RISPOSTA. — *In riferimento al problema sollevato dalla S.V. Onorevole, concernente il trattamento tributario, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, dei lavori di manutenzione straordinaria degli immobili ubicati nel centro storico di Genova, si osserva che tale problematica ha avuto parziale soluzione con il decreto-legge 26 gennaio 1995, n. 24, recante « Misure urgenti per il rilancio economico ed occupazionale dei lavori pubblici e dell'edilizia privata » (il quale ha riproposto le norme contenute nel decreto-legge 25 novembre 1994, n. 649, nel decreto-legge 27 settembre 1994, n. 551 e nel decreto-legge 26 luglio 1994, n. 468, decaduti per la mancata conversione in legge nei previsti termini costituzionali).*

Al fine del rilancio dell'economia nazionale per il settore edile, con il predetto provvedimento, viene prevista, infatti, l'ap-

plicazione fino alla data del 30 aprile 1995, di una aliquota ridotta, nella misura del 4 per cento, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, relativamente ai lavori edili di manutenzione ordinaria e straordinaria, interessanti gli immobili residenziali.

Le opere oggetto di tale trattamento agevolato riguardano, in particolare, gli interventi edilizi sulle opere interne alle costruzioni (di cui all'articolo 26 della legge 28 febbraio 1985, n. 47), gli interventi diretti alla ristrutturazione edilizia (di cui al primo comma, lettera d) dell'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457) nonché le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in relazione ai predetti immobili residenziali.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

CANAVESE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri dell'interno, delle risorse agricole alimentari e forestali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

giovedì 8 settembre si è abbattuta nella zona di Albenga una violentissima tromba d'aria che ha provocato feriti e danni sia alle case di civile abitazione che alle strutture agricole della zona, costituite da serre di elevato valore; gli elementi atti a valutare l'eccezionale tempesta, sono i seguenti: una decina di feriti, 23.000 metri quadrati di serre completamente distrutte, 40.000 metri quadrati di vetri in frantumi, 25.000 metri quadrati di vele ombreggianti e di policarbonato stracciati e non recuperabili e naturalmente 40.000 metri quadrati di culture annuali completamente perse;

le prime stime portano a cifre comprese tra i 15 ed i 20 miliardi, la gravità della situazione ed i rilevanti danni procurati alla popolazione della zona sono oggetto già di una serie di interventi messi in atto dalle Amministrazioni locali —:

quali iniziative e provvedimenti urgenti si intendano adottare per venire incontro alle inevitabili esigenze economiche delle famiglie e degli operatori agricoli colpiti;

se non ritengano di attivare tutte le procedure per concedere ai danneggiati le agevolazioni ed il sostegno previsti dalla legge. (4-03254)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.*

Con decreto ministeriale 10 novembre 1994 (Gazzetta Ufficiale n. 276 del 25 novembre 1994) è stata dichiarata, in accoglimento della richiesta della regione Liguria, l'esistenza del carattere eccezionale della tromba d'aria che ha colpito il territorio del comune di Albenga l'8 settembre 1994.

Tale decreto rende applicabili, a favore delle aziende agricole danneggiate, le provvidenze creditizie previste dall'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e) della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale).

Il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali:
Luchetti.

COMMISSO e VIGNALI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

il Provveditore agli Studi di Catanzaro, con proprio decreto del 26 ottobre 1994 avente efficacia immediata, ha disposto l'aggregazione di tre corsi (quindici classi) dell'Istituto Tecnico Commerciale « B. Grimaldi » di Catanzaro funzionanti nei locali di Pontepiccolo (CZ) all'Istituto Tecnico Commerciale « Einaudi » della stessa città;

i motivi che presiedono a tale decisione non sono comprensibili né equiparabili a quelli che hanno finora guidato la logica della razionalizzazione della rete scolastica: l'Istituto Tecnico « Grimaldi » non ha subito infatti alcuna riduzione del numero degli alunni, ma nonostante ciò lo si smembra aggregandolo ad un Istituto invece sottodimensionato, dotato di sole sedici classi e quindi pari all'ammontare complessivo delle classi oggetto di aggregazione;

tale decisione rischia di avere conseguenze negative sugli alunni per il fatto

che le classi funzionanti in Pontepiccolo ed oggetto di aggregazione sono per indirizzo, scelta linguistica, dotazione ed attrezzature non adattabili alla situazione esistente all'« Einaudi » e per il fatto che trecento studenti sono costretti, ad anno scolastico iniziato, a transitare da una scuola all'altra e quindi a cambi di libri, di locali, di compagni, pur avendo fatto al momento dell'iscrizione, una scelta diversa;

tale decisione è destinata ad avere conseguenze altrettanto negative nei confronti dei docenti per ora « comandati » d'ufficio ad una scuola diversa da quella in cui sono titolari e soprattutto di quelli che nel futuro diventerebbero a causa di questa situazione, soprannumerari —:

se non ritenga urgente intervenire per ristabilire i diritti degli studenti e dei docenti messi in discussione da tale provvedimento e per ripristinare le motivazioni sulla base delle quali si procede di norma agli accorpamenti. (4-05049)

RISPOSTA. — *La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è superata nel senso auspicato dalla S.V. Onorevole.*

Infatti, a seguito degli accertamenti disposti da questo Ministero, il competente Provveditore agli Studi di Catanzaro ha revocato in data 12.1.95 il provvedimento di trasferimento, dall'istituto tecnico commerciale « Grimaldi » all'istituto tecnico commerciale « Einaudi », dei tre corsi amministrativi (n. 15 classi) al fine di valutare più attentamente la questione.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

CUSCUNÀ. — *Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, dei beni culturali ed ambientali e delle finanze, della difesa, del bilancio e della programmazione economica.* — Per sapere — premesso che:

la 2ª università degli studi « Federico II » di Napoli è stata dislocata a Caserta,

anche se di fatto, alla città capoluogo, sono state assegnate solo quattro facoltà;

essenzialmente il motivo della gemmazione è da individuarsi nel sovraffollamento dell'Ateneo Napoletano e, nella forte domanda proveniente dagli studenti di Terra di Lavoro e di altre provincie confinanti;

le facoltà assegnate alle città di Aversa, Capua e Santa Maria C.V. hanno da tempo attivato i Corsi di Studio in strutture tempestivamente individuate ed attrezzate;

nella città di Caserta esistono « contenitori » utilizzabili ed atti ad ospitare la decentrata popolazione studentesca, anche se, di fatto, non si realizzerà mai la « Università degli studi »;

attualmente i corsi universitari, iniziati al 2º anno, sono tenuti in luoghi non idonei alla didattica universitaria;

per i ritardi accumulati nella individuazione, acquisizione e realizzazione delle sedi di facoltà, per il prossimo anno accademico si rischia quasi certamente il non inizio dei corsi stando alle minacce dei Presidi di Facoltà;

l'Ente comune capoluogo — nella vecchia e nella nuova formula politica —, ha intrapreso una « sorta di braccio di ferro » con la Soprintendenza ai Beni Architettonici per ottenere la disponibilità, nella Reggia, dei locali dove sistemare il Rettorato e, non ultimo, con i Ministeri delle finanze e dell'Esercito per l'ottenimento in uso delle proprietà di loro competenza —:

quale sia l'attuale reale situazione dei fatti di cui sono a conoscenza e di competenza dei singoli ministeri;

se non ritengano, di concerto tra loro, con il coordinamento del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, aprire un'inchiesta al fine di determinare i reali motivi dei ritardi fin qui accumulati nella realizzazione del 2º Ateneo Federiciano — facoltà allocate a Caserta —; di individuare i responsabili di tali ritardi e se voluti e/o causati da

funzionari ministeriali il deferimento agli Organi disciplinari ed il trasferimento ad altro incarico;

se non intendano affidare, sempre alla medesima commissione d'inchiesta, il compito di coordinare quanto c'è da attuare e realizzare celermente, ponendo in essere fatti e passi idonei mediante i Ministeri stessi per la realizzazione della tanto agognata 2^a Università Federiciana di Napoli, decentrata a Caserta. (4-02400)

RISPOSTA. — Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto ed allegato in copia, si rappresenta quanto segue.

Tutti i corsi di laurea delle facoltà aventi sede nella città di Caserta hanno avuto regolarmente inizio per il corrente anno accademico.

In particolare, il corso di laurea in medicina di Caserta, al suo terzo anno di attività, è ospitato in un edificio acquisito per locazione. Tale struttura destinata al primo triennio e, per la parte non clinica, al secondo triennio del corso di laurea suddetto, ospita temporaneamente anche il corso di laurea in scienze biologiche della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e quello della facoltà di scienze ambientali, al loro secondo anno di attivazione, fino a quando non saranno adeguati gli edifici che dovranno ospitare queste due ultime facoltà e che sono costituiti, rispettivamente, da un immobile (Villa Vitrone) concesso in uso dalla provincia di Caserta e da un immobile (ex asilo nido) concesso in comodato dal comune di Caserta e attualmente occupato da alcuni uffici amministrativi dell'Ateneo. Per quest'ultimo immobile è stato richiesto al comune la trasformazione del titolo acquisitivo in diritto d'uso allo scopo di consentire, anche per tale sede, gli interventi edilizi programmati per renderlo idoneo alle esigenze universitarie. Il corso di laurea in matematica della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali è tenuto provvisoriamente presso alcuni locali concessi in comodato dalla curia vescovile di Caserta.

Si è in attesa di una decisione del consiglio regionale della Campania per le modalità di concessione in uso all'università

di una parte di un complesso sito nel comune di San Nicola la Strada, parzialmente utilizzato per la formazione professionale. L'acquisizione di tale complesso consentirebbe di integrare le necessità della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali non soddisfatte dal solo complesso casertano di Villa Vitrone.

Il rettorato e gli uffici amministrativi della seconda università di Napoli dovranno essere ubicati nella città di Caserta. A tutt'oggi, tuttavia, le strutture che dovranno ospitarli definitivamente non sono disponibili e molte incertezze esistono sulla individuazione delle stesse.

Pertanto, il rettorato ha temporaneamente sede in Napoli, presso la presidenza della facoltà di medicina. Per alcuni uffici amministrativi è disponibile in Caserta una sede temporanea dove, per le insufficienti dimensioni, sono stati ospitati solo pochi uffici. Ulteriori locali sono stati acquisiti per locazione per le esigenze di tali uffici.

In atto, risulta che il comune di Caserta, per venire incontro alle esigenze del rettorato sopra prospettate, si sta attivando per liberare spazi nell'ambito della Reggia di Caserta allo scopo di consentire il conseguente insediamento dell'università.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Salvini.

DANIELI e INCORVAIA. — Ai Ministri del lavoro e della previdenza sociale e degli affari esteri. — Per sapere — premesso che:

14 dipendenti dell'Ansaldo GIE di Legnano, attualmente adetti al cantiere della costruenda centrale di Faraka in India, hanno richiesto di poter rientrare in Italia, stante la diffusione, anche in parte della regione del West Bengala, in cui operano, dell'epidemia di peste polmonare;

la direzione dell'Ansaldo GIE ha respinto tale richiesta —:

quali siano le ragioni del rifiuto, quali precauzioni sanitarie siano state adottate a tutela della salute dei nostri lavoratori;

se la locale ambasciata italiana sia a conoscenza del fatto e quali interventi abbia predisposto in favore degli stessi lavoratori. (4-04005)

RISPOSTA. — I fatti segnalati nel documento parlamentare hanno costituito oggetto di verifica da parte del competente Ispettorato provinciale del lavoro.

Sulla questione sono state fornite notizie anche dal Ministero degli affari esteri, che è stato interessato per i profili di rispettiva competenza.

In sede di visita ispettiva presso la sede di Legnano della Ansaldo Gie, i responsabili della società hanno dichiarato che, a seguito dei casi di peste polmonare verificatisi nel Bengala occidentale, il referente Ansaldo a Delhi ha preso contatto con l'Ambasciata italiana circa la situazione sanitaria esistente in quella regione.

Il Dicastero degli affari esteri ha riferito che è stato espresso all'Ansaldo, come ad altre imprese, il parere che nella fattispecie non sussistevano i presupposti per il rimpatrio dei lavoratori italiani operanti in India, incluso il Bengala occidentale.

Nel corso delle riunioni tenutesi presso la rappresentanza diplomatica è stato, inoltre, consigliato alle aziende di fornire al personale i medicinali necessari per la profilassi e di mantenere un costante contatto con i Consolati generali di Calcutta e Bombay, ai quali sono state inviate dosi di tetraciclina a scopo profilattico ampiamente sufficienti per far fronte alle necessità della collettività italiana.

Si fa presente, infine, che le risultanze degli accertamenti ispettivi e le informazioni fornite dalle rappresentanze diplomatico-consolari evidenziano la circostanza che un solo dipendente addetto al cantiere di Farakka ha richiesto di rientrare in Italia.

La società ha aderito all'istanza del lavoratore in questione, che è partito per Calcutta il 5 ottobre 1994, ed ha manifestato la propria disponibilità ad accogliere analoghe richieste che fossero pervenute da parte di tutte le maestranze.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

DE MURTAS. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere:*

quali criteri siano stati seguiti e rispettati, in merito all'individuazione degli obiettivi e alla predisposizione degli interventi relativi al programma di Iniziativa comunitaria pesca — di cui al Regolamento (CEE) n. 2082/93 — per la ripartizione della dotazione CEE e della quota parte nazionale che comporta una sovvenzione complessiva di circa 150 miliardi, da destinarsi al finanziamento dei Progetti presentati dalle regioni marinare per la ristrutturazione del settore della pesca;

perché il 24 ottobre u.s., nel corso della riunione del Comitato finanziamenti tenutasi, ex articolo 23 della legge n. 41 del 1982, presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali / Direzione generale della pesca e dell'acquacoltura di Roma, a fronte della dotazione citata di 150 miliardi, si sia decisa la seguente suddivisione:

regioni di cui all'Obiettivo 1: lire 63.992.000.000;

altre regioni: lire 81.885.000.000;

se alle regioni che risultano ammissibili all'Obiettivo 1 (cioè alle regioni in ritardo di sviluppo) possa applicarsi la discriminazione che si manifesta con l'inequale ripartizione degli stanziamenti di cui trattasi, a vantaggio delle altre regioni economicamente più forti, esclusivamente in ragione della maggiore quota di partecipazione richiesta al soggetto beneficiario e di cui queste stesse regioni possono farsi carico;

in base a quali motivazioni si sia optato per questo meccanismo di scelta e di selezione che penalizza proprio le regioni di cui all'Obiettivo 1, benché i criteri applicabili all'Iniziativa comunitaria pesca siano gli stessi già individuati per le misure di intervento previste dal Regolamento CEE n. 2080/93 riguardanti lo SFOP (Strumento finanziario di orientamento per la pesca), e nonostante tali criteri si proponcano di sostenere lo sviluppo delle

aree depresse, secondo le priorità delle scelte di programma e dell'attuazione degli interventi che, oltre a concorrere agli obiettivi strategici di settore, danno un significativo contributo allo sviluppo regionale delle aree dell'Obiettivo 1;

quale riscontro abbia avuto, in relazione ai vari contesti regionali, il ruolo istituzionale del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, nel perseguimento di una programmazione unitaria per il settore della pesca e dell'acquacoltura e della trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti, come dettato dai regolamenti CEE, in coerenza con la comunicazione 94/C 180/01 e in relazione al finanziamento degli interventi richiesti nell'ambito dell'Iniziativa comunitaria pesca, secondo modalità complementari alle disposizioni di applicazione del Regolamento SFOP;

se esistano e se siano stati acquisiti, ai fini dell'ammissibilità degli interventi richiesti, i piani di sviluppo regionale o, comunque, una programmazione organica a livello di aggregati territoriali per l'area oggetto dell'intervento, stante la necessità di rispettare un criterio di coordinamento, di valutare l'impatto e la finalizzazione del sostegno alle attività specifiche del mondo della pesca, di assicurare un adeguato riscontro alle esigenze di pianificazione, di integrazione del territorio e di gestione unitaria degli interventi. (4-05347)

RISPOSTA. — Si precisa innanzitutto che l'Iniziativa Pesca, emanata dalla Commissione CEE con decisione n. 94/C 180/01, non è applicativa del Regolamento 2082/83.

Si rende noto che:

la sovvenzione complessiva non ammonta a 150 miliardi, bensì a 100 miliardi circa, ripartiti, quanto alla quota di partecipazione comunitaria, in 18,7 milioni di ECU per le regioni dell'obiettivo 1 ed in 15 milioni per le regioni al di fuori dell'obiettivo 1. Detta percentuale di intervento è stata esattamente rispettata nella redazione del programma operativo trasmesso alla Commissione CEE;

il dato di lire 63.992 milioni per le regioni dell'obiettivo 1 e di lire 81.885 milioni per le altre regioni si riferisce non già al contributo pubblico quanto agli investimenti. Va infatti rilevato che la percentuale maggiore di contribuzione pubblica nelle regioni obiettivo 1 comporta l'attivazione di una minore quantità di investimenti; viceversa nelle regioni al di fuori di detto obiettivo sono possibili maggiori investimenti, proprio in ragione del fatto che ogni iniziativa è assistita da un minor contributo pubblico.

Da quanto esposto risulta evidente che non sussiste alcuna sperequazione in danno delle regioni obiettivo 1 alle quali, come detto, è stata attribuita la percentuale prevista dal regolamento sui fondi strutturali: infatti sulla intera contribuzione comunitaria (33,7 milioni di ECU) ben 18,7 milioni di ECU sono stati assegnati a dette regioni.

Circa il ruolo avuto da questo Ministero nel perseguimento di quanto disposto dai regolamenti CEE, si fa presente che questa Amministrazione ha svolto una preliminare azione di promozione dell'iniziativa di intesa con la Commissione CEE. All'esito di essa è stata emanata una circolare trasmessa alle amministrazioni regionali, alle associazioni professionali ed alle capitanerie di porto.

Le amministrazioni regionali e locali hanno avuto quindi la facoltà (ed alcune di esse lo hanno effettivamente fatto) di presentare dei programmi coordinati a livello regionale, che sono stati esaminati con la più ampia disponibilità e sono stati pressoché interamente inseriti nel programma operativo trasmesso alla Commissione CEE. Si fa riferimento più specificamente ai programmi delle regioni Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Toscana, Marche, nonché delle amministrazioni provinciali di Nuoro e Ferrara.

Il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali:
Luchetti.

EMILIANI, GIACCO e UCCHIELLI. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

l'Istituto magistrale « E. L. Morselli », una delle scuole pesaresi di più solida

tradizione didattica, è stato il 1° settembre 1994 accorpato al Liceo classico « T. Mamiani »;

tale soluzione ha provocato l'azzerramento del personale A.T.A., anche di quello indispensabile per il regolare svolgimento delle attività didattiche;

è venuto a mancare pure l'organismo democratico di rappresentanza di genitori e docenti, tramite essenziale fra le esigenze scolastiche e quelle familiari nell'ambito del Consiglio di Istituto;

la razionalizzazione frettolosamente tentata sta suscitando problemi tanto numerosi quanto delicati —

se non intenda riesaminare con la massima urgenza il provvedimento assunto a suo tempo ripristinando l'autonomia funzionale auspicata da docenti, discenti, genitori, rappresentanti degli Enti locali, secondo le indicazioni stesse dell'ordinanza ministeriale del 9 novembre 1994, la quale pone in evidenza, anzitutto, la necessità di coniugare la coesistenza di diversi indirizzi di studio con la validità dell'insegnamento e con l'efficacia del servizio scolastico sul territorio, esigenze di fondo che l'accorpamento dell'Istituto magistrale « E. L. Morselli » al Liceo classico « T. Mamiani » si mostra inadatto a soddisfare. (4-06907)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che il provvedimento di aggregazione dell'istituto magistrale « Morselli » e del liceo classico « Mamiani » di Pesaro, distanti tra loro poco più di cento metri, disposto a decorrere dal corrente anno scolastico, si è reso necessario in quanto l'istituto magistrale funzionava con n. 14 classi, numero di molto inferiore ai parametri minimi (n. 25 classi) previsti dalle vigenti disposizioni (legge n. 426 del 1988).*

In merito al provvedimento in parola, inoltre, aveva espresso il suo parere favorevole il consiglio scolastico provinciale.

In effetti, a seguito di tale aggregazione si sono riscontrate nel funzionamento dell'istituto magistrale alcune difficoltà di funzio-

namento di ordine prevalentemente amministrativo, comprensibili durante il primo anno di aggregazione tra istituti.

L'organico del personale amministrativo tecnico-ausiliario ha subito, infatti, per effetto dell'aggregazione, una contrazione rispetto a quello esistente nei due istituti; inoltre la perdita di un collaboratore tecnico addetto al laboratorio, ha creato qualche difficoltà.

Al fine di ovviare a detti inconvenienti il competente provveditore agli studi ha assegnato al liceo classico una unità di personale che risultava in soprannumero sull'organico provinciale ed ha inoltre disposto, a favore dei due istituti in parola, l'esonero totale del collaboratore vicario; tale ultimo provvedimento ha permesso al docente con funzioni vicarie dell'istituto magistrale di godere dell'esonero parziale dall'insegnamento per n. 10 ore ed al vicario del liceo classico di usufruire delle altre 8 ore di semiesonero.

Inoltre, per superare i difficili rapporti intercorrenti tra il personale di segreteria il medesimo provveditore, dopo diversi incontri chiarificatori con i responsabili dell'istituto (preside e segretario) e dopo aver supportato con personale di segreteria dell'ufficio scolastico provinciale l'attività di segreteria delle scuole, per i problemi connessi al passaggio di gestione ha incaricato un ispettore tecnico di seguire con continuità la vita dell'istituto con il compito di partecipare anche alle riunioni del collegio dei docenti.

Per affrontare, poi, in modo più efficace ed incisivo i problemi didattici dell'istituto aggregato e di quello aggregante è stato altresì suggerito di indire riunioni separate dei due collegi docenti.

In sede di elaborazione del piano di razionalizzazione della rete scolastica, per l'anno scolastico 1995/96, il provveditore agli studi, esaminata attentamente la situazione del liceo classico e dell'annesso istituto magistrale anche alla luce delle considerazioni espresse dall'ispettore tecnico, ha ritenuto che la situazione non fosse tale da richiedere il ripristino dell'autonomia dell'istituto magistrale.

La questione è stata anche sottoposta all'esame del consiglio scolastico provinciale

che, nell'adunanza del 23 gennaio 1995, ha espresso parere sfavorevole al ripristino di autonomia.

Si desidera, comunque, assicurare che il capo dell'ufficio scolastico provinciale continuerà a seguire con la massima attenzione la situazione della scuola in parola e non mancherà di adottare gli ulteriori interventi che si renderanno necessari per il superamento delle residue difficoltà.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'ultimo concorso magistrale ordinario per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari, è stato bandito con decreto ministeriale 23 marzo 1990;

da allora i posti resisi via via vacanti o disponibili sono stati assegnati ai circa 2 mila vincitori di detto concorso, solo nella provincia di Palermo;

nella legge di accompagnamento alla Finanziaria 1995, attualmente al vaglio della Camera, è stato introdotto un emendamento dell'articolo 19, contenente la proroga di validità di un anno delle graduatorie di concorsi per titoli ed esami per un altro anno scolastico: 1995-1996;

il Ministro ha presentato la richiesta di deroga al predetto emendamento, tale da consentire il bando di un prossimo concorso magistrale, motivando tale richiesta in funzione della necessità di selezionare docenti specializzati per l'insegnamento della lingua straniera, opportunità che viene data solo con l'effettuazione di un ulteriore concorso;

detta deroga è stata approvata dalla Camera il 10 novembre scorso ed inserita all'articolo 19, comma terzo del provvedimento collegato alla Finanziaria —

se il Ministro non ritenga iniqua la circostanza che venga bandito un ulteriore

concorso magistrale a « posti zero » che andrebbe ad annullare la precedente graduatoria rendendo vane le aspettative di oltre 800 lavoratori (sempre nella sola provincia di Palermo) che attendono un posto di lavoro da ben 5 anni;

se non ritenga opportuno, invece, non archiviare l'attuale graduatoria ma mantenerla fino all'esaurimento degli idonei in essa collocati, assegnando alla stessa ogni anno una quota di posti pari alle altre graduatorie;

se non condivida il fatto che l'introduzione di una graduatoria permanente non interrompe il processo di reclutamento di personale tramite concorso pubblico, ma elimina il principio, del tutto improponibile, che obbliga i concorrenti a ripetere più volte sempre una prova concorsuale, già positivamente superata.

(4-06032)

FRAGALÀ. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

l'ultimo concorso magistrale ordinario per esami e titoli, per l'accesso ai ruoli provinciali degli insegnanti elementari, è stato bandito con decreto ministeriale 23 marzo 1990;

da allora i posti resisi via via vacanti o disponibili sono stati assegnati ai circa 2 mila vincitori di detto concorso, solo nella provincia di Palermo;

nella legge di accompagnamento alla Finanziaria 1995, attualmente al vaglio della Camera, è stato introdotto un emendamento dell'articolo 19, contenente la proroga di validità di un anno delle graduatorie di concorsi per titoli ed esami per un altro anno scolastico: 1995-1996;

il Ministro ha presentato la richiesta di deroga al predetto emendamento, tale da consentire il bando di un prossimo concorso magistrale, motivando tale richiesta in funzione della necessità di selezionare docenti specializzati per l'insegna-

mento della lingua straniera, opportunità che viene data solo con l'effettuazione di un ulteriore concorso;

detta deroga è stata approvata dalla Camera il 10 novembre scorso ed inserita all'articolo 19, comma 3°, del provvedimento collegato alla Finanziaria —:

se il Ministro non ritenga iniqua la circostanza che venga bandito un ulteriore concorso magistrale a « posti zero » che andrebbe ad annullare la precedente graduatoria rendendo vane le aspettative di oltre 800 lavoratori (sempre nella sola provincia di Palermo) che attendono un posto di lavoro da ben 5 anni;

se non ritenga opportuno, invece, non archiviare l'attuale graduatoria ma mantenerla fino all'esaurimento degli idonei in essa collocati, assegnando alla stessa ogni anno una quota di posti pari alle altre graduatorie;

se non condivida il fatto che l'introduzione di una graduatoria permanente non interrompe il processo di reclutamento di personale tramite concorso pubblico, ma elimina il principio, del tutto improponibile che obbliga i concorrenti a ripetere più volte sempre una prova concorsuale, già positivamente superata.

(4-06088)

RISPOSTA. — *Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri alle interrogazioni parlamentari indicate in oggetto.*

Le ragioni che hanno indotto questo Ministero a chiedere in sede di discussione della legge di accompagnamento alla finanziaria una previsione che consentisse di poter effettuare il concorso magistrale, già indetto con decreto ministeriale 20 ottobre 1994 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale serie speciale n. 97 del 9 dicembre 1994) sono dovute alle particolari esigenze connesse, per tale ordine di scuola, alla piena attuazione della legge di riforma degli ordinamenti, che ha introdotto l'organizzazione modulare e l'insegnamento della lingua straniera.

È proprio la difficoltà di reperire insegnanti di scuola elementare, in possesso dei

requisiti richiesti per detto insegnamento, che non ha ancora consentito a questa amministrazione di poter procedere all'estensione generalizzata dell'insegnamento della lingua in tale ordine di scuola così come richiesto dalla legge di riforma.

La prova facoltativa, scritta ed orale di accertamento di una o più lingue straniere, in sede di concorso, dovrebbe consentire di poter disporre del personale necessario per assicurare in modo puntuale ed uniforme, su tutto il territorio nazionale l'insegnamento delle lingue straniere; infatti, coloro che supereranno tali prove avranno la precedenza anche nel conferimento di supplenze.

Non potevano inoltre essere dimenticate le legittime aspettative degli aspiranti al concorso in parola considerato per altro che la validità delle graduatorie del concorso di scuola elementare bandito con decreto ministeriale 23 marzo 1990, inizialmente riferito agli anni scolastici 1989/90 - 1990/91 e 1991/92, per effetto di successive disposizioni legislative era stata già prorogata di altri tre anni scolastici.

Si desidera anche precisare che il concorso è stato bandito dopo aver accertato che sussistono le condizioni richieste dall'articolo 399 del decreto legislativo 297/94 ed in particolare l'effettiva disponibilità di posti vacanti a decorrere dall'anno scolastico 1995/1996.

A tale riguardo occorre precisare che in un primo momento il bando escludeva le province di Livorno, Pisa e Reggio Calabria nelle quali non erano previste disponibilità; successivamente, a seguito della rideterminazione dei dati previsionali, accertata la sussistenza delle condizioni richieste dalla succitata normativa in quelle province, con decreto ministeriale 28 novembre 1994 si è provveduto ad estendere il concorso in parola a tutte le province.

Per quanto riguarda, in particolare, la provincia di Palermo, alla quale fa riferimento la S.V. Onorevole, dai dati previsionali relativi all'anno scolastico 1995/96, elaborati dal sistema informativo alla data del 3 dicembre 1994, i posti da assegnare con le

procedure concorsuali di cui all'articolo 399 del decreto legislativo 297/94 risultano circa 147.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

GAMBALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premezzo che:

il problema della mancata erogazione della rendita vitalizia ha creato grande malessere e preoccupazione tra i dipendenti degli enti locali;

gli enti locali da tempo stanno sostenendo l'urto della protesta del personale conseguente ai provvedimenti di sospensione della erogazione per effetto del minacciato intervento della Corte dei conti;

quest'organo di giustizia amministrativa ha negato l'esistenza della rendita vitalizia sulla base di una diversa interpretazione degli accordi di lavoro;

tale tesi è stata poi abbandonata di fronte al fatto che l'accordo n. 268 del 1987 ha espressamente abolito l'istituto della rendita vitalizia confermando la sua esistenza, fino ad allora, nell'ordinamento;

successivamente il Consiglio di Stato ha sostenuto che illegittimamente la rendita vitalizia veniva erogata dagli enti locali, in quanto l'articolo 38 della Costituzione assegna tale onere ad appositi istituti previdenziali;

da più parti si contesta tale sentenza perché non avrebbe tenuto conto che l'onere della erogazione era posta solo temporaneamente a carico degli enti locali, in attesa che il Governo provvedesse alla predisposizione di un apposito disegno di legge per rigovernare la materia;

ed infatti, sia l'articolo 32 dell'Accordo di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 novembre 1980, n. 180, sia l'articolo 19, del successivo accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 giugno 1983, n. 347, disponevano:

1) « il Governo presenterà apposito disegno di legge che prevede indennità a favore dei lavoratori o loro familiari per eventi di invalidità o di morte derivante da cause di servizio non coperti da assicurazione INAIL;

2) nel frattempo gli enti provvedono mediante misure proprie » —:

quali iniziative intenda adottare dopo circa 14 anni, per rigovernare tutta la materia, regolando anche quanto — *medio tempore* — hanno fatto gli Enti locali.

(4-00618)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione parlamentare n. 4-00618 la S.V. onorevole chiede di conoscere quali iniziative concrete verranno poste in essere dal Governo per riordinare la materia della rendita vitalizia che, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1975, n. 191, nel presupposto di infortunio o malattia contratta per causa di servizio, veniva erogata dagli enti locali a favore dei propri dipendenti non coperti dalla assicurazione dell'INAIL, in alternativa all'equo indennizzo, disciplinato dall'articolo 68 del TU 10 gennaio 1957, n. 3, e dal relativo regolamento.*

In ordine alla questione sollevata, bisogna premettere che l'evoluzione del quadro normativo, nel recepire in via successiva gli accordi collettivi per il comparto dei dipendenti degli enti locali in atti normativi di carattere generale, ha contribuito ad ingenerare qualche incertezza sulla disciplina giuridica della rendita vitalizia.

Come puntualmente ricordato nel testo dell'interrogazione parlamentare, l'istituto della rendita vitalizia, oggetto in precedenza dell'autonomia regolamentare dei singoli enti locali, è stato successivamente codificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 191, per essere definitivamente abrogato dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, ferma restando la possibilità di applicare la disciplina dell'equo indennizzo ai dipendenti degli enti locali.

Peraltro, con gli accordi collettivi recepiti nel periodo compreso tra le due succitate

normative, ed in particolare con le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, e degli articoli 19 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non sono emersi elementi che abbiano consentito di desumere in modo chiaro e distinto la vigenza delle norme relative all'istituto.

L'incertezza dell'assetto normativo ha trovato più volte un fedele riscontro nei diversi e spesso opposti orientamenti giurisprudenziali, maturati in occasione delle numerose pronunce, specialmente del giudice amministrativo.

In questo contesto, in coerenza con i propri compiti di indirizzo e coordinamento, questo Dipartimento, nella finalità di salvaguardare la legittimità dell'azione amministrativa, ha svolto spesso, su sollecitazione degli enti locali, una attività di assistenza, fornendo suggerimenti e punti di vista elaborati nel rispetto di principi e criteri mutuati dalle varie pronunce giurisdizionali sul merito.

In ordine a tale attività, si è svolta anche di recente una corrispondenza con la Corte dei conti per acclarare possibili aspetti rimasti ancora nell'ombra e rimuovere ogni eventuale perplessità in materia.

Infine, fatto presente che nel merito della questione a tutt'oggi non risulta intervenuta una decisione giurisdizionale definitiva, si sottolinea che è ormai in fase di avanzata predisposizione il testo per il nuovo accordo di comparto per gli enti locali ed in quella sede, qualora se ne riscontrasse l'opportunità, indicazioni e proposte degli enti locali potranno essere rappresentate nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione sulla finanza locale.

Allo stato, va comunque sottolineato che, ai sensi del citato articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 268, l'impegno del Governo di presentare un apposito progetto di legge per disciplinare la materia, previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 810 del 1980 e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, è venuto meno con l'espressa abrogazione di tutte le norme di fonte collettiva sulla rendita

vitalizia per i lavoratori non assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Frattini.

GAMBALE. — Ai Ministri del bilancio e programmazione economica e dei lavori pubblici. — Per sapere — premesso che:

con atto ispettivo n. 4-17726 del 16 settembre 1993 si evidenziavano le palesi discriminazioni subite dal comune di Pesco Sannita nello stanziamento di fondi per la ricostruzione abitativa per il terremoto del 1980, discriminazioni subite in quanto l'amministrazione comunale era estranea ai potentati politici locali;

il comune di Pesco Sannita è stato poi escluso dai fondi della legge n. 32 del 1992 ripartiti con delibera CIPE del 31 agosto 1993;

il comune in parola vanta un credito con la regione Campania di lire 1.444.750.000 per il completamento della ricostruzione abitativa del terremoto del 1962 fondi che, se stanziati in tempo, avrebbero limitato i danni del terremoto del 1980;

il comune di Pesco Sannita ha fatto ricorso al TAR contro la delibera CIPE del 1993;

il comune di Pesco Sannita è vittima di movimenti franosi ed è stato oggetto di studi della Commissione Grandi Rischi della Protezione Civile —:

quali provvedimenti finanziari urgenti intendano adottare i Ministri competenti per completare la ricostruzione di Pesco Sannita. (4-04070)

RISPOSTA. — In risposta all'interrogazione in oggetto si fa presente che il CIPE, con delibera dell'11 ottobre 1994, ha assegnato al comune di Pesco Sannita, per l'attività di ricostruzione e riparazione dai danni del terremoto secondo le priorità ed i requisiti

sanciti dalla legge n. 32/92, a valere sulla residua disponibilità della legge 32 medesima, lire 4 miliardi.

Tale delibera sarà pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale appena ottenuto il preventivo visto di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'articolo 3, lettera d) della legge n. 20/94, e l'erogazione della somma, come disposto in delibera, sarà subordinata all'accertamento ed alla verifica dell'effettivo fabbisogno da parte del Nucleo ispettivo del Ministero dei lavori pubblici, in concorso con il Nucleo ispettivo del Ministero del bilancio, la Guardia di finanza e l'Arma dei carabinieri.

Per quanto riguarda i rapporti con la regione Campania, ovviamente questa amministrazione non è in grado di fornire elementi.

Relativamente al ricorso al TAR, si fa presente che questo con ordinanza n. 309/1994 ha, intanto, respinto la domanda incidentale di sospensione.

Si ricorda, infine, che, ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, le competenze e le funzioni da svolgere per la ricostruzione dei territori colpiti dai terremoti del 1980/81 sono, per quanto attiene al settore residenziale e delle opere pubbliche, attribuite al Ministero dei lavori pubblici.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Carzaniga.

GAMBALE. — Al Ministro della pubblica istruzione. — Per sapere — premesso che:

i sociologi costituiscono una categoria scarsamente tutelata dalla legislazione vigente nel nostro Paese, si da mettere in discussione il riconoscimento della professione stessa nell'ambito del mondo del lavoro;

in alcune scuole sperimentali è stato istituito l'indirizzo psico-socio-pedagogico, che fa parte della tanto attesa riforma scolastica e che dovrebbe sostituire l'istituto magistrale;

i laureati in sociologia, secondo la normativa vigente, non possono insegnare sociologia e tutte quelle materie affini all'area sociologica previste da questo indirizzo, e cioè psicologia, metodologia, filosofia, pedagogia, eccetera;

l'insegnamento di tali discipline è, dunque, attualmente riservato ai laureati che possono concorrere per l'insegnamento alla classe di concorso « filosofia e scienza dell'educazione », cioè i laureati in filosofia, pedagogia e lettere;

allo stato i sociologi possono invece insegnare altre materie, quali Diritto, scienza delle finanze, economia politica non strettamente attinenti al loro campo di studi e che addirittura potrebbero non essere state inserite nei piani di studio adottati nel percorso di formazione universitario;

il TAR della Puglia, I sez., con sentenza del 14 ottobre 1993, ha correttamente stabilito che la laurea in sociologia non è più equipollente a quella in economia e commercio ai fini degli esami di abilitazione a cattedra nelle scuole secondarie e artistica, se conseguita dopo l'anno accademico 1985-1986;

coloro che hanno conseguito la laurea dopo il 1985-1986, ed anche l'abilitazione, risultano quindi ingiustamente discriminati —:

se intenda assumere iniziative per riconoscere, quanto prima, l'idoneità della laurea in sociologia per l'insegnamento delle discipline socio-psico-pedagogiche e storico filosofiche in tutte le scuole di ordine e grado presso cui tale insegnamento è previsto;

quale debba essere la sorte dei laureati ed abilitati in sociologia dopo il 1985-1986 ai fini degli esami per l'ammissione dei concorsi a cattedra. (4-04743)

RISPOSTA. — In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto si fa presente che la normativa che stabilisce quali titoli di studio siano idonei all'insegnamento delle varie

discipline, da ultimo il decreto ministeriale 24 novembre 1994, recante il nuovo ordinamento delle classi di concorso, non prende in considerazione soltanto la laurea ma anche il piano di studio con il quale la medesima è stata conseguita.

La semplice laurea pertanto non appare idonea all'insegnamento di materie che non siano comprese nel piano di studio con opportuno approfondimento.

Per quanto riguarda in particolare la laurea in sociologia che costituiva nel precedente ordinamento di cui al decreto ministeriale 3 settembre 1982 titolo di ammissione per gli insegnamenti relativi al diritto, scienze delle finanze, economia politica, nel nuovo ordinamento la medesima non è più prevista quale titolo di ammissione per i suddetti insegnamenti ma è confluita fra i titoli di ammissione alla classe di concorso e di abilitazione 96A (filosofia, psicologia e scienze dell'educazione).

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

GIACCO, DONATO ANTONIO PACE, CORNACCHIONE MILELLA, PORCARI e MIGNONE. — Ai Ministri per la famiglia e solidarietà sociale, della pubblica istruzione e della sanità. — Per sapere — premesso che:

il diritto alla frequenza scolastica degli alunni portatori di *handicap* è garantita dalla legislazione vigente —:

se non ritenga opportuno un sollecito intervento nei confronti del comune di Pisticci (MT) affinché il Sindaco si attivi per una soluzione immediata del problema riguardante il trasporto dell'alunna Mastronardi Tiziana, di anni 14, disabile non deambulante, residente in contrada Tinchì dello stesso comune, per poter far sì che possa frequentare l'Istituto Agrario Marconia. (4-05657)

RISPOSTA. — Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto, rappresento quanto segue.

L'episodio descritto dagli onorevoli interroganti concerne l'impossibilità, da parte

della minore Mastronardi Tiziana, portatrice di *handicap*, di raggiungere l'istituto tecnico agrario di Marconia, ove è iscritta, per mancanza di adeguato mezzo di trasporto.

Al riguardo si precisa che con l'iscrizione e la frequenza alla scuola media di 2^a l'alunna soprannominata non ha potuto avvalersi del servizio di scuolabus gestito dal comune di Pisticci, di cui usufruiva frequentando la scuola media inferiore, in quanto l'ufficio provinciale della motorizzazione civile, interpellato dal comune, ha espresso parere sfavorevole all'utilizzazione dello scuolabus per il trasporto di alunni delle scuole superiori poiché il medesimo può essere utilizzato per il solo trasporto di alunni della fascia dell'obbligo.

Il provveditorato agli studi di Matera è quindi intervenuto presso il sindaco di Pisticci affinché si attivi prontamente al fine di realizzare interventi specifici a favore degli alunni disabili frequentanti le scuole del comune.

Ciò posto non posso non rilevare che l'episodio segnalato nell'interrogazione desta sorpresa e solleva perplessità; ho quindi provveduto a sensibilizzare immediatamente il Ministro dei trasporti per favorire la soluzione dello specifico problema e per evitare in futuro simili accadimenti.

Il Ministro per la famiglia e la solidarietà sociale: Ossicini.

GILBERTI. — Al Ministro delle finanze. — Per sapere — premesso che:

a decorrere dal 2 maggio 1994, i Comuni sono autorizzati a ritirare dai contribuenti le dichiarazioni dei redditi per l'anno 1993 e che il Governo si è impegnato a consegnare gratuitamente ai contribuenti i moduli 740;

risulta che a tutt'oggi non sia ancora stata consegnata agli enti locali alcuna documentazione —:

che cosa intenda fare il Governo per risolvere il problema e per individuare i responsabili di questa grave inefficienza che ancora una volta dimostra come il

contribuente venga considerato un *optional* che deve solo pagare e « tacere »;

se il Governo intenda al più presto comunicare al contribuente la data della distribuzione dei moduli e la data entro la quale i Comuni potranno ritirare la documentazione. (4-00453)

RISPOSTA. — *In merito al lamentato ritardo verificatosi nella consegna ai Comuni della fornitura della modulistica per la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1993, è necessario rilevare, preliminarmente, che questa Amministrazione, nel periodo 4 febbraio-26 marzo dello scorso anno, ha provveduto, con un'iniziativa senza precedenti, all'invio a domicilio del modello 730 personalizzato a 6.581.419 contribuenti.*

Ciò premesso, si osserva che nel successivo mese di aprile è stata avviata la stampa di 16 milioni di modelli 740 (dei quali 4 milioni destinati ai Depositi generi di Monopolio, 10 milioni ai Comuni e 2 milioni per scorta), di 2 milioni di modelli 740 L-M-A1 e quadri aggiuntivi 740 A-B (di cui 200.000 da consegnare al Deposito Monopoli, 1.600.000 ai Comuni e 200.000 per scorta) e 7 milioni di modelli 740 E-F-G-H-I-T-V-W-K (di cui 1 milione da consegnare al Deposito Monopoli, 5.300.000 ai Comuni e 700.000 per scorta).

Inoltre, al fine di soddisfare sopravvenute esigenze, comprendenti anche la distribuzione gratuita ai cittadini attraverso la stampa specializzata, questa Amministrazione ha disposto un aumento di tiratura dei modelli 740 sino a raggiungere, complessivamente, il numero di 19.575.000 esemplari.

Per quel che concerne, più specificamente, la consegna della modulistica, si è ritenuto opportuno dare la precedenza all'amministrazione dei Monopoli di Stato (le relative operazioni sono state ultimate in data 9 maggio 1994) e, successivamente, si è provveduto ad inoltrare, a decorrere dal 6 maggio 1994, la fornitura ai Comuni.

Da quanto sopra emerge che il ritardo lamentato dalla S.V. Onorevole, certamente increscioso per i cittadini, non sembra riconducibile ad inadempimenti dei responsabili del servizio.

Tuttavia, al fine di evitare disagi ai contribuenti, questa Amministrazione intende adottare opportune iniziative volte ad accelerare le procedure previste dalla legge nella distribuzione dei modelli 740.

È inoltre allo studio la possibilità di inviare a domicilio, per l'anno in corso, il modello 740 ad alcune categorie di contribuenti.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

LANDOLFI. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per conoscere — premesso che:*

alle pendici della catena vulcanica di Roccamonfina, nel Casertano, è presente l'antico e prestigiosissimo vitigno Aleatico, che Luigi Veronelli, nella sua « Guida all'Italia piacevole », del 1969, definì « ampio e maestoso come dimostrano certi vini rossi da uvaggi caldi e profumati »;

da circa un decennio i produttori agricoli della zona, specie quelli del comune di Galluccio stanno lottando per ottenere il rilancio del vitigno Aleatico, mentre le organizzazioni sindacali di categoria (Coldiretti, Unione agricoltori e Cia) hanno inoltrato domanda alla regione Campania per il riconoscimento della DOC ai vini di Galluccio —:

per quale motivo la regione Campania non ha a tutt'oggi inserito l'Aleatico nella piattaforma ampelografica (classificazione delle piante) regionale, negando di fatto il riconoscimento della denominazione di origine controllata ai vini rosso, bianco e rosato di Galluccio. (4-04738)

RISPOSTA. — *Si rende noto che la classificazione comunitaria di un vitigno per una determinata provincia viene effettuata a seguito di un quinquennio di prove, volte a confermare l'attitudine culturale della varietà in zona, o per passaggio da provincia confinante, e ciò quando il vitigno è classificato per quest'ultima in modo definitivo da almeno cinque anni, ai sensi di quanto stabilito dal Reg. CEE n. 2389/89.*

Si fa presente altresì che da parte della regione Campania non è pervenuta alcuna richiesta di classificazione del vitigno Aleatico per la provincia di Caserta.

Il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali:
Luchetti.

LATRONICO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

si è avuto modo di conoscere che il Dirigente generale del Ministero delle finanze ha passato al Ministro un provvedimento legislativo di modifica delle circoscrizioni doganali, il quale prevede che la Dogana di Albenga passi alla competenza territoriale della circoscrizione doganale di Savona;

con decreto ministeriale 1° novembre 1950 — la Circoscrizione doganale di Imperia è stata autorizzata ad esercitare la propria giurisdizione amministrativa su parte del territorio della provincia di Savona, fino ad Albenga compresa;

con decreto ministeriale 20 settembre 1979 — è stata istituita la Sezione doganale di Albenga, dipendente dalla Circoscrizione doganale di Imperia;

con decreto del Presidente della Repubblica 12 giugno 1972, n. 424 — è stata istituita la dogana di Albenga, dipendente dalla Circoscrizione doganale di Imperia;

con decreto ministeriale 18 dicembre 1972 — la dogana di Albenga è stata posta alle dipendenze della Circoscrizione doganale di Savona;

con M/le prot. n. 1950/IX del 26 marzo 1973 — la dogana di Albenga è ritornata alle dipendenze della Circoscrizione doganale di Imperia a seguito di accordi tra le categorie e anche tra la Camera di commercio di Imperia e di Savona nell'interesse primario delle aziende albenganesi;

i Comuni che rientrano nella giurisdizione amministrativa della Dogana di Albenga fanno parte di un comprensorio turi-

stico e commerciale certamente più vicino alla cultura economica imperiese e del comprensorio che va sotto la definizione di Riviera dei Fiori, addirittura oggi si è manifestata la volontà politica per essere associati e accorpati alla provincia di Imperia;

la distanza tra Albenga e Imperia è circa la metà di quella tra Albenga e Savona —:

se non ritenga opportuno intervenire nel modo più opportuno al fine del mantenimento dell'attuale delimitazione territoriale della Circoscrizione doganale di Imperia più conforme secondo le indicazioni pervenute dagli interessati e dalle categorie economiche della zona di Albenga. (4-02834)

RISPOSTA. — *In relazione al problema sollevato dalla S.V. Onorevole, concernente la dogana di Albenga, si osserva, in via preliminare, che l'articolo 12, comma 2, lett. b), del decreto legislativo 26 aprile 1990, n. 105 (recante organizzazione centrale e periferica dell'Amministrazione delle dogane e delle imposte indirette e ordinamento del relativo personale, in attuazione della legge 10 ottobre 1989, n. 349) prevede, fra l'altro, che la direzione di ogni circoscrizione doganale estenda la propria competenza sull'intero territorio della relativa provincia.*

Pertanto nell'ambito della ristrutturazione degli Uffici del dipartimento delle dogane e delle imposte indirette, effettuate con decreto del Ministro delle finanze in data 13 novembre 1994, la dogana di Albenga (in provincia di Savona), precedentemente ricompresa nella competenza territoriale della circoscrizione doganale di Imperia, è stata posta alle dipendenze di quella di Savona, in conformità a quanto previsto dalla disposizione di cui all'articolo 12 del suindicato decreto legislativo n. 105 del 1990.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

LIA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

dal 1° settembre 1994 si sarebbero dovuti rinnovare gli organi collegiali delle Scuole;

con circolare ministeriale n. 258 dell'8 agosto 1994 sono state sospese le elezioni in attesa di successive disposizioni;

con circolare ministeriale n. 369 del 29 novembre 1994, a scioglimento delle riserve, si è disposto che le votazioni per il rinnovo dei Consigli Scolastici, Distrettuali e Provinciali si svolgano nei giorni di domenica 9 e lunedì 10 aprile 1995 —:

da quali criteri fu scaturita tale determinazione: strano è che le scelte dei giorni sia caduta nella domenica delle Palme, con conseguente riflesso di impegni nei giorni che precedono la Santa Pasqua.

In tali giorni, sicuramente tutti i cattolici saranno impegnati sia per le solenni festività delle Palme che per la preparazione spirituale (e anche materiale) della Santa Pasqua.

Se già tutto il mondo delle scuole (specialmente la componente « genitori ») ha un marcato senso di indifferenza nei confronti di tali arcaici organi, con conseguente massima astensione dalle già passate elezioni, le infelici scelte di giorni riservati a preparativi e a funzioni religiose, determinerebbe non solo disagi, ma anche indifferenza per le elezioni che dovranno esprimere componenti di organi notoriamente vanificati —:

se non ritenga opportuno correggere le scelte dei giorni per le elezioni degli organi collegiali in questione, permettendo a chi opera gratuitamente nelle scuole di trascorrere così le solenni festività nella pace e nella tranquillità della famiglia, già mortificata dal momento di grave incertezza in cui oggi si vive e determinato da problemi più seri e consistenti. (4-07320)

RISPOSTA. — In ordine all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che, con la circolare n. 369 del 28 dicembre 1994, era stata fissata, per i giorni 9 e 10 aprile 1995, la data di svolgimento delle votazioni per il rinnovo, la costituzione e le eventuali elezioni suppletive dei soli consigli di circolo e di istituto.

Si aggiunge, ad ogni modo, che il Ministero non ha mancato di considerare l'opportunità, suggerita anche dalla S.V. Onorevole, di differire ad altra data l'effettuazione delle suddette votazioni, come di quelle per il rinnovo e la costituzione dei consigli scolastici, distrettuali e provinciali.

Infatti, in relazione all'esigenza di far svolgere le votazioni di cui trattasi nella fase iniziale del prossimo anno scolastico — momento nel quale risulta definito il nuovo assetto strutturale delle istituzioni interessate — ed allo scopo di impegnare gli elettori in un'unica tornata, sono state date specifiche disposizioni al competente ufficio di questo Ministero, affinché, a modifica di quanto già previsto dalla suddetta circolare, le operazioni di voto per il rinnovo e la costituzione dei suindicati organi collegiali, ivi compresi i consigli scolastici, distrettuali e provinciali, abbiano luogo nei giorni di domenica 29 e lunedì 30 ottobre 1995.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

MARENCO. — *Ai Ministri dei trasporti e della navigazione e delle finanze. — Per sapere — premesso che:*

lo sviluppo dell'attività portuale di La Spezia pare trovare un notevole impedimento — come denunciato dagli operatori del settore — nella cattiva gestione del servizio doganale, a causa dei ritardi che esso provoca alle navi e causando code agli automezzi diretti al carico o allo scarico, e dunque a discapito della fluidità dei traffici;

tale disfunzione è fatta da tutti risalire al mancato adeguamento degli organici si può porre in relazione alla mancata applicazione di una direttiva CEE che impone l'orario continuato di apertura degli uffici doganali di almeno 10 ore al giorno, ma la norma non viene applicata in quanto non si possono fare i doppi turni di lavoro;

nel 1991 la dogana ha riscosso il 40 per cento in più dei diritti doganali rispetto al 1990, giungendo all'importo di

360 miliardi solo per le importazioni, con l'emissione, in un bimestre e in una sola sezione, di circa 30.000 documenti, e con il personale di solo 8 unità;

in sintesi, perciò, gli effetti delle carenze operative della dogana di La Spezia si avvertono sia sul traffico cittadino — e quindi è anche un problema di inquinamento ambientale, dati i grandi motori diesel — sia sulle diseconomie nelle operazioni portuali, a discapito della competitività degli enti economici operanti nel porto —:

se non intenda potenziare il servizio doganale portuale di La Spezia;

se non intendano adeguare la legislazione italiana alle direttive CEE concernenti la normativa doganale. (4-00323)

RISPOSTA. — *La questione sollevata dalla S.V. Onorevole investe la problematica inerente l'area portuale di La Spezia.*

Al riguardo è necessario evidenziare che negli ultimi anni si è assistito ad uno sviluppo dell'attività portuale di La Spezia talmente repentino da provocare non pochi problemi di natura organizzativa alla locale Circostrizione doganale che, ciò nonostante, con sforzo meritorio, ha tentato di rispondere concretamente alle mutate esigenze dell'utenza.

In tale prospettiva, un dato certamente non trascurabile è da rinvenire nell'inadeguatezza degli attuali Uffici doganali, situati nel centro cittadino e lungo il litorale, serviti, pertanto, da una rete stradale del tutto inidonea ad assorbire quella consistente concentrazione di automezzi creatasi in virtù della nuova realtà economica di La Spezia, attualmente considerata sede del secondo porto del Mediterraneo per traffico di contenitori.

Alla luce delle considerazioni sopra espresse è opportuno sottolineare che l'Amministrazione finanziaria non ha mancato di assumere iniziative miranti a migliorare in modo efficace il servizio doganale. Ed invero, l'organico effettivo della dogana di La Spezia, già aumentato nell'ultimo biennio da 79 a 93 unità, è stato ulteriormente poten-

ziato dallo scorso mese di dicembre per sofferire alle lamentate carenze.

Rimane, inoltre, come preciso impegno della locale circoscrizione doganale, il ricorso a prestazioni di lavoro straordinario o a particolari forme di articolazione dell'orario di servizio al fine di un adeguamento graduale alle direttive impartite dalla CEE.

Per quanto afferisce più specificamente alle strutture, si è a conoscenza dell'avvenuta progettazione di una nuova barriera doganale all'interno dello svincolo autostradale « degli Stagnoni » che, favorendo il deflusso del traffico verso la periferia della città, potrebbe concretamente avviare a soluzione l'intero problema.

È opportuno aggiungere, infine, che particolarmente utile al decongestionamento operativo degli Uffici doganali sarebbe il ricorso più massiccio, da parte degli operatori, al regime della procedura semplificata di accertamento che consentirebbe lo svolgimento degli sdoganamenti prescindendo dalla presentazione delle merci in dogana.

Risulta, invece, che gli operatori del settore preferiscono, ancora oggi, avvalersi del tradizionale iter procedurale con conseguente, ulteriore, aggravio del servizio doganale portuale di La Spezia.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

MARENCO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, del tesoro e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere — premesso che:

è stata ripetutamente pubblicata sulla stampa quotidiana genovese la notizia della legittima protesta della signora Anna Maria Leale, residente in Genova, circa le difficoltà che la sua famiglia deve affrontare per il blocco dell'erogazione degli stipendi, tra i quali quello del marito, dipendente di ditta subappaltatrice della capocommessa FINCANTIERI, blocco causato dai ritardi dei pagamenti alle ditte subappaltatrici da parte della FINCANTIERI;

la signora Leale ha annunciato, perdurando questa angosciosa situazione, una

protesta plateale, con incatenamento ai cancelli degli stabilimenti FINCANTIERI di Genova-Sestri, recando ovviamente pregiudizio all'immagine — peraltro già pregiudicata — della finanziaria caposettore dell'IRI;

già precedentemente la signora Leale aveva condotto per undici giorni uno sciopero della fame, non avendo altri mezzi per risolvere il suo problema —:

quali siano gli intendimenti in proposito dei Ministri interrogati. (4-02682)

RISPOSTA. — In relazione all'episodio segnalato nel documento parlamentare sono stati acquisiti elementi informativi dal competente Ispettorato del lavoro di Genova.

L'azione di protesta posta in essere dalla signora Leale è stata determinata dalla mancata corresponsione della retribuzione spettante al marito dell'interessata, dipendente dalla ditta CREM Snc, per le prestazioni di lavoro effettuate nel mese di giugno 1994.

L'azienda in questione ha stipulato un contratto con la società Sestri Cantieri Navali del Gruppo Fincantieri per l'esecuzione di lavori di carpenteria a bordo di una piattaforma per ricerche petrolifere in corso di costruzione presso il citato cantiere navale.

L'attività di verifica amministrativa-contabile ha evidenziato il corretto adempimento degli obblighi economici contrattuali.

L'organo ispettivo ha riferito, altresì, che il ritardo verificatosi nell'erogazione delle competenze spettanti all'operaio è da ascrivere ad una momentanea crisi di liquidità della società CREM.

La retribuzione relativa al mese di giugno '94 è stata corrisposta al lavoratore il 24 luglio 1994.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

MARENCO. — Al Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

attualmente la pesca dei « bianchetti » e dei « rossetti » è accomunata, in

Liguria, da un'unica autorizzazione, rilasciata di anno in anno ed a pochi fra coloro che fanno domanda;

ciò costituisce un errore, in quanto si accomunano due tipi di pesca completamente differenti, in quanto mentre è necessario assicurare ai « bianchetti » una particolare tutela trattandosi di larve, novellame, di « pesce azzurro » (sarde e acciughe) — i « rossetti » sono pesci adulti (Aphia Minuta), senza particolare necessità di tutela;

questa confusione tra i due pesci parrebbe nata da una dizione dialettale impropria;

mentre per i « bianchetti » può essere mantenuta la limitazione attuale della pesca — solo in un certo periodo dell'anno, febbraio e marzo e, talora consentita, anche gennaio per i « rossetti » non pare avere senso l'attuale sistema di autorizzazione, ma dovrebbe essere concessa la pesca tutto l'anno;

quanto all'autorizzazione della pesca dei « bianchetti » i pescatori professionisti chiedono un sistema che garantisca maggiore equità, ed una trasparenza che renda impossibile, o almeno difficili e rischiosi, favoritismi e clientelismi —:

se il Ministro interrogato intenda provvedere a ripristinare, con un proprio decreto, condizioni di pesca effettivamente rispondenti alla necessità di tutela delle specie pescate, così come di pari opportunità tra i pescatori. (4-05635)

RISPOSTA. — La normativa di cui al decreto ministeriale 7 gennaio 1993, modificato dal decreto ministeriale 9 novembre 1994, non ha inteso accomunare la disciplina della pesca delle due distinte specie del « bianchetto » e del « rossetto ».

Per ciò che attiene a quest'ultima, è sentita l'esigenza di non proibire a priori tale tipo di pesca per il suo carattere tradizionale e consuetudinario nei compartimenti liguri, nonché per il suo indiscusso rilievo socio-economico.

Tuttavia si è ritenuto opportuno utilizzare un'unica autorizzazione alla attività di cattura per motivi di carattere sperimentale legati all'esigenza di verificare la selettività dell'attrezzo utilizzato per la pesca del « rossetto », denominato « sciabica ».

Esistono infatti, allo stato attuale, fondati elementi per ritenere che le caratteristiche dell'attrezzo citato consentano la cattura indistinta del « bianchetto » e del « rossetto »; detto accertamento è quindi necessario per la tutela dell'interesse pubblico alla salvaguardia delle risorse marine.

Pertanto, in attesa che l'Istituto di zoologia dell'università di Genova verifichi e approfondisca l'effettiva selettività dell'attrezzo « sciabica », così pervenendo a dati tali da poter obiettivamente valutare la portata delle catture accidentali di altre specie ittiche e, in particolare, del « bianchetto » (novellame di sarda e alice), la disciplina autorizzativa in esame, pur avendo carattere temporaneo, non potrà essere riesaminata.

Dagli esiti della sperimentazione citata, congiunti a quelli che perverranno dai compartimenti marittimi della Toscana dove la pesca del « rossetto » è assoggettata ad analogo regime giuridico (DDMM — 18 novembre 1992 e 9 novembre 1994) discenderà poi un riesame dell'attuale regime giuridico della pesca professionale del novellame di sarda e alice di cui ai DDMM 1 dicembre 1989 e 3 ottobre 1994.

Il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali:
Luchetti.

MARTINAT. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso che:

presso l'ispettorato compartimentale di Bologna è sita la rivendita speciale stagionale n. 29 in Comacchio (FE);

tale rivendita venne istituita in favore della signora Carrà Cristina nel Villaggio « Regina Elena » in viale Mare Adriatico località Lido di Pomposa, all'interno di un ristorante;

nell'anno 1992 detto villaggio è stato completamente demolito e sull'area in cui

esso insisteva è sorto un quartiere residenziale, denominato « Residence Regina Mare », composto di villette ed, all'interno di una di esse, si è trasferita abusivamente la predetta rivendita n. 29, alla quale, nel frattempo, è stato concesso di usufruire dell'attuazione dell'articolo 31 della legge n. 1293 del 1957, e successive modificazioni (cessione della tabaccheria e annessa azienda commerciale), in favore del signor Tomasi Aldo —:

se sia ammissibile e corretta la procedura adottata, nel caso di specie, dal competente ispettorato compartimentale di Bologna che, invece di adottare un formale provvedimento di soppressione della rivendita in questione essendo venuto meno l'elemento oggettivo per il quale la stessa venne inizialmente istituita (abbandono e chiusura del Villaggio « Regina Elena »), ha permesso che la stessa rivendita venisse ceduta a terzi;

se sia ammissibile che tale rivendita, che doveva essere soppressa in quanto la funzione cui era destinata aveva esaurito ogni effetto con la demolizione del Villaggio in cui era inizialmente sorta, si sia abusivamente trasferita, collocandosi sulla pubblica via, ad una distanza inferiore a quella minima prevista dalle disposizioni vigenti, di appena 180 metri dalla vicina rivendita n. 55 di Comacchio;

se sia consentito che in uno Stato moderno definito « di diritto » sia avvenuto un fatto del genere;

infine, quali provvedimenti intenda adottare per ristabilire l'esatta osservanza delle disposizioni contenute nella legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, nel decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, e nella circolare del Ministro delle finanze prot. n. 04/60570 del 20 gennaio 1971, e successive modificazioni. (4-02962)

RISPOSTA. — *La S.V. Onorevole ha chiesto di sapere quali provvedimenti debbano essere adottati per la rivendita speciale n. 29 in Comacchio, dipendente dall'Ispettorato Com-*

partimentale di Bologna e sita nel Residence Regina Mare, sorto al posto del villaggio di « Regina Elena », demolito nell'anno 1992.

A tale proposito si comunica che la rivendita speciale n. 29 in Comacchio, a causa della cessazione delle condizioni che ne determinarono l'impianto, è stata soppressa con provvedimento n. 7447/AP del 12 luglio 1994 emesso dal competente Ufficio dell'Ispettorato dei Monopoli di Stato di Bologna.

Per quanto concerne invece la situazione antecedente a tale determinazione, si precisa che la rivendita in questione, nella fase di ristrutturazione dello stabilimento di precedente allocazione, sia pure abusivamente trasferitasi di alcune decine di metri, era stata mantenuta in funzione, previa sanzione pecuniaria, nell'interesse del servizio; ma in corso d'opera, quando l'iniziale progetto di ristrutturazione dello stabilimento subiva alcune varianti, che avrebbero determinato il collocamento dell'esercizio più simile a una rivendita ordinaria anziché speciale, ed essendo sopravvenuto il disinteresse dei gestori al mantenimento dell'impianto, l'Ispettorato Compartimentale ne ha disposto la chiusura.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

MORMONE. — Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere — premesso che:

con DM 14 settembre 1994, il divieto di pesca del dattero di mare (*Litophaga litophaga*) e del dattero bianco (*Pholas dactylus*) è stato prorogato di altri due anni (a decorrere dal 29 settembre 1994);

da più parti è stato segnalato il crescente disagio economico e sociale dei pescatori professionisti, specializzati esclusivamente in tale attività e operanti prevalentemente in Campania, Puglia, Sardegna e Liguria;

tale disagio è ancora più pesante in contesti già socialmente e ad alto rischio criminoso, qual è per esempio quello di Torre Annunziata (NA);

già vari comuni dell'entroterra campano hanno manifestato la propria preoccupazione in merito a ciò che succederebbe qualora i lavoratori interessati non trovassero altre fonti « limpide » di sostentamento —:

se non ritenga opportuno, per ovviare a quanto detto, reintrodurre la responsabilità penale nei casi di pesca non autorizzata e, al tempo stesso, intensificare le azioni di controllo e repressione nei confronti di quanti, utilizzando tecniche di prelievo inadeguate, arrecano danno all'ambiente sottomarino;

a quali conclusioni siano giunte le ricerche del caso. (4-05696)

RISPOSTA. — La violazione delle disposizioni di cui al decreto ministeriale 14 settembre 1994, che vietano per un ulteriore periodo di due anni la pesca del dattero di mare e del dattero bianco, è sanzionata dall'articolo 15, lettera c) della legge 14 luglio 1965, n. 963 (così come modificata dalla legge 25 agosto 1988, n. 381) che prevede per i trasgressori, all'articolo 24, la pena dell'arresto da un mese ad un anno ovvero l'ammenda da lire un milione a lire due milioni.

La Corte di cassazione, con sentenza del 21 aprile 1993, ha stabilito la natura penale dell'illecito collegato al predetto tipo di pesca, eliminando i contrasti interpretativi emersi nella giurisprudenza di merito, che, in diversi casi, aveva sostenuto la natura di illecito amministrativo della violazione dei provvedimenti ministeriali che dispongono il divieto di cui trattasi.

Per ciò che attiene alla intensificazione dell'azione di controllo e repressione nei riguardi di quanti arrecano danno all'ambiente marino anche in conseguenza del tipo di pesca in questione, è superfluo sottolineare l'indubbio lavoro svolto al riguardo dalle capitanerie di porto che, compatibilmente con la disponibilità delle motovedette assegnate e con gli altri numerosi compiti di istituto che implicano attività operativa in mare, riescono parimenti ad esercitare un costante controllo, anche in collaborazione con altre forze di polizia, con la redazione di numerosi processi verbali di contravvenzione.

Infine, si fa presente che, ai sensi dell'articolo 2 del Regolamento CEE n. 1626/94 del Consiglio, entrato in vigore il 1° gennaio 1995, è fatto divieto di utilizzare martelli pneumatici od altri attrezzi a percussione per la raccolta dei litofagi (datteri).

Il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali:
Luchetti.

PASETTO. — *Ai Ministri per l'università e la ricerca scientifica e dell'interno. — Per sapere — premesso che:*

in data 20 maggio 1994 si sono verificati presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Padova episodi gravissimi di intolleranza politica, perpetrati inopinatamente all'interno della facoltà stessa da esponenti dell'ultra sinistra, epigoni di un tragico passato, che hanno tentato con la forza di impedire che si tenesse una libera assemblea di studenti di destra all'interno dell'ateneo;

tale assemblea era stata ritualmente autorizzata dal Preside della facoltà e dal Rettore dell'università patavina;

al di là del fatto che, grazie al grande senso di responsabilità degli studenti e dei partecipanti alla manifestazione, non si siano verificati incidenti, resta il fatto che si è permesso a decine di extraparlamentari di sinistra, nostalgici degli anni di piombo, di insultare ed anche colpire, nei corridoi dell'università presente la polizia, molti di coloro che accedevano all'aula per partecipare alla manifestazione culturale promossa dal Fronte Universitario di Azione Nazionale;

con la deliberazione del consiglio di facoltà di giurisprudenza del 26 maggio 1994 si condannano gli episodi avvenuti e si invitano le autorità ad intervenire —:

se non intendano condurre immediatamente un'indagine per verificare eventuali responsabilità omissive da parte degli organi preposti alla tutela dell'ordine pubblico in Padova, e comunque per accertare i fatti accaduti nella facoltà di Giurispru-

denza dell'Università di Padova il giorno 20 maggio 1994. (4-01449)

RISPOSTA. — *Con riferimento al documento ispettivo indicato in oggetto, che ad ogni buon fine si allega in copia, sulla base degli elementi fatti pervenire dal Ministero dell'interno e dal rettore dell'università di Padova, si rappresenta quanto segue.*

Nel pomeriggio del 20 maggio u.s., mentre era in corso presso l'Ateneo padovano una riunione del consiglio di amministrazione, il rettore fu avvertito che un'aula della contigua facoltà di giurisprudenza era stata occupata da studenti « dell'ultra sinistra » che volevano impedire lo svolgimento della conferenza del dottor M. Manzini, ricercatore all'università di Trento, sul tema « Il modello politico europeo nell'alternativa tra liberismo e totalitarismo ».

L'autorizzazione per la conferenza era stata chiesta e ottenuta da alcuni dei rappresentanti degli studenti eletti nel consiglio di facoltà. L'iniziativa faceva parte del programma culturale promosso dalla componente studentesca di tale consiglio. La conferenza era stata propagandata nei giorni precedenti con manifesti murali dal FUAN e ciò aveva attirato varie critiche, tra cui si segnalano quelle di alcuni consiglieri comunali del PDS, cui aveva fatto seguito una replica sulla stampa da parte del rettorato che gli anzidetti consiglieri avevano trovato convincente dichiarando ai giornali di considerare il caso chiuso. Ciò chiarisce come l'iniziativa dell'occupazione da parte degli studenti autonomi sia da considerarsi priva di supporti in altri schieramenti politici, e comunque nata dalla volontà di contestare le autorità accademiche ritenute responsabili per non aver consentito a tali schieramenti l'utilizzo delle aule per analoghi incontri.

È stato chiesto immediatamente l'intervento delle Forze dell'ordine, e il rettore, recatosi personalmente nell'aula, ha spiegato agli occupanti che i locali non erano stati concessi al FUAN bensì ai rappresentanti degli studenti presso il consiglio di facoltà. Quindi il rettore ha invitato coloro i quali non erano interessati alla conferenza ad allontanarsi.

L'invito è stato accolto dagli occupanti che, sotto lo stretto controllo della polizia di Stato, pur scandendo slogan di protesta, si sono allontanati consentendo, in tal modo, il regolare svolgimento della conferenza.

Circa gli insulti e le violenze segnalati nell'interrogazione nei confronti dei partecipanti alla manifestazione, si fa presente che nessuna denuncia risulta essere stata presentata presso i competenti uffici.

I fatti di cui sopra hanno formato, comunque, oggetto di circostanziata informativa all'autorità giudiziaria competente da parte della questura di Padova, e sono stati, altresì, fortemente stigmatizzati dal consiglio di facoltà.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Salvini.

PASETTO. — *Al Ministro delle finanze.*
— Per sapere — premesso:

che è nota la caoticità delle scadenze contributive per i vari soggetti, che portano, in particolare lavoratori autonomi ad avere nell'arco dell'anno una ventina, e forse più, di scadenze in termini di tasse, pagamento di contributi, tributi, ecc. ecc.;

che tutto ciò pare assurdo, e parrebbe quantomai opportuno all'interrogante che si individuasse una scadenza annuale per il pagamento di tutti i tributi, o al massimo due —:

se abbia allo studio una riforma affinché, oltre alla semplificazione ed alla abolizione di alcune tasse, porti all'individuazione di un'unica scadenza annuale nella quale versare le varie imposte, o comunque ad una riduzione al minimo delle varie scadenze che oggi assillano i contribuenti italiani. (4-03052)

RISPOSTA. — *Nell'interrogazione cui si risponde, la S.V. Onorevole, evidenziando la pluralità di scadenze dei pagamenti dei tributi che si succedono nell'arco di un anno, chiede di sapere se sia allo studio di questa Amministrazione una riforma volta, oltre che a semplificare e ad abolire alcune tasse, a*

concentrare in una o al massimo due scadenze i vari pagamenti.

Al riguardo si osserva che la semplificazione del rapporto fisco contribuente costituisce uno dei principali obiettivi di questa Amministrazione che, in tal senso, ha già avviato una riforma del sistema tributario.

Nella suddetta prospettiva, nonché con l'intento di accelerare la ripresa economica e l'occupazione anche nel settore del lavoro autonomo, il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, ha introdotto disposizioni che prevedono per le nuove iniziative produttive intraprese da talune categorie di soggetti la riduzione degli adempimenti a carico del contribuente e la concentrazione di tutti gli oneri fiscali (sia peronali che reali) inerenti all'attività produttiva (ad esclusione dell'imposta sul valore aggiunto) in un'unica imposta sostitutiva, il cui ammontare è determinato in via forfetaria.

Pertanto, in linea con quanto auspicato dalla S.V. Onorevole, questa Amministrazione intende realizzare un sistema tributario snello ed efficiente, coerente con gli indirizzi comunitari e comunque tale da garantire a pieno le esigenze di equità fiscale.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

PERCIVALLE e LEONI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere — premesso che:

il Governo si era formalmente impegnato a fare in modo che i comuni venissero dotati della modulistica necessaria (moduli di dichiarazione, relative buste, bollettari di ricevuta) per provvedere alla dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1993, da distribuire gratuitamente ai cittadini;

la normativa in vigore prevede che, anche per il 1994, i comuni collaborino con lo Stato centrale nella diffusione e successivamente nella raccolta dei moduli relativi alla dichiarazione dei redditi;

a numerosi enti locali non è stata, a tutt'oggi, ancora consegnata la modulistica che il Governo si era impegnato a far

pervenire in tempi tali da consentire la distribuzione ai cittadini;

in assenza di tale modulistica molti comuni, dopo aver predisposto, a proprie spese, l'allestimento dei locali e l'incarico del personale, non sono nelle condizioni di poter svolgere il servizio di distribuzione e di raccolta delle dichiarazioni dei redditi, così come previsto dalla legge;

molti cittadini, per adempiere all'obbligo legislativo della dichiarazione dei redditi, si trovano costretti ad acquisire presso negozi specializzati o a procurarsi per vie traverse i relativi moduli;

tali fatti sono altamente lesivi dell'efficienza delle Amministrazioni locali e dell'immagine di queste verso i cittadini, i quali per l'ennesima volta si trovano a fare i conti con la disorganizzazione e la scarsa professionalità degli organi centrali preposti alla distribuzione della modulistica relativa alla dichiarazione dei redditi;

a tali organi centrali competenti sono stati indirizzati, da numerose Amministrazioni locali, solleciti, senza che questi abbiano, in molti casi, sortito alcun effetto —:

che cosa intenda fare il Governo per risolvere in tempi brevi il problema, tenuto conto che, secondo quanto disposto dalla legge, i versamenti andranno effettuati entro il 31 maggio e la relativa dichiarazione depositata entro il 30 giugno;

quali provvedimenti il Ministro intenda adottare nei confronti dei responsabili di questo grave inadempimento, che sta arrecando gravi disagi a molti cittadini e che impedisce la piena attuazione del dettato legislativo secondo cui « la dichiarazione deve essere presentata nel periodo compreso fra il 1° maggio e il 30 giugno 1994 al Comune di residenza anagrafica del dichiarante ».

(4-00651)

RISPOSTA. — *In merito al lamentato ritardo verificatosi nella consegna ai Comuni della fornitura della modulistica per la dichiarazione dei redditi relativi all'anno 1993, è necessario rilevare, preliminarmente, che*

questa Amministrazione, nel periodo 4 febbraio-26 marzo dello scorso anno, ha provveduto, con un'iniziativa senza precedenti, all'invio a domicilio del modello 730 personalizzato a 6.581.419 contribuenti.

Ciò premesso, si osserva che nel successivo mese di aprile è stata avviata la stampa di 16 milioni di modelli 740 (dei quali 4 milioni destinati ai Depositi generi di Monopoli, 10 milioni ai Comuni e 2 milioni per scorta), di 2 milioni di modelli 740 L-M-A1 e quadri aggiuntivi 740 A-B (di cui 200.000 da consegnare al Deposito Monopoli, 1.600.000 ai Comuni e 200.000 per scorta) e 7 milioni di modelli 740 E-F-G-H-I-T-V-W-K (di cui 1 milione da consegnare al Deposito Monopoli, 5.300.000 ai Comuni e 700.000 per scorta).

Inoltre, al fine di soddisfare sopravvenute esigenze, comprendenti anche la distribuzione gratuita ai cittadini attraverso la stampa specializzata, questa Amministrazione ha disposto un aumento di tiratura dei modelli 740 sino a raggiungere, complessivamente, il numero di 19.575.000 esemplari.

Per quel che concerne, più specificamente, la consegna della modulistica, si è ritenuto opportuno dare la precedenza all'amministrazione dei Monopoli di Stato (le relative operazioni sono state ultimate in data 9 maggio 1994) e, successivamente, si è provveduto ad inoltrare, a decorrere dal 6 maggio 1994, la fornitura ai Comuni.

Da quanto sopra emerge che il ritardo lamentato dalla S.V. Onorevole, certamente increscioso per i cittadini, non sembra riconducibile ad inadempimenti dei responsabili del servizio.

Tuttavia, al fine di evitare disagi ai contribuenti, questa Amministrazione intende adottare opportune iniziative volte ad accelerare le procedure previste dalla legge nella distribuzione dei modelli 740.

È inoltre allo studio la possibilità di inviare a domicilio, per l'anno in corso, il modello 740 ad alcune categorie di contribuenti.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

RODEGHIERO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione e per la famiglia e la*

solidarietà sociale. — Per sapere — premesso che:

con la legge 5 agosto 1977, n. 517, l'inserimento dei portatori di handicap nella scuola è divenuto obbligatorio;

la scuola elementare « Vittorio Emanuele II » di Cittadella, in provincia di Padova, è frequentata attualmente da alunni portatori di handicap;

l'articolo 13 della legge n. 104 del 1992, stabilisce che nelle scuole di ogni ordine e grado debbano essere garantite attività di sostegno mediante l'assegnazione di docenti specializzati;

in data 10 maggio 1994, il direttore didattico della scuola elementare di Cittadella ha inviato al provveditorato agli studi di Padova un'integrazione ai dati relativi agli alunni frequentanti la scuola, nel corrente anno scolastico, con la richiesta di 6 insegnanti di sostegno a tempo pieno e 1 insegnante a 12 ore, dato che l'ULSS n. 19 di Cittadella non ha personale sufficiente al fabbisogno;

a tutt'oggi la succitata richiesta non ha ancora avuto alcuna risposta;

a causa del ridotto numero di insegnanti di sostegno, attualmente, gli alunni non possono rimanere a scuola nel pomeriggio perché privi di qualsiasi assistenza —:

se non ritengano opportuno, alla luce di quanto esposto, assumere provvedimenti al fine di adeguare il servizio di assistenza alle esigenze necessarie e porre rimedio ai disagi causati ai portatori di handicap e alle loro famiglie, salvaguardando anche per il futuro i diritti scolastici che devono essere costituzionalmente garantiti a tutti gli alunni. (4-06295)

RISPOSTA. — *In merito alla questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto, riguardante le richieste di ulteriori posti di sostegno rispetto a quelli già assegnati per gli allievi portatori di handicap frequentanti la scuola elementare « Vittorio Emanuele II » di Cittadella, si*

ritiene opportuno premettere che la normativa vigente in materia prevede l'assegnazione di un docente di sostegno per n. 4 allievi portatori di handicap.

La medesima normativa prevede che deroghe a detto rapporto possono essere autorizzate soltanto in presenza di particolari gravità di handicap.

Ed invero per l'anno scolastico 1994-95 a fronte di n. 485 portatori di handicap iscritti alle scuole elementari della provincia di Padova sono stati istituiti n. 193 posti di sostegno, venendosi così a costituire, per l'intera provincia un rapporto medio tra insegnanti ed alunni di 1 a 2,50.

Presso la scuola elementare di Cittadella in particolare, ove sono iscritti n. 11 allievi portatori di handicap sono stati assegnati n. 4 insegnanti di sostegno a orario intero e n. 2 insegnanti ad orario parziale, per un totale di n. 5 insegnanti con n. 24 ore settimanali.

Quanto alle ulteriori richieste, rappresentate dai genitori degli allievi portatori di handicap, iscritti a dette scuole, intese ad ottenere un maggior sostegno e non finalizzato solamente all'area di competenza scolastica si ritiene di dover precisare che l'attività di sostegno del docente mira a supportare e ad individualizzare l'attività didattica del docente di classe.

Gli ulteriori interventi di integrazione scolastica sono demandati dalle vigenti disposizioni al personale assistente ed educativo, nominato dalle UU.SS.LL. competenti per territorio i cui specifici compiti inerenti al processo educativo e scolastico del portatore di handicap ne rendono insostituibile l'utilizzazione a fianco del docente scolastico.

È infatti proprio attraverso il massimo coordinamento tra servizi scolastici con quelli sanitari e socio-assistenziali che si attua la piena integrazione scolastica.

In tal senso l'amministrazione scolastica non ha mancato di attivarsi con la massima tempestività per dare applicazione alle disposizioni contenute nella legge quadro 104/92 per l'assistenza agli handicappati.

Con decreto ministeriale 9.7.92 sono stati fissati infatti gli indirizzi per gli accordi di programma previsti dall'articolo 13 della

succitata legge, finalizzati alla programmazione coordinata delle attività formative, sanitarie, socio-assistenziali, ed inoltre con decreto ministeriale 26.6.92 indicati i criteri di nomina per la costituzione dei gruppi di lavoro provinciali interistituzionali previsti dall'articolo 15 della medesima legge.

Si desidera, anche, assicurare che la medesima amministrazione si è adoperata con il massimo impegno per consentire il pieno inserimento scolastico degli allievi in parola nelle scuole di ogni ordine e grado e continuerà a intervenire anche presso gli altri enti interessati affinché i problemi ai quali fa riferimento la S.V. onorevole possano essere pienamente superati.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

ROTUNDO. — *Ai Ministri delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere:*

quali iniziative urgenti intenda adottare il Governo per scongiurare il declassamento — annunciato per il 2 gennaio 1995 — del Magazzino Tabacchi dello Stato di Galatina (LE) in deposito, che comporterebbe una notevole riduzione di personale, il trasferimento, con ogni probabilità, a Lecce e Spongano e forse persino licenziamenti di personale;

tale decisione, se confermata, comporterebbe, infatti, disagi insopportabili per i dipendenti, in gran parte donne con oltre 60 anni, che non possono sopportare il pendolarismo delle trasferte e che essendo stati per lungo tempo lavoratori stagionali, dopo 35 anni, non hanno maturato la contribuzione per la pensione.

(4-05458)

ROTUNDO. — *Ai Ministri delle finanze e del lavoro e della previdenza sociale. — Per sapere — premesso che:*

il declassamento del Magazzino Tabacchi di Galatina (Le) in deposito con esclusione di ogni processo di lavorazione,

comporta il mantenimento in servizio di due soli dipendenti e la mobilità del restante personale;

si tratta di 30 unità, da porre in mobilità, la cui età media (al 90 per cento ex stagionali di sesso femminile con pochi contributi e perciò costrette a pensionarsi a 65 anni) oscilla tra i 60 ed i 62 anni;

per 14 dipendenti l'età pensionabile sarà raggiunta tra il '94 ed il '97;

la elevata età e diversi problemi di salute rendono particolarmente gravi i disagi a cui sarebbe sottoposto il personale in caso di mobilità;

tra l'altro, tali disagi non sono giustificati da nessuna ragione di natura produttiva ed economica, atteso che sia presso la Manifattura di Lecce che presso il Magazzino di Spongano, luoghi di destinazione del personale in mobilità, vi sono problemi di sovrannumero di personale che impediscono di impiegare proficuamente altri operai —;

quali iniziative urgenti intenda adottare il Governo per scongiurare il preannunciato declassamento del Magazzino Tabacchi di Galatina e per salvaguardare le attuali dipendenti dai notevoli disagi a cui sarebbero costrette dall'ipotesi di mobilità.
(4-05611)

RISPOSTA. — *Con le interrogazioni cui si risponde, la S.V. Onorevole, premesso che il declassamento in deposito del Magazzino Tabacchi di Galatina comporta il mantenimento in servizio di due dipendenti e la mobilità del restante personale, con conseguenti gravi disagi per quest'ultimo, chiede di conoscere le iniziative che si intendono adottare al fine di trovare adeguata soluzione a tale problematica.*

Al riguardo si osserva che la chiusura del suindicato magazzino di lavorazione del tabacco greggio è stata predisposta nell'ambito di un ampio piano di ristrutturazione del settore produttivo dell'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato, recepito nel Protocollo d'intesa del 28 giugno 1994, si-

glato tra questa Amministrazione e tutti i rappresentanti sindacali di categoria.

Giova evidenziare, altresì, che la chiusura del magazzino in questione ha formato oggetto di uno specifico protocollo d'intesa in data 22 novembre 1994 e che tale documento è stato sottoscritto il successivo 7 dicembre, dalle organizzazioni sindacali locali.

Queste ultime, invero, nel prendere atto della necessità di adottare misure razionalizzatrici degli organi di trasformazione del tabacco greggio dell'Amministrazione nel leccese, attesa la comprovata antieconomicità della gestione degli stessi, hanno aderito al provvedimento che prevede la chiusura del Magazzino di Galatina e la concentrazione delle fasi lavorative presso il Magazzino di Spongano, invocando, al contempo, adeguata soluzione al problema del pendolarismo dei dipendenti posti in mobilità.

Nel recepire le suddette istanze sindacali, l'Amministrazione ha già avviato la predisposizione di un servizio di trasporto su autopullman da Galatina a Spongano con fermate intermedie per le maestranze residenti lungo il citato percorso.

Il Ministro delle finanze: Fantozzi.

SALES, MATTINA, SORIERO e VOZZA. — Al Presidente del Consiglio dei ministri. — Per sapere — premesso che:

l'intervento straordinario nel Mezzogiorno è cessato il 15 aprile 1993 per effetto del decreto legislativo n. 96 del 3 aprile 1993;

il personale della soppressa agenzia rimasto in servizio ed il personale in esubero degli Enti di Promozione è stato assegnato, con decorrenza 13 ottobre 1993, alle amministrazioni, enti ed aziende che ne hanno fatto richiesta;

il suddetto personale, secondo quanto previsto dal suddetto decreto legislativo e confermato dai decreti legge che si sono succeduti fino a quello attualmente in vigore, n. 491 dell'8 agosto 1994, deve essere inquadrato nei ruoli delle amministrazioni, enti ed aziende ai quali è stato assegnato;

in alcune amministrazioni, tra le quali la Presidenza del Consiglio, il suddetto personale, pur assegnato, non è stato ancora chiamato in servizio alla data del 1° settembre 1994;

le amministrazioni assegnatarie, secondo fonti attendibili, sono intenzionate ad effettuare l'inquadramento del suddetto personale soltanto successivamente alla conversione in legge del decreto innanzi richiamato;

il suddetto decreto legge, attualmente in vigore, verosimilmente, verrà reiterato come i sei che lo hanno preceduto, ed in conseguenza di ciò la conversione in legge avverrebbe, nella migliore delle ipotesi, soltanto a dicembre 1994;

il suddetto personale è sensibilmente diminuito per effetto delle istanze di collocamento a riposo che sono state inoltrate, senza soluzione di continuità, nei mesi trascorsi producendo effetti negativi irreversibili sulla efficienza delle strutture attraverso le quali deve attivarsi l'intervento ordinario nelle aree depresse e chiudersi il consuntivo dell'intervento straordinario —:

quali misure, se necessario legislative, il Governo intenda adottare affinché l'inquadramento nei ruoli del suddetto personale avvenga entro, e non oltre, il 30 settembre 1994;

se nell'operato delle amministrazioni, aziende ed enti destinatari del suddetto personale, ai fini dell'inquadramento a tutt'oggi non avvenuto, ricorrano gli estremi di omissione di atti d'ufficio o, comunque, di eventuali altre fattispecie perseguibili legalmente;

quale sia l'attuale consistenza (e le qualifiche) del personale in oggetto assegnato alle amministrazioni centrali dello Stato;

se rispondano ad un orientamento del Governo le dichiarazioni, rilasciate al *Mattino* di Napoli durante la pausa estiva, dal sottosegretario Parlato secondo il quale la chiusura dell'intervento straordinario, l'in-

tervento ordinario nel Mezzogiorno e l'intervento nelle aree depresse devono essere concentrati in un'unica struttura utilizzando tutto il personale disponibile della soppressa Agenzia e quello in esubero degli Enti di promozione. (4-03112)

RISPOSTA. — Per delega ricevuta dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri si risponde alla interrogazione in oggetto, facendo presente, anche in base agli elementi forniti dal Dipartimento della Funzione pubblica, quanto segue.

Il decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, presentato al Parlamento per la conversione, prevede agli articoli 9 e 10 che il personale del cessato intervento straordinario venga inquadrato, anche in soprannumero, nei ruoli delle Amministrazioni statali, regionali e locali, e di enti pubblici non economici che gestiscono servizi pubblici, nonché di aziende municipalizzate alle quali è stato assegnato con D.P.C.M.

Inoltre, sempre ai sensi delle norme ricordate, ferma restando l'applicabilità delle disposizioni in materia di mobilità per il personale non assegnato o per quello in soprannumero, anche a seguito della rideterminazione delle piante organiche ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 29/1993 e successive modificazioni, gli organici delle amministrazioni e degli enti ai quali il suddetto personale è stato assegnato, sono incrementati dalla data del 13 ottobre 1993 in misura pari al numero delle unità assegnate con D.P.C.M. Le Amministrazioni provvedono all'attribuzione dei posti disponibili negli organici come sopra rideterminati al personale già di ruolo alla data del 15 settembre 1993.

Le assegnazioni del suddetto personale avvengono con D.P.C.M. su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica, sulla base delle richieste delle Amministrazioni.

Si precisa che le Amministrazioni centrali dello Stato interessate alle assegnazioni del personale di cui trattasi sono le seguenti: Presidenza del Consiglio dei Ministri, Ministero dell'Industria, Ministero dei Lavori Pubblici, Ministero del Tesoro, Ministero delle Finanze, Ministero dell'Università e

della Ricerca Scientifica e tecnologica, Ministero delle Risorse Agricole, Ministero dei Beni Culturali, Ministero dell'Ambiente, Ministero dei Trasporti.

Sino ad oggi, il personale assegnato risulta pari a 1.725 unità, secondo le qualifiche e le destinazioni indicate nella tabella allegata. Restano da assegnare n. 11 unità oltre al personale in servizio presso le società il cui capitale era interamente posseduto dagli enti di cui all'art. 6 della legge n. 64/86, al quale, con il decreto-legge 10 giugno 1994, n. 355, è stata riconosciuta la facoltà di richiedere l'assegnazione a pubbliche amministrazioni entro il 31 luglio 1994 con procedure ancora in fase di completamento.

Per quanto concerne la mancata chiamata in servizio del personale assegnato, si dovrebbe trattare di un numero irrisorio di casi in via di soluzione, in dipendenza del fatto che le formalizzazioni dei provvedimenti di inquadramento devono conseguire l'apposizione del visto da parte della competente Ragioneria centrale sui DD.P.C.M., con i quali sono state attribuite le qualifiche al personale interessato (infatti tutti i provvedimenti di attribuzione delle qualifiche sono stati definiti ma manca il cennato visto). Per quanto, in particolare, riguarda il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica, questa Amministrazione, in considerazione della continuità delle corresponsioni retributive e nel rispetto della normativa che ha regolato il passaggio alle pubbliche Amministrazioni di tale personale, ha disposto che il personale ad essa assegnato prestasse immediatamente la propria attività lavorativa e procederà alla formalizzazione degli inquadramenti non appena le condizioni sopra esposte lo consentiranno.

Non risulta infine che il Governo abbia attualmente in studio l'istituzione di una struttura di riaccorpamento di tutte le unità di personale già in servizio presso la soppressa agenzia e in esubero negli enti di promozione.

Il Sottosegretario di Stato per il bilancio e la programmazione economica: Carzaniga.

ALLEGATO

	Dir.Gen.	Dir. Sup.	1 ^a Dir.	9 ^a liv.	8 ^a liv.	7 ^a liv.	6 ^a liv.	5 ^a liv.	4 ^a liv.	3 ^a liv.	Totale
Amministrazioni	1										
P.C.M.			1	5	21	19	10	14	11	4	86
Funz. Pubb.					1	4	2		1		8
Bilancio		6	20	52	74	36	31	34	14	3	270
Industria		1	18	98	173	119	81	28	12		530
U.L.P.P.		2	37	106	159	88	83	50	15	1	611
Univ. e Ric. Sc.		3	3	16	38	8	28	13	1		110
Risor. Agricole		1	1	10	11	2	3	3			31
Lavoro				3	5		1				9
Tesoro	1	1	7	29	35	10	19	5	1		108
Finanze				1			1				2
Pres. Repubb.						1	1				2
Ambiente				1	1	2					2
Beni Cultur.			1	4	4	2		1			12
Esteri					2			1			3
Cassa Dd.Pp.				1	3						4
Cons. di Stato					2	1					3
Trasporti						1					1
Regioni				1	5	1		1			8
Enti Locali			1	4	8	5	5	2			25
TOT.GEN.	2	16	93	348	644	256	266	150	47	4	1725

SCALISI, MAZZOCCHI, SALVO, MARIANO e TRINGALI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

gli uffici INPS di S. Teresa di Riva in provincia di Messina servono un vasto bacino di utenza e che per tale servizio la pianta organica prevede 16 unità lavorative appena sufficienti; in realtà allo stato attuale solo 4 unità lavorative sono impegnate nell'assolvere il servizio, essendo ancora non coperti sei posti previsti in pianta organica e ben cinque unità sono impegnate in corsi di aggiornamento;

il disbrigo delle pratiche di malattia, di disoccupazione, assegni familiari, liquidazione pensioni etc. registrano perciò notevolissimi ritardi, creando gravi difficoltà soprattutto negli strati sociali più deboli —

quali provvedimenti intenda assumere per ovviare a tali disservizi e per sollecitare la copertura dei posti vacanti, specie in questa fase di grave crisi occupazionale che investe il mezzogiorno in generale e la provincia di Messina in particolare. (4-05870)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione presentata, con la quale la S. V. onorevole chiede chiarimenti circa i presunti disservizi verificatosi nel centro operativo di Santa Teresta di Riva (ME), l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha fatto presente quanto segue.*

L'organico della suddetta Sede è attualmente composto da 13 unità, con un prevedibile aumento di personale non appena sarà funzionante il sottosistema AS 400 e saranno trasferiti gli adempimenti connessi alla riscossione dei contributi.

Il pagamento del trattamento di disoccupazione agricola è quasi completamente ultimato, mentre il ritardo riscontrato nella liquidazione dell'indennità di malattia, dovuto in parte all'assenza del personale impegnato nei corsi di aggiornamento, peraltro ultimati, è in via di rapido recupero.

Si fa presente, infine, che la definizione delle pratiche relative alle domande di inden-

nità di maternità delle lavoratrici agricole richiede necessariamente tempi più lunghi.

La liquidazione della suddetta indennità è infatti condizionata dall'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro, accertamento reso più gravoso dalla presenza, in quella zona, del rilevante fenomeno dei rapporti di lavoro fittizi posti in essere al solo scopo di ottenere le prestazioni previdenziali.

Si prevede, comunque, di ridurre in tempi brevi il carico di lavoro arretrato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

SIGONA. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere — premesso che:

alcuni docenti, inseriti nella provincia di Udine nella graduatoria per l'insegnamento di tedesco, classe A562, elenco degli abilitati, hanno presentato ricorso al TAR di Trieste contro il Ministero della pubblica istruzione e contro i docenti riservati non abilitati della medesima graduatoria, che fruiscono delle procedure previste dalla ex legge n. 482 del 1968;

il TAR Veneto, II sezione, con sentenza n. 601 in data 8 ottobre 1993, ha accolto analogo ricorso di docenti contro il Ministero della pubblica istruzione, tuttavia non contestando l'aliquota della riserva di posti quanto il diritto degli abilitati ad essere nominati prioritariamente rispetto ai riservatari non abilitati;

eventuali ulteriori annullamenti di nomine dei Provveditori agli Studi ad anno scolastico inoltrato determinano difficoltà nella gestione delle scuole ed eliminano spesso una condizione fondamentale nell'insegnamento, ossia la continuità didattica —

se il Ministero della pubblica istruzione intenda resistere in giudizio presso il Tribunale Amministrativo regionale del Friuli Venezia Giulia al ricorso dei docenti abilitati di lingua tedesca, notificato l'11.11.94, e se abbia resistito in giudizio

con ricorso al CGA del Veneto avverso la sentenza n. 601 del 1993 del TAR del Veneto;

se non sia opportuno chiarire nella prossima Ordinanza Ministeriale per incarichi e supplenze che la riserva del 15 per cento dei posti per le categorie protette, di cui alla legge n. 482 del 1968, opera, quale aliquota autonoma, ai fini dell'assegnazione di incarichi e supplenze. In conseguenza i Provveditorati agli Studi dopo la redazione della graduatoria degli abilitati, di quella dei non abilitati, ed infine di quella dei riservisti abilitati e non abilitati, dovranno — per l'assegnazione dei posti, delle sedi e delle cattedre-orario — dare precedenza rispettivamente agli abilitati riservisti, agli abilitati non riservisti, ai non abilitati riservisti, ai non abilitati, ferme restando le aliquote del 15 per cento dei posti ai riservisti e dell'85 per cento ai docenti non riservisti. (4-05454)

RISPOSTA. — *Si risponde all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, con la quale si chiede, in sostanza che, ai fini del conferimento delle supplenze al personale docente non di ruolo, le aliquote di riserva previste a favore delle c.d. categorie protette a norma della legge n. 482 del 1968, siano applicate indipendentemente dal fatto che gli aspiranti siano o meno in possesso della prescritta abilitazione.*

Al riguardo, si osserva che la questione, ben presente all'attenzione di questo Ministero, appare al momento non priva di difficoltà interpretative ed applicative, tenuto conto che le pronunce giurisdizionali, fin qui intervenute in materia, non hanno ancora del tutto chiarito se, ai fini di cui trattasi, il solo possesso del diritto a riserva debba o meno prevalere sul possesso del titolo abilitante.

Per quanto concerne, in particolare, il caso segnalato, il Provveditore agli Studi di Udine, al riguardo interessato, ha fatto presente che, a seguito della convocazione (in data 21.9.1994) degli aspiranti a supplenze per la classe di concorso A 562, furono anzitutto conferite n. 15 nomine a docenti inseriti nella graduatoria degli abilitati, dopo

di che, per la scelta degli ultimi n. 2 posti rimasti disponibili, furono chiamate due insegnanti incluse negli elenchi degli aventi diritto a riserva per la medesima classe di concorso, ma prive della prescritta abilitazione.

Avverso il conferimento di queste ultime due nomine risultano essere stati peraltro proposti — come si apprende dagli elementi acquisiti — n. 10 ricorsi al TAR del Friuli-Venezia Giulia, da parte di altrettante docenti non di ruolo che, ancorché inserite nella graduatoria provinciale degli abilitati per la suddetta classe di concorso, si erano viste scavalcate dalle due colleghe beneficiarie del solo diritto a riserva.

Da quanto riferito dallo stesso provveditore agli studi risulta comunque che l'organo giurisdizionale adito, in data 15.2.1994, ha ordinato il rigetto delle istanze di sospensiva avanzate dalle ricorrenti in sede di gravame, fissando al 15.6.1995 la data per la decisione di merito.

Si assicura che il Ministero, non appena sarà acquisita l'anzidetta decisione, non mancherà di valutarne la portata, ai fini di eventuali integrazioni all'Ordinanza n. 371 del 29.12.1994, in atto disciplinante il conferimento delle supplenze al personale docente non di ruolo e che, all'articolo 14, si limita a richiamare la percentuale del 15 per cento che deve essere riservata, ai sensi della legge n. 482 del 1968, alle categorie di personale dalla stessa legge contemplate, sui posti disponibili in ambito provinciale per ciascuna graduatoria o per ciascuna classe di concorso.

Sulla questione, questa Amministrazione si è, ad ogni modo, attenuta al parere n. 124 del 7.12.1989 espresso, in Adunanza Generale, dal Consiglio di Stato il quale, partendo dal presupposto che il titolo abilitante è requisito indispensabile per l'accesso all'insegnamento nei vari ordini di scuola, ha osservato che « l'aspirante non abilitato avente diritto alla riserva ex articolo 12 legge n. 482/68, ancorché non sia stata raggiunta la percentuale del 15 per cento dei posti da destinare ai riservatari, non ha diritto alla nomina con precedenza rispetto all'aspirante abilitato non riservatario ».

Sulla base di tale orientamento, che è conforme all'operato dei Tribunali Amministrativi citati nell'interrogazione, non si è ritenuto di dovere resistere in giudizio avverso le relative pronunce.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

STORACE. — Ai Ministri dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica e della pubblica istruzione. — Per sapere:

quali siano i reali intendimenti dei Ministri interrogati e del Governo in merito alla richiesta, che è sempre rimasta inascoltata, di ritoccare l'orario di insegnamento di educazione fisica innalzandolo da 2 a 3 ore settimanali. Così facendo verrebbe equiparato a quello di gran parte del resto d'Europa e si consentirebbe, inoltre, agli insegnanti di ottemperare ai programmi ministeriali vigenti che prevedono tra gli obiettivi fondamentali da perseguire il potenziamento fisiologico ed educativo, permettendo loro di scoprire le reali attitudini degli studenti al fine di indirizzarli verso lo sport a loro più congeniale.

(4-03906)

RISPOSTA. — In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, alla quale si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri, si desidera far presente che la questione riguardante l'innalzamento delle ore settimanali di insegnamento dell'educazione fisica è all'attenzione dell'amministrazione scolastica.

Per quanto concerne la scuola elementare si ritiene che la vigente normativa consenta di poter adottare le proposte formulate dalla S.V. Onorevole.

Infatti, il decreto ministeriale 10.9.1991 emanato in applicazione dell'articolo 5 della legge 148/90 ha fissato tre livelli coordinati per la determinazione dei tempi da destinare alle materie curriculari.

Il primo livello fissa i minimi orari settimanali per ciascuna materia omogenei su tutto il territorio nazionale (all'educazione motoria sono assegnate n. 2 ore settimanali); il secondo, di competenza del collegio

docenti stabilisce la fascia di possibile oscillazione; il terzo, attribuito agli insegnanti contitolari del modulo definisce i tempi effettivi da dedicare alle singole materie sulla base della programmazione e nel rispetto dei ritmi di apprendimento degli allievi.

Le disposizioni in parola tendono a contemperare l'esigenza di garantire un quadro omogeneo in ambito nazionale e quello di salvaguardare l'autonomia didattica del collegio docenti e del gruppo docente di modulo cui è affidata la responsabilità della programmazione, della gestione e della valutazione del processo di apprendimento degli allievi.

Per quanto riguarda l'istruzione secondaria, la questione stessa potrà trovare una sua definizione, nelle competenti sedi, in sede di riforma dei programmi e degli ordinamenti.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

STORACE. — Ai Ministri della pubblica istruzione e del tesoro. — Per sapere — premesso che:

l'articolo 4, nono comma, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 prevede, a partire dal 31 dicembre 1994, il passaggio dei servizi di cassa per conto delle scuole dagli istituti di credito all'ente « poste italiane »;

allo stato attuale i servizi di cassa in oggetto vengono svolti gratuitamente da tutti gli istituti di credito così come previsto dalla circolare del Ministero della pubblica istruzione n. 333 del 20 novembre 1985. Inoltre detti istituti elargiscono contributi in denaro o in materiale didattico ed attrezzature per un miglior funzionamento delle scuole. Oltre ciò le banche hanno ormai un'esperienza pluriennale ed un'organizzazione che l'ente poste italiane non può certo vantare non avendo mai svolto questa funzione. Infatti dovrà essere un impegno primario da parte dell'ente adeguare il proprio servizio sia formando il personale che acquisendo nuovi macchinari e nuovi sistemi informatici. Ovvio

mente tutto questo si avrà solo dietro un esborso di denaro a carico delle casse dello Stato e, forse, la creazione di ulteriori disservizi;

a conferma della difficoltà di tale passaggio è che ad oggi questo provvedimento ha subito ben tre proroghe per effettuare il semplice passaggio del servizio di cassa dalle banche all'ente;

tra gli scopi di questa norma vi era sicuramente quello di non lasciare i trasferimenti statali del Ministero della pubblica istruzione nei conti degli istituti di credito con danni economici per il bilancio statale —:

se, per evitare questi danni, non ritenga opportuno cancellare il passaggio del servizio di cassa dalle banche all'ente poste italiane, istituendo anche per le scuole il sistema della « Tesoreria Unica » previsto dalla legge 29 ottobre 1984, n. 720 per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti. In tale modo i fondi degli enti rimangono nella Banca d'Italia e, quindi, nel bilancio statale ed il servizio di cassa continua ad essere svolto dalle banche, le quali hanno sempre un buon ritorno di immagine. (4-06102)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si ritiene opportuno premettere che l'innovazione introdotta con l'articolo 4, nono comma, della legge n. 537 del 1993 a proposito del passaggio dei servizi di cassa di cui è cenno nell'interrogazione medesima dalle Banche all'ente « Poste italiane » — è stata determinata da ragioni di politica economica finalizzate, secondo le valutazioni del Governo pro-tempore, al contenimento della spesa pubblica.*

Non risponde, peraltro, al vero che i servizi di cassa, attualmente forniti dalle banche, siano svolti a titolo gratuito, tenuto conto che proprio con la circolare n. 333 del 20.11.1995, cui ha fatto riferimento la S.V. Onorevole, questo Ministero ha rivolto alle scuole la raccomandazione di valutare attentamente, al momento della stipula dell'appo-

sita convenzione, l'incidenza degli oneri conseguenti alla tenuta dei conti ed alle commissioni bancarie.

Tra tali oneri sono, ovviamente, da comprendere quelli attinenti agli interessi passivi, che le istituzioni scolastiche devono corrispondere alle banche per le richieste di anticipazione di somme, allo scoperto, nei casi di ritardo nell'assegnazione dei fondi destinati agli stipendi, da parte dei Provveditori agli Studi.

Quanto sopra premesso, si deve, ad ogni modo, aggiungere che la legge n. 724 del 23.12.1994, recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica, ha previsto — all'articolo 23, quarto comma — che, a decorrere dal 1° settembre 1995, il pagamento degli stipendi e degli altri assegni fissi al personale della scuola sarà devoluto alle Direzioni provinciali del Tesoro.

Con l'attuazione di tale provvedimento, alle istituzioni scolastiche non saranno più trasferiti i fondi occorrenti per il pagamento degli stipendi, ma solo quelli necessari al funzionamento amministrativo-didattico ed al pagamento delle supplenze.

Di conseguenza, la minor mole di finanziamenti, di cui le singole scuole potranno disporre, non fa ritenere necessario il ricorso al più complesso sistema della « Tesoreria Unica », proposto dalla S.V. Onorevole.

Tale sistema, inoltre, comporterebbe un notevole aggravio di lavoro per le sezioni di Tesoreria, che dovrebbero aprire e gestire un numero considerevole di conti correnti, tanti cioè quante sono le istituzioni scolastiche operanti sul territorio.

Si informa infine che è stata già firmata la convenzione stipulata, a norma dell'articolo 4 della suddetta legge n. 537 del 1993, fra il Ministero della Pubblica Istruzione, il Ministero del Tesoro e l'ente Poste italiane.

Al fine, comunque, di evitare soluzioni di continuità nel servizio di cassa, l'efficacia delle convenzioni in atto con gli istituti di credito è stata, intanto, prorogata al 30 giugno 1995, fermo restando che tale proroga non impedirà al Ministero di dare avvio graduale al nuovo servizio di cassa, in un certo numero di province, già dai prossimi mesi.

Comunicazioni in tale senso sono state fornite agli operatori scolastici con la circolare ministeriale n. 1 del 2.1.1995.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

TOFANI. — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per conoscere:

l'esito della verifica periodica effettuata dall'ufficio medico della Sede Inps di Frosinone sulle condizioni fisiche del titolare della pensione IO 1510557 (integrata al minimo), erogata dal gennaio 1984 in favore di un mutilato a seguito di un incidente sul lavoro nel quale riportò l'amputazione traumatica della mano destra con un'invalidità del settanta per cento;

in particolare quali siano le finalità delle « verifiche » periodiche disposte a carico di mutilati e, nel caso in esame, tenuto conto che da notizie informali sembra sia disposta la revoca della pensione, quali forme di « guarigione » o, nel caso, di « falsa invalidità sia clinicamente accertata »;

più in generale, quali sono i limiti giuridici posti all'azione di verifica periodica, difficilmente comprensibile nel caso di mutilazioni fisiche, a tutela dei diritti dei mutilati, della trasparenza, obiettività ed imparzialità dell'attività dell'istituto della previdenza sociale, anche per evitare che i medesimi organi che in passato hanno favorito il proliferare delle pensioni di invalidità colpiscano ora indiscriminatamente nel mucchio, al fine di ricostruirsi una postuma credibilità ed in sostanza di screditare e vanificare la ricerca delle vere e false invalidità. (4-04383)

RISPOSTA. — *In relazione alla interrogazione presentata dalla S.V. onorevole si fa presente quanto segue.*

La legge 222/84 stabilisce, tra l'altro, che i titolari di pensione di invalidità possono essere sottoposti ad accertamenti sanitari per la revisione dello stato di invalidità stessa ad iniziativa dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale.

Quando, a seguito della revisione, risulti che l'interessato non può ulteriormente essere considerato invalido, la prestazione è revocata.

In particolare al titolare della pensione IO n. 1510557, erogata dal gennaio 1984, sottoposto il 5 ottobre u.s. a visita medica di revisione, è stata revocata la rendita ai sensi dell'articolo 10, comma 2, del regio decreto-legge n. 636/39 poiché la capacità di guadagno del pensionato è risultata superiore ai limiti prescritti dal comma 1 della suddetta normativa.

Infatti le infermità riscontrate non hanno impedito un proficuo riadattamento al lavoro, come è provato dalla circostanza che il beneficiario del trattamento pensionistico in argomento, dal mese di aprile 1990 dipendente di un ente pubblico, esplica un'attività confacente alle sue attitudini, con stabilità di impiego e di reddito.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale: Treu.

UCCHIELLI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

in data 4 agosto 1994 con decreto Ministeriale n. 245 la S. V. ha soppresso l'Istituto Magistrale di Pesaro accorpandolo con il Liceo Classico;

a seguito di tale provvedimento, nell'attività didattica anche in relazione alle sperimentazioni in atto, si sono create tutta una serie di gravi disfunzioni e che la situazione ha ormai raggiunto limiti insostenibili;

l'Amministrazione comunale di Pesaro si è resa interprete di tali disagi;

di fronte a simili situazioni, che si stanno verificando in diverse scuole d'Italia, occorre ripensare alle scelte effettuate —:

se non ritenga di ridare completa autonomia all'Istituto Magistrale di Pesaro o, in subordine, di ridare autonomia alla Segreteria e agli Organi Collegiali;

se non ritenga di intervenire presso il Provveditore agli Studi della provincia di Pesaro e Urbino affinché venga esaminata in tutti i suoi aspetti la vicenda. (4-06315)

RISPOSTA. — *In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si ritiene opportuno premettere che il provvedimento di aggregazione dell'istituto magistrale « Morselli » e del liceo classico « Mamiani » di Pesaro, distanti tra loro poco più di cento metri, disposto a decorrere dal corrente anno scolastico, si è reso necessario in quanto l'istituto magistrale funzionava con n. 14 classi, numero di molto inferiore ai parametri minimi (n. 25 classi) previsti dalle vigenti disposizioni (L. 426/88).*

In merito al provvedimento in parola, inoltre, aveva espresso il suo parere favorevole il Consiglio scolastico provinciale.

In effetti a seguito di tale aggregazione si sono riscontrate nel funzionamento dell'istituto magistrale alcune difficoltà di funzionamento di ordine prevalentemente amministrativo, comprensibili durante il primo anno di aggregazione tra istituti.

L'organico del personale amministrativo tecnico-ausiliario ha subito, infatti, per effetto dell'aggregazione, una contrazione rispetto a quello esistente nei due istituti; inoltre la perdita di un collaboratore tecnico addetto al laboratorio, ha creato qualche difficoltà.

Al fine di ovviare a detti inconvenienti il competente provveditore agli studi ha assegnato al liceo classico una unità di personale che risultava in soprannumero sull'organico provinciale ed ha inoltre disposto a favore dei due istituti in parola l'esonero totale del collaboratore vicario; tale ultimo provvedimento ha permesso al docente con funzioni vicarie dell'istituto magistrale di godere dell'esonero parziale dall'insegnamento per n. 10 ore ed al vicario del liceo classico di usufruire delle altre 8 ore di semiesonero.

Inoltre, per superare i difficili rapporti intercorrenti tra il personale di segreteria il medesimo provveditore, dopo diversi incontri chiarificatori con i responsabili dell'istituto (preside e segretario) e dopo aver supportato con personale di segreteria dell'ufficio scolastico provinciale l'attività di segreteria delle

scuole, per i problemi connessi al passaggio di gestione, ha incaricato un ispettore tecnico di seguire con continuità la vita dell'istituto con il compito di partecipare anche alle riunioni del collegio dei docenti.

Per affrontare, poi, in modo più efficace ed incisivo i problemi didattici dell'istituto aggregato e di quello aggregante è stato altresì suggerito di indire riunioni separate dei due collegi docenti.

In sede di elaborazione del piano di razionalizzazione della rete scolastica, per l'anno scolastico 1995/96 il Provveditore agli Studi, esaminata attentamente la situazione del liceo classico e dell'annesso istituto magistrale, anche alla luce delle considerazioni espresse dall'ispettore tecnico, ha ritenuto che la situazione non fosse tale da richiedere il ripristino dell'autonomia dell'istituto magistrale.

La questione è stata anche sottoposta all'esame del Consiglio scolastico provinciale che, nell'adunanza del 23.1.1995, ha espresso parere sfavorevole al ripristino di autonomia.

Si desidera, comunque, assicurare che il capo dell'ufficio scolastico provinciale continuerà a seguire con la massima attenzione la situazione della scuola in parola e non mancherà di adottare gli ulteriori interventi che si renderanno necessari per il superamento delle residue difficoltà.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

VENEZIA. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica. — Per sapere — premesso che:*

il previsto corso di laurea in ingegneria elettronica ed alcuni altri corsi di laurea brevi dell'università della Basilicata non verrebbero più istituiti:

oltre alla evidente necessità di un adeguamento dei corsi universitari italiani a quelli europei, i suddetti corsi di laurea erano stati previsti dal decreto attuativo del Piano triennale di sviluppo dell'università italiana;

persino le occorrenti risorse per l'edilizia provenienti dall'ex Agensud erano

già state destinate dal CIPE proprio per l'istituzione del polo materano dell'università della Basilicata —:

se corrisponda al vero che il programma del Piano triennale sia stato modificato nel senso di escludere l'istituzione, a Matera, dei citati corsi di laurea e — in caso affermativo — quali immediati provvedimenti si intendano adottare per dare invece piena attuazione al citato decreto, anche tenuto conto che a Matera opera il Centro di « Telespazio » che svolge ricerca altamente qualificata nel settore dell'astrofisica e pertanto un polo universitario del tipo di quello previsto dal Piano triennale rappresenta, ad avviso dell'interrogante, il giusto necessario completamento formativo per la creazione di una rete di servizi di ricerca ad alto contenuto scientifico.

(4-01531)

RISPOSTA. — *Con il documento ispettivo indicato in oggetto, allegato in copia ad ogni buon fine, si chiede di conoscere se sia stato variato il piano di sviluppo delle università 1991-1993 per quanto concerne in particolare l'università della Basilicata, sede di Matera.*

Al riguardo si informa che il predetto piano di sviluppo, il cui testo aggiornato è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 108 del giorno 11 maggio 1992, non ha subito variazioni e relativamente alla sua attuazione risulta quanto segue:

con decreto rettorale 30 ottobre 1992, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 38 del 26 febbraio 1993 (All. 1), è stato modificato, in armonia con il piano di sviluppo 1991-1993, lo statuto dell'università degli studi della Basilicata con l'introduzione del corso di laurea in ingegneria elettronica, sede di Matera.

Per quanto concerne i quattro diplomi universitari da istituirsi presso la sede di Matera, compresi nel decreto ministeriale 31 gennaio 1991, relativo all'autorizzazione alle università ad istituire i diplomi universitari, si fa presente che per quanto riguarda il diploma di « Ingegneria dell'ambiente e delle risorse » è già stato modificato in tal senso lo statuto dell'università (DR 24 settembre

1992 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 maggio 1992 — All. 2); per i rimanenti tre non risultano attivate le relative procedure.

Il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica: Salvini.

VIALE. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, per le risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere — premesso che:

mercoledì 31 agosto 1994, alle ore 14 circa, si è abbattuta nella zona tra Ventimiglia e Sanremo una tromba d'aria che ha provocato danni ingentissimi a case di civile abitazione, a strutture commerciali e turistiche, ad edifici scolastici, con scoperchiamenti di tetti, rottura di infissi, eccetera;

venerdì 2 settembre 1994, una grandinata si è scatenata sulla zona devastando coltivazioni in pien'aria e serre;

il maltempo ha provocato danni in particolare nel comune di Ventimiglia (frazioni di Varase e Bevera), di Dolceacqua, di Rocchetta Nervina, di Isolabona, di Bordighera, di Sanremo (Coldiroli, Solaro e San Lorenzo);

l'eccezionale tempesta ha distrutto serre, coltivazioni in pien'aria e vigne (quasi azzerata la produzione di Rossese). La violenza con cui sono state colpite le produzioni ha praticamente pregiudicato anche i raccolti dei prossimi anni e attualmente pone a rischio anche la sopravvivenza di aziende agricole ed i redditi di sopravvivenza di molte famiglie di coltivatori anche dipendenti;

la gravità della situazione ed i rilevanti danni procurati alla popolazione della zona sono oggetto di una serie di interventi delle locali Amministrazioni —:

quali iniziative e provvedimenti urgenti si intendano adottare per venire incontro alle inevitabili esigenze economiche delle famiglie e dei lavoratori colpiti;

se non ritengano attivare tutte le procedure per concedere ai danneggiati le agevolazioni ed il sostegno previsti dalla legge. (4-03010)

RISPOSTA. — *Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei Ministri.*

Con decreto ministeriale 10 novembre 1994 (G.U. n. 276 del 25.11.94) è stata dichiarata, in accoglimento dalla richiesta della regione Liguria, l'esistenza del carattere eccezionale delle grandinate che hanno colpito il territorio di numerosi comuni della provincia di Imperia dal 31 agosto al 2 settembre 1994.

Tale decreto rende applicabili, a favore delle aziende agricole danneggiate, le provvidenze creditizie previste dall'articolo 3, comma 2, lettere c), d), e) della legge 14 febbraio 1992, n. 185 (Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale).

Il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali:
Luchetti.

VIGNI e TATTARINI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per sapere — premesso che:

da diverso tempo si verificano ritardi nel pagamento degli stipendi ad insegnanti nominati come supplenti per l'intero anno scolastico;

gli insegnanti supplenti dipendenti dalle direzioni didattiche di S. Gimignano, Monteriggioni, Sovicille, Torrita, Sinalunga, Piancastagnaio, e del Convitto Tolomei in provincia di Siena non hanno ancora ricevuto neppure gli stipendi di settembre e di ottobre;

risulta che il Provveditorato agli Studi di Siena ha chiesto l'accREDITAMENTO dei fondi necessari secondo le procedure previste, ma il Ministero ha accREDITATO solo una parte dei fondi richiesti;

tutto ciò determina una situazione di disagio per numerosi insegnanti, che vedono violati i loro diritti;

nonostante ripetute sollecitazioni delle organizzazioni sindacali non ci sono state fino ad oggi risposte risolutive da parte del Ministero —:

cosa intenda fare affinché si provveda subito al pagamento degli stipendi e per evitare che nel futuro si creino di nuove situazioni come questa. (4-06433)

RISPOSTA. — *In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si fa presente che, al momento, le retribuzioni arretrate relative agli ultimi mesi del 1994, dovute ai docenti supplenti di alcune scuole elementari della provincia di Siena, risultano regolarmente corrisposte, in conformità di quanto in proposito assicurato dal provveditore agli studi di quella provincia.*

I ritardi lamentati e che non hanno consentito la liquidazione delle predette retribuzioni entro il 31.12.1994, sono stati determinati dalla temporanea indisponibilità dei fondi, di pertinenza del cap. 1032 del bilancio di previsione di questo Ministero e dai tempi tecnici occorsi per l'accREDITAMENTO al suindicato ufficio scolastico dei necessari stanziamenti.

A seguito, comunque, dell'avvenuto accREDITAMENTO dei fondi relativi all'esercizio finanziario 1995, il dirigente del medesimo ufficio ha precisato che gli assegni dovuti ai suaccennati supplenti per i mesi di settembre-ottobre, per il mese di novembre, e per il mese di dicembre con annessa XIII mensilità, sono stati liquidati, rispettivamente, il 7.1.1995, l'11.1.1995 ed il 24.1.1995.

Questa Amministrazione resta, ad ogni modo, impegnata ad adoperarsi affinché, per il futuro, inconvenienti quali quelli lamentati non abbiano a ripetersi.

Il Ministro della pubblica istruzione: Lombardi.

VOZZA, GIARDIELLO e PECORARO SCANIO. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — premesso che:

il problema della mancata erogazione della rendita vitalizia ha creato grande malessere e preoccupazioni tra i dipendenti degli Enti locali;

gli enti locali da tempo stanno sostenendo l'urto della protesta del personale conseguente ai provvedimenti di sospensione della erogazione per effetto del minacciato intervento della Corte dei Conti;

quest'organo di giustizia amministrativa ha negato l'esistenza della rendita vitalizia sulla base di una diversa interpretazione degli accordi di lavoro;

tale tesi è stata poi abbandonata di fronte al fatto che l'accordo n. 268 del 1987 ha espressamente abolito l'istituto della rendita vitalizia confermando la sua esistenza, fino ad allora, nell'ordinamento;

successivamente il Consiglio di Stato ha sostenuto che illegittimamente la rendita vitalizia veniva erogata dagli Enti locali, in quanto l'articolo 38 della Costituzione assegna tale onere ad appositi Istituti previdenziali;

da più parti si contesta tale sentenza perché non avrebbe tenuto conto che l'onere della erogazione era posto solo temporaneamente a carico degli Enti locali, in attesa che il Governo provvedesse alla predisposizione di un apposito disegno di legge per rigovernare la materia;

ed infatti, sia l'articolo 32 dell'Accordo di lavoro approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 7 novembre 1980, n. 180, sia l'articolo 19 del successivo accordo approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 26 giugno 1983, n. 347 disponevano:

1) « Il Governo presenterà apposito disegno di legge che prevede indennità a favore dei lavoratori o loro familiari per eventi di invalidità o di morte derivante da cause di servizio non coperti da assicurazione INAIL;

2) Nel frattempo gli enti provvedono mediante misure proprie » —:

quali iniziative intenda porre allo studio, dopo circa 14 anni, per rigovernare tutte la materia, regolando anche quanto — medio tempore — hanno fatto gli Enti Locali. (4-00785)

RISPOSTA. — *Con riferimento alla interrogazione parlamentare n. 4-00785, le SS.VV. onorevoli chiedono di conoscere quali iniziative concrete verranno poste in essere dal Governo per riordinare la materia della rendita vitalizia che, ai sensi dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1975, n. 191, nel presupposto di infortunio o malattia contratta per causa di servizio, veniva erogata dagli enti locali a favore dei propri dipendenti non coperti dalla assicurazione dell'INAIL, in alternativa all'equo indennizzo, disciplinato dall'articolo 68 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, e dal relativo regolamento.*

In ordine alla questione sollevata, bisogna premettere che l'evoluzione del quadro normativo, nel recepire in via successiva gli accordi collettivi per il comparto dei dipendenti degli enti locali in atti normativi di carattere generale, ha contribuito ad ingenerare qualche incertezza sulla disciplina giuridica della rendita vitalizia.

Come puntualmente ricordato nel testo dell'interrogazione parlamentare, l'istituto della rendita vitalizia, oggetto in precedenza dell'autonomia regolamentare dei singoli enti locali, è stato successivamente codificato dall'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1979, n. 191, per essere definitivamente abrogato dall'articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268, ferma restando la possibilità di applicare la disciplina dell'equo indennizzo ai dipendenti degli enti locali.

Peraltro, con gli accordi collettivi recepiti nel periodo compreso tra le due succitate normative, ed in particolare con le disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 7 novembre 1980, n. 810, e degli articoli 19 e 44 del decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347, non sono emersi elementi che abbiano consentito di desumere in modo chiaro e distinto la vigenza delle norme relative all'istituto.

L'incertezza dell'assetto normativo ha trovato più volte un fedele riscontro nei diversi e spesso opposti orientamenti giurisprudenziali, maturati in occasione delle numerose pronunce, specialmente del giudice amministrativo.

In questo contesto, in coerenza con i propri compiti di indirizzo e coordinamento, questo Dipartimento, nella finalità di salvaguardare la legittimità dell'azione amministrativa, ha svolto spesso, su sollecitazione degli enti locali, una attività di assistenza, fornendo suggerimenti e punti di vista elaborati nel rispetto di principi e criteri mutuati dalle varie pronunce giurisdizionali sul merito.

In ordine a tale attività, si è svolta anche di recente una corrispondenza con la Corte dei conti per acclarare possibili aspetti rimasti ancora nell'ombra e rimuovere ogni eventuale perplessità in materia.

Infine, fatto presente che nel merito della questione a tutt'oggi non risulta intervenuta una decisione giurisdizionale definitiva, si sottolinea che è ormai in fase di avanzata predisposizione il testo per il nuovo accordo di comparto per gli enti locali ed in quella sede, qualora se ne riscontrasse l'opportunità, indicazioni e proposte degli enti locali potranno essere rappresentate nel rispetto dei principi fissati dalla legislazione sulla finanza locale.

Allo stato, va comunque sottolineato che, ai sensi del citato articolo 66 del decreto del Presidente della Repubblica 23 maggio 1987, n. 268, l'impegno del Governo di presentare un apposito progetto di legge per disciplinare la materia, previsto dall'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 810 del 1980 e dall'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica n. 347 del 1983, è venuto meno con l'espressa abrogazione di tutte le norme di fonte collettiva sulla rendita vitalizia per i lavoratori non assicurati obbligatoriamente presso l'INAIL.

Il Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali:
Frattini.

ZACCHEO, SOSPIRI, MASTRANGELO, VENEZIA, BRACCI, MITOLO, CECCONI, MORSELLI, PATARINO, PACE, MARTINAT, VALENSISE, MESSA E CUSCUNÀ.
— Al Ministro della difesa. — Per sapere — premesso che:

il decreto emanato dal Ministro della difesa il 31 agosto 1994, in applicazione

dell'articolo 9 comma 7 della legge 24 dicembre 1993, n. 537, fissa all'articolo 3 il limite massimo di 45 milioni lordi di reddito quale condizione per il mantenimento della conduzione dell'alloggio di servizio destinato ai militari e ad altre categorie previste dal predetto decreto;

tale disposizione esclude, di fatto, circa il 50 per cento dell'attuale utenza degli alloggi di servizio assegnati;

la discriminazione colpisce soprattutto gli ufficiali e i sottufficiali, categorie che, per obbligo di carriera, sono sottoposte a continui trasferimenti in zone molto distanti tra di loro, e che li costringe, quindi, a costosi cambiamenti di alloggio;

il venir meno per la maggior parte di essi della possibilità di usufruire di alloggi di servizio creerà notevoli problemi di ricerca di immobili da destinare alla propria residenza, considerato che in molti casi le famiglie seguono i diversi cambi di destinazione a cui gli ufficiali sono sottoposti, in considerazione della scarsità degli stessi o degli alti costi che soprattutto in alcune città non può non essere rilevata;

da quanto emerge dalla lettura dei lavori parlamentari delle Commissioni Difesa della Camera e del Senato, questo limite relativo al reddito lordo era stato fissato a livelli sensibilmente più elevati;

il Ministero competente non ha mai fornito al Parlamento l'elenco dettagliato degli alloggi di sua proprietà destinati ai militari;

evidenti incongruenze emergono dal combinato disposto della legge n. 537 e il suddetto decreto emanato dal Ministero —:

quali iniziative il ministero intenda intraprendere affinché quella larga fascia di utenza esclusa dal presente decreto possa continuare ad usufruire degli alloggi di servizio;

quali verifiche intenda fare al fine di pervenire ad una precisa identificazione degli alloggi non più necessari;

se intenda, infine, elevare il limite di reddito fissato dal provvedimento ministeriale al fine di ristabilire il giusto diritto delle categorie ingiustamente escluse.

(4-04248)

RISPOSTA. — *I militari di carriera sono soggetti ad una elevata mobilità, che, oltre a obiettivi disagi per le loro famiglie, presenta enormi difficoltà per il reperimento di alloggi convenienti a canoni accettabili, in particolare modo nelle grandi città.*

Per sopperire a tali difficoltà, la legge 18 agosto 1978, n. 497, ha previsto l'attuazione di un programma di costruzione di alloggi di servizio, in parte assegnati all'incarico ed in parte in assegnazione temporanea per un periodo di 6 anni.

Il mancato rifinanziamento della legge 497 ha consentito uno sviluppo limitato del programma di realizzazione e la disponibilità attuale degli alloggi è enormemente inferiore alle reali esigenze. Ciò rende indispensabile il rispetto del regolamento di assegnazione, anche per non creare sperequazioni fra chi ha avuto un alloggio e chi attende che se ne liberi qualcuno per poter godere dello stesso beneficio.

La resistenza degli assegnatari a lasciare gli alloggi al termine del diritto alla assegnazione, unita alla sussistenza di obiettive situazioni di bisogno recepite in atti di indirizzo del Parlamento, hanno condotto ad un blocco generalizzato degli sfratti, il cui regime è stato poi disciplinato dalla legge 537/93.

Nell'intento di tutelare famiglie con reddito basso, era stato inizialmente proposto, nell'ambito del decreto ministeriale di approvazione del piano annuale di gestione previsto dalla suddetta legge 537/93, di fissare in 35 milioni il reddito lordo annuo complessivo per mantenere, pur avendone perso il titolo, la conduzione dell'alloggio. Successivamente, la Commissione difesa della Camera espresse il parere che tale cifra dovesse essere sensibilmente aumentata e rivalutata annualmente in base all'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, mentre la Commissione difesa del Senato si pronunciò affinché il suddetto limite fosse portato a 60 milioni. A seguito di questi due pareri si è

arrivati al compromesso di fissare in 45 milioni il limite di reddito lordo che riceve, mediandole, le diverse indicazioni parlamentari e la valutazione iniziale dell'Amministrazione.

Tale limite, inoltre, consente di tutelare le famiglie monoreddito di tutti i Sottufficiali e degli Ufficiali fino al grado di Maggiore: una sua ulteriore estensione ridurrebbe ancora di più il patrimonio abitativo residuo disponibile per supportare la mobilità, creando fra l'altro una maggiore sperequazione in quanto verrebbe parallelamente aumentato il numero di coloro che non potrebbero avere accesso a tale diritto.

Si fa, inoltre, presente che questo Ministero nello scorso anno ha indicato al Parlamento la consistenza numerica degli alloggi alienabili e sta provvedendo a redigere un elenco dettagliato dei suddetti alloggi che verrà trasmesso, in tempi brevi, alle Commissioni parlamentari della Difesa.

Si precisa, infine, che i criteri adottati per l'individuazione della « non utilità » dell'alloggio sono:

non conveniente riparazione dell'immobile;

scioglimento o assenza di reparti;

dislocazione degli alloggi, nel senso che sono automaticamente esclusi quelli posti all'interno delle strutture militari;

impossibilità di fatto, da parte della Difesa, di reimpiegare gli alloggi per le proprie esigenze.

Il Ministro della difesa: Corcione.

ZACCHERA. — *Al Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali. — Per sapere:*

se rientri nella prassi dei finanziamenti ministeriali e regionali l'utilizzo, da parte di cooperative di commercializzazione e servizi, dei locali, dei servizi telefonici e del personale delle Associazioni allevatori che godono dei contributi finalizzati alla selezione del bestiame;

quale sia la dimensione del fenomeno e se questo tipo di finanziamento indiretto, di cui beneficiano le cooperative di commercializzazione bestiame e servizi, è stato valutato come contributo finalizzato alla selezione del bestiame oppure sia da considerarsi un abuso a discapito delle strutture private dei singoli allevatori. (4-04216)

RISPOSTA. — *Si premette che presso l'Associazione Italiana Allevatori e le Associazioni Nazionali Allevatori di specie e razza non esistono cooperative di commercializzazione e servizi, con le sole eccezioni dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini Italiani da Carne — ANABIC e dell'Associazione Nazionale Allevatori Bovini di razza Bruna ANARB.*

Presso l'ANABIC ha sede la Società Italiana Genetica e Servizi, a r.l., di cui l'ANABIC stessa ha una quota maggioritaria, pari al 95 per cento.

Tale Società occupa un locale della sede dell'Associazione, il cui utilizzo è regolato attraverso un contratto di comodato, e paga una quota annua forfettaria per l'utilizzo dei servizi telefonici, fax, postali, che copre interamente le spese effettuate dall'ANABIC per conto della Società; essa contribuisce inoltre a pagare alcune spese non ammesse a finanziamento pubblico.

Va rilevato altresì che l'attività della Società Italiana Genetica e servizi è strumentale al conseguimento degli scopi statutari dell'ANABIC stessa.

Presso l'ANARB hanno sede la cooperativa di I° grado COSER.BRU e la cooperativa BRUNA ITALIA.

Tali strutture sono di supporto per divulgare il lavoro tecnico dell'ANARB ed operano in modo autonomo; attualmente, peraltro, l'attività è molto ridotta e, comunque, dette

cooperative hanno sempre provveduto a rimborsare all'Associazione i costi sostenuti.

D'altro canto le Associazioni Provinciali Allevatori — APA — possono avvalersi di cooperative di commercializzazione e servizi in base ai rispettivi statuti, a suo tempo approvati dalla competente autorità statale o regionale. Detti statuti espressamente prevedono che, per il raggiungimento delle proprie finalità, le APA possono, nelle forme più appropriate, assistere gli associati anche nell'acquisto e nel collocamento di bestiame, materie prime, prodotti derivati e quant'altro necessario agli allevamenti, ed inoltre fornire servizi utili alla gestione delle aziende zootecniche.

D'altra parte ciò rientra nelle attività di promozione che contribuiscono al più generale fine del miglioramento zootecnico che le Associazioni perseguono mediante i controlli delle attitudini produttive del bestiame e la tenuta dei libri genealogici.

In ogni caso lo svolgimento delle attività anzidette tramite tali strumenti operativi non ha mai potuto incidere, né per il passato né attualmente, sui finanziamenti ministeriali e regionali, in quanto tali attività si sono sempre alimentate con autofinanziamenti. Ciò è comprovato per il passato dalle puntuali e periodiche rendicontazioni delle spesa verificate dalle rispettive autorità regionali e ancor più oggi, in considerazione del fatto che, dall'anno scorso, finanziamenti finalizzati alla selezione del bestiame sono predefiniti con metodo forfettario sulla base dei soli costi delle attività in questione valutati da uno speciale comitato di monitoraggio costituito da questo Ministero e dalle regioni.

Il Ministro per le risorse agricole, alimentari e forestali:
Luchetti.